SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 42

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 20 febbraio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 29

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1997.

Attuazione della direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 1996 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni di veicoli a motore.

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1997.

Recepimento della direttiva 97/20/CE della Commissione, del 18 aprile 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/306/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione di veicoli.

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1997.

Recepimento della direttiva 97/28/CE della Commissione, dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio relativa alla installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1997.

Recepimento della direttiva 97/29/CE della Commissione, dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/757/CEE del Consiglio relativa ai catadiottri dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1997.

Recepimento della direttiva 97/30/CE della Commissione, dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/758/CEE del Consiglio relativa alle luci di ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori e alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1997.

Recepimento della direttiva 97/31/CE della Commissione, dell'11 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/760/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Da 98A0942 a 98A0947

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 1:

S.I.D.A. Società Immobiliare Duna Azzurra, società per azioni, in Treviso: Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1997.

Casa editrice Giuseppe Principato, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1997.

Fardea, società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 23 gennaio 1998.

Banca di Roma, società per azioni, Gruppo Cassa di risparmio di Roma, Credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 febbraio 1998.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 febbraio 1998, n. 26.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, recante proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, recante proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1997, N. 438.

All'articolo 2, comma 1, le parole: «in quelli successivi» *sono sostituite dalle seguenti:* «nei due esercizi finanziari successivi».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2971):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro per la solidarietà sociale (TURCO) il 22 dicembre 1997.

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 22 dicembre 1997, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 dicembre 1997.

Esaminato dalla 12ª commissione il 23 dicembre 1997 ed il 14 gennaio 1998.

Esaminato in aula e approvato il 22 gennaio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4484):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 22 gennaio 1998, con pareri delle commissioni I e IV.

Esaminato dalla XII commissione il 27 gennaio 1998 ed il 10 febbraio 1998.

Esaminato in aula il 12 febbraio 1998 e approvato il 17 febbraio 1998.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 1997.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 78.

98G0065

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 12 dicembre 1997, n. 510.

Regolamento recante norme sulla sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE E DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente la istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 18 gennaio 1994, n. 59, concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare, ed in particolare l'articolo 53, comma 2, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi sentito il Ministro della pubblica istruzione, sono stabilite le modalità per lo svolgimento di una sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della medesima professione;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 2 giugno 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 2968 del 30 ottobre 1997);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Alla sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare sono ammessi coloro che alla data di emanazione del presente decreto siano in possesso del diploma di laurea in scienze e tecnologie alimentari nonché in scienze delle preparazioni alimentari e che presentino i requisiti previsti dall'articolo 27, commi 1, lettere *a), b), d), e),* e 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59.

Art. 2.

1. La sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare ha luogo una sola volta, in sede di prima applicazione della legge 18 gennaio 1994, n. 59.

2. Essa è indetta con ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che precisa la data di inizio delle prove.

3. Le sedi universitarie presso cui si svolgerà la sessione speciale saranno Udine, Milano e Napoli.

4. Ai candidati è data facoltà di sostenere la prova prevista per la sessione speciale di esame di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate.

Art. 3.

1. Le commissioni giudicatrici della sessione speciale degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare sono nominate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono composte dal presidente e da quattro membri.

2. Il presidente viene nominato tra i professori universitari ordinari, straordinari, associati, anche fuori ruolo o a riposo di discipline afferenti alla scienza e alla tecnologia alimentare.

3. I membri vengono prescelti da quattro terne designate dal Consiglio universitario nazionale e composte da persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari ordinari, straordinari, associati, anche fuori ruolo e a riposo di discipline afferenti alla scienza e alla tecnologia alimentare;

b) funzionari, che abbiano svolto per almeno dieci anni mansioni direttive in enti ed amministrazioni pubbliche con competenza nei settori di controllo e ispezione, ricerca, assistenza e formazione in campo alimentare;

c) dirigenti di industrie alimentari, industrie produttrici di macchine o prodotti per le industrie alimentari, servizi di ristorazione collettiva, organizzazioni commerciali per la distribuzione e la vendita di prodotti alimentari.

4. Non potendosi prevedere una terna di liberi professionisti iscritti all'albo, la quarta terna dovrà contenere nominativi di professori universitari.

Art. 4.

1. La sessione speciale per l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare consiste in un colloquio di idoneità tendente

ad accertare la capacità d'uso del sapere scientifico e tecnico nonché la conoscenza delle norme che regolano l'esercizio dell'attività professionale.

2. Al termine del colloquio la commissione esprime il giudizio sul candidato e a conclusione dei lavori riassume i risultati e redige l'elenco di coloro che hanno conseguito il giudizio di idoneità allo svolgimento della professione.

Art. 5.

1. La tassa di ammissione agli esami è stabilita nella misura determinata dalla normativa vigente in materia di tassa di ammissione agli esami di Stato.

2. Il contributo da versare all'economato dell'università presso cui il candidato intende sostenere gli esami viene stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 dicembre 1997

p. *Il Ministro:* GUERZONI

Visto, il Guardasigilli: FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1998
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 9

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 53, comma 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59 (Ordinamento della professione di tecnologo alimentare) è il seguente: «2. Le modalità per lo svolgimento della sessione speciale dell'esame di Stato di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare, sentito il Ministro della pubblica istruzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, è il seguente:

«Art. 27 *(Iscrizione all'albo - Trasferimenti).* — 1. I requisiti per l'iscrizione all'albo sono:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità economica europea o cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) avere conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare;

d) avere la residenza nella circoscrizione dell'ordine al cui albo si chiede di essere iscritti;

e) precisare il proprio stato giuridico-professionale.

2. Non possono ottenere l'iscrizione coloro che hanno riportato condanne che, a norma dell'art. 35, comma 2, comportano la radiazione dall'albo».

Nota all'art. 2:

Per la legge 18 gennaio 1994, n. 59, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— L'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevede che:

«Art. 5. 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;

b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle università sono altresì attribuite le disponibilità finanziarie di cui all'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive

modificazioni, relative al personale delle università, le disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti *in itinere* con il personale non docente, nonchè le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.

3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle università sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori, relativi a standard dei costi di produzione per studente e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.

4. Il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche è ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.

5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario è ripartito in conformità ai piani di sviluppo.

6. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche.

7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalità di cui al comma 1, lettera *a)*.

8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi standard di produzione nelle diverse aree disciplinari ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli standard europei.

9. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonché le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

10. L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, dai posti di ruolo di personale non docente già assegnati alla data del 31 agosto 1993, nonché dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993. Le assunzioni, sino al completamento degli organici, sono effettuate compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente assegnati alle università, sulla base di criteri finalizzati al riequilibrio del sistema universitario e al decongestionamento dei mega-atenei.

11. Gli organici nazionali del personale docente e non docente delle università sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei.

12. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma 10.

13. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate attraverso il pagamento, a favore delle università, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Le singole università fissano le tasse di iscrizione in base al reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiare ed al merito degli studenti. Per l'esercizio 1994-1995, la tassa minima è fissata in lire 300.000, quella massima, per la fascia di reddito superiore, non può superare il triplo della minima.

15. Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di cui al comma 14 è riservato alle regioni le quali, in base a convenzioni da stipularsi con le singole università, stabiliscono gli obiettivi di utilizzo. Le università possono inoltre stabilire contributi, d'importo variabile secondo le fasce di reddito di cui al comma 14, finalizzati al miglioramento della didattica e, per almeno il 50 per cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'ammontare dei contributi e delle tasse non può superare il quadruplo della tassa minima.

16. Le università stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli o privi di mezzi, criteri per l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi universitari.

17. Sono mantenute per l'anno accademico 1993-1994 le quote di compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

18. I criteri generali per la determinazione del merito, dei limiti di reddito e delle condizioni effettive del nucleo familiare di cui ai commi 14 e 15 sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.

19. L'importo della tassa minima di cui al comma 14 per gli anni accademici successivi all'anno accademico 1994-1995 è aumentato sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

20. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995 sono abrogate le vigenti disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi universitari. Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. I criteri di cui al comma 16 sono stabiliti dalle università sulla base dei principi di uniformità definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché sulla base delle convenzioni e degli accordi internazionali già sottoscritti con Paesi terzi. L'individuazione delle condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare. In sede di prima applicazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 della citata legge può essere emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

21. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'art. 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è esercitato ai soli fini della relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

22. Nelle università, ove già non esistano, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.

23. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio universitario nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione e effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'art. 12, comma 4, lettera *f)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

24. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano e costituito dai posti del personale di ricerca già assegnati, nonché dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli Osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente denominato "Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica", l'organico nazionale è costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio vesuviano nell'ente denominato "Istituto nazionale di vulcanologia", rimangono assegnati all'Osservatorio vesuviano i posti della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'art. 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.

25. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonché dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'art. 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

26. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno.

27. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e dall'art. 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali, nonché quelli derivanti dall'art. 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

28. Le modalità di applicazione all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dei commi 25, 26 e 27 saranno definite con decreto interministeriale emanato di intesa fra il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

98G0059

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 febbraio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Diakenissakis Georgios, nato a Iraklion (Grecia) il 3 febbraio 1964, cittadino greco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale che va sotto il nome di «epimeletherio» di cui è in possesso dal 1994 — come attestato dall'ordine dei tecnici agrari di Grecia —; e ciò ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «dottore agronomo e forestale» di cui alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 152;

Rilevato che detto titolo professionale gli è stato attribuito alla stregua dell'ordinamento giuridico della Grecia; Stato questo che è parte dell'Unione europea;

Considerato che, sotteso a detto titolo professionale, è il titolo accademico italiano di «dottore in scienze agrarie» indirizzo «produzione vegetale» conseguito il 18 marzo 1992 presso l'Università degli studi di Palermo;

Viste le determinazioni della conferenza dei servizi tenutasi il 27 giugno 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Decreta:

Al sig. Diakenissakis Georgios, nato a Iraklion (Grecia) il 3 febbraio 1964, cittadino greco, per i motivi indicati in premessa, è riconosciuto il titolo professionale sopra indicato ai fini dell'accesso ed esercizio della professione di «dottore agronomo e forestale».

Roma, 11 febbraio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A1328

DECRETO 11 febbraio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Galiana Arranz Maria Angeles, nata a Barcellona (E) il 25 marzo 1968, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale che va sotto il nome di «abogado» di cui è in possessso — come attestato dal Collegi d'advocats di Matarò (E) —, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che la sopraindicata signora è insignita del titolo accademico spagnolo di «licenciada en derecho» conseguito il 23 febbraio 1996 presso l'Universidad Nacional de Education a Distancia (Madrid);

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 27 giugno 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Ritenuto che per l'esercizio della professione di «avvocato» in Italia occorra la conoscenza approfondita di materie proprie e specifiche dell'ordinamento italiano;

Visto l'art. 6 n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

1. Alla sig.ra Galiana Arranz Maria Angeles, nata a Barcellona (E) il 25 marzo 1968, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui sopra quali titoli validi per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione.

2. Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale vòlta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto costituzionale; 2) diritto civile; 3) diritto processuale civile; 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto penale; 7) diritto processuale penale; 8) diritto amministrativo; 9) diritto tributario; 10) diritto internazionale privato; 11) ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.

3. La prova di che trattasi, da svolgersi in lingua italiana, si compone di un esame scritto e di un esame orale.

4. L'esame scritto consiste nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in materia stragiudiziale vertente su non più di tre materie scelte dalla commissione d'esame — prevista dal p.d.g. 1° dicembre 1993 come modificato dal p.d.g. 25 marzo 1994 — tra quelle indicate al n 2.

5. L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni pratiche vertenti su tutte le materie di cui al n. 2. A questo secondo esame vadidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

Roma, 11 febbraio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A1329

DECRETO 11 febbraio 1998.

Modificazione al decreto relativo al riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il proprio decreto del 7 gennaio 1998, in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 19 gennaio 1998, n. 14;

Rilevato che, per mero errore materiale, è stata indicata, come beneficiaria del sopra indicato provvedimento, la sig.ra «Gabello Gonzales Cristina», anziché la sig.ra «Cabello Gonzales Cristina»;

Ritenuto di dover provvedere alla correzione;

Decreta:

Il decreto del 7 gennaio 1998, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1998, è modificato come segue: nella parte delle motivazioni e nella parte dispositiva le parole «Gabello Gonzales Cristina» sono sostituite con le parole «Cabello Gonzales Cristina».

Il decreto come appena modificato dispiega efficacia a decorrere dal 7 gennaio 1998.

Roma, 11 febbraio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A1330

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 4 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Parma.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile Club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3.4.1988 del 26 gennaio 1998 con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Parma in data 15 gennaio 1998 a seguito di una rapina avvenuta nei locali dell'uffico alle ore 13,00 circa, e conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Parma in data 15 gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A1300

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 dicembre 1997.

Approvazione dei programmi di sviluppo a valere sull'articolo 1-*ter* del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione».

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Visto in particolare l'art. 1-*ter* del citato decreto-legge riguardante l'istituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un apposito «Fondo per lo sviluppo» per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle situazioni individuate ai sensi dell'art. 1 dello stesso decreto-legge di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione industriale, nonché per promuovere azioni di sviluppo a livello locale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773, registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1995, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 65, con il quale vengono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo;

Visto l'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il quale per l'esame e l'istruttoria dei programmi ammissibili al contributo il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si avvale di una apposita struttura tecnica;

Visto l'art. 4 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri secondo il quale i programmi devono essere approvati sulla base delle proposte formulate dalla struttura tecnica, determinando contemporaneamente per ciascuno di essi il contributo a carico del Fondo, la cui erogazione è subordinata, alla stipula di apposita convenzione;

Visti i decreti ministeriali 8 e 16 novembre 1995, 17 novembre 1997 relativi alle nomine dei membri della struttura tecnica composta da funzionari del Ministero del lavoro e previdenza sociale, del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del tesoro;

Visti i criteri di valutazione approvati con nota 23 novembre 1995 individuati alla stregua dei parametri di cui all'art. 3, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994;

Visti i criteri di priorità di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 773/1994;

Considerate le proposte formulate dalla citata struttura tecnica con la relazione del 25 novembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i programmi di sviluppo e per ciascuno di essi è determinato il contributo a carico del Fondo per lo sviluppo, come da tabella allegata.

Art. 2.

L'erogazione dei contributi è subordinata alla stipula con i soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi, di apposite convenzioni redatte ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773.

Art. 3.

Nella convenzione di cui all'art. 1 del presente decreto saranno definite le modalità di certificazione dei dati forniti dal soggetto responsabile dell'attuazione del programma, relativi alle condizioni di fattibilità ed alla congruità dei costi.

Ove non risultassero giustificati gli importi specifici, si provvederà con successivo provvedimento a rideterminare i contributi assegnati di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto verrà inviato alla Ragioneria centrale per il visto di competenza.

Roma, 24 dicembre 1997

Il Ministro: TREU

ALLEGATO

Contributi Fondo sviluppo (art 1-ter L 236/93) - 2ª Fase

(in miliardi di lire)

AREA / SOGGETTO	Contributo richiesto	1ª istruttoria	2ª istruttoria					3ª istruttoria		Contributo proposto
Montalto di Castro / SPAL	15,380	15,380	A	-	A	80%	12,304	80%	9,843	7,053
Taranto / Taranto Sviluppo	20,680	20,680	A	A	A	100%	20,680	100%	20,680	14,817
Nuoro / Centro Servizi Sardegna Europa	9,1336	9,1336	A	A	-	80%	7,307	100%	7,307	5,235
Provincia di Milano / Agenzia Sviluppo Nord Milano	93,975	30,000	A	-	A	80%	24,000	80%	19,200	13,757
Lucca / Lucense S.p.A.	0,533	0,533	A	-	A	80%	0,426	80%	0,341	0,244
Arese - Rho - Milano / CRAA a.r.l.	38,400	30,000	A	A	A	100%	30,000	80%	24,000	17,196
Nocera inferiore (SA) / Salerno Sviluppo	11,620	11,620	A	A	A	100%	11,620	100%	11,620	8,326
Savona / I.P.S Insediamento Produttivo Savonese	15,650	15,650	A	A	A	100%	15,650	80%	12,520	8,970
Arezzo - Firenze / Valdarno Sviluppo	112,900	27,950	A	-	A	80%	22,360	80%	17,888	12,817
Siracusa / CO.SVI.S S.p.A.	8,000	8,000	A	A	A	100%	8,000	100%	8,000	5,732
Avellino - Benevento - Salerno / V.I.L.A. S.r.l.	13,2871	13,2871	A	A	-	80%	10,630	100%	10,630	7,616
Catania / Catania Sviluppo S.p.A.	23,686	23,686	A	A	-	80%	18,949	100%	18,949	13,577
Sassari / Società Consortile p.a. PROMIN	27,350	21,000	A	A	A	100%	21,000	100%	21,000	15,046
Terni / BIC	36,780	30,000	A	A	A	100%	30,000	80%	24,000	17,196
Massa Carrara / Cons. Zona Ind.le Apuana "Ex Resine"	5,130	5,130	A	A	-	80%	4,104	80%	3,283	2,352
Brescia (Val Camonica) / SECAS S.p.a.	22,800	22,800	A	-	A	80%	18,240	80%	14,592	10,455
Lucca / Cons. Zona Ind.le Apuana "Il Portone"	20,300	20,300	A	-	-	60%	12,180	80%	9,744	6,981
Lucca / Cons. Zona Ind.le Apuana "Le Bocchette"	4,570	4,570	A	-	-	60%	2,742	80%	2,194	1,572
Caserta / Soc. Cons. Sviluppo Volturno Nord S.p.a.	17,987	17,987	A	A	-	80%	14,390	100%	14,390	10,310
Pescara / Abruzzo Sviluppo	6,100	6,100	A	A	-	80%	4,880	80%	3,904	2,797
Venezia / Promomarghera	38,500	17,675	A	A	A	100%	17,675	80%	14,140	10,131
Vercelli / Nordind	31,710	25,647	A	-	-	60%	15,388	80%	12,311	8,820
Latina / Promozione Sviluppo	18,656	18,656	A	-	A	80%	14,925	80%	11,940	8,555
Grosseto / Grosseto Sviluppo S.p.a.	57,854	3,698	A	A	A	100%	3,698	80%	2,958	2,120
Crotone / Crotone Sviluppo	1,875	1,875	A	A	A	100%	1,875	100%	1,875	1,875
Foggia / Manfredonia Sviluppo	1,000	1,000	A	A	A	100%	1,000	100%	1,000	1,000
Totale	653,857	402,358					344,022		298,308	214,550

98A1331

DECRETO 5 febbraio 1998.

Annullamento del decreto direttoriale 12 dicembre 1997 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa Pluri-Coop S.r.l.», in Vecchiano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto direttoriale in data 12 dicembre 1997 con il quale la società cooperativa «Cooperativa Pluri-Coop S.r.l.», con sede in Vecchiano (Pisa), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed il rag. Fabrizio Gasperini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 7 gennaio 1998, con il quale il commissario liquidatore ha fatto presente che la cooperativa suddetta è stata dichiarata fallita con sentenza n. 57/97 - fall. 47/97 del 6-23 maggio 1997 dal tribunale di Pisa, in data, quindi, antecedente al decreto direttoriale sopracitato;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto direttoriale 12 dicembre 1997;

Decreta:

Il decreto direttoriale 12 dicembre 1997 con il quale la società cooperativa «Cooperativa Pluri-Coop S.r.l.» con sede in Vecchiano (Pisa), costituita per rogito notaio dott. Umberto Mario Ciampi in data 5 giugno 1987, repertorio n. 164053, è stata posta il liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2540 del codice civile e art. 194 e seguenti del regio decreto 13 marzo 1942, n. 267, e il rag. Fabrizio Gasperini, nato a Cascina (Pisa) il 25 luglio 1949, ne è stato nominato commissario liquidatore, è annullano.

Roma, 5 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1332

DECRETO 5 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia IX Febbraio - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ivrea, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 10 ottobre 1997, con la quale il tribunale di Ivrea (Torino) ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa edilizia IX Febbraio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ivrea (Torino);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderiva, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa edilizia IX Febbraio - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito notaio dott. Ezio Liore in data 25 settembre 1979, repertorio n. 17962, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì il 4 agosto 1968 e residente in Cascinette d'Ivrea (Torino), con studio in via Cernaia n. 27, Torino, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1333

DECRETO 5 febbraio 1998.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Astrid - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Ivrea, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 25 settembre 1997, con la quale il tribunale di Ivrea (Torino) ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Astrid - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Ivrea (Torino);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderiva, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Astrid - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Ivrea (Torino), costituita per rogito notaio dott. Francesco Presbitero in data 20 giugno 1980, repertorio n. 106.836/29.438, e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Dario Quaccia, nato il 18 novembre 1960 ad Ivrea (Torino) e residente in Settimo Vittone (Torino), con studio in Ivrea (Torino), in via De Gasperi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A1334

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 13 febbraio 1998.

Rimborso anticipato della quinta tranche, di importo pari a 1.000 milioni di Ecu, relativa al prestito obbligazionario della Repubblica italiana per un ammontare nominale pari a 5.000 milioni di Ecu, della durata di cinque anni.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali.

Visto il secondo comma dellart. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con propri decreti il Ministro del tesoro può procedere al rimborso anticipato dei titoli emessi;

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, come sostituito dall'art. 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in virtù del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni di mercato, può procedere alla ristrutturazione dei propri debiti esteri;

Visto il decreto ministeriale n. 593489 del 10 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1995, con il quale il Tesoro è stato autorizzato a contrarre, con un consorzio di banche nazionali ed estere, un prestito internazionale dell'importo fino a 5 miliardi di ECU, della durata di cinque anni, al tasso di interesse pari al «London Interbank Offered Rate (LIBOR) per depositi in ECU più un margine dello 0,08%;

Visto, in particolare, l'art. 2, terzo comma, del predetto decreto ministeriale del 10 aprile 1995, per effetto del quale il Tesoro ha la facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, ogni singola tranche del prestito;

Visto il contratto stipulato in data 11 aprile 1995 tra il Tesoro ed un consorzio di banche cooordinato dalla Morgan Guaranty Trust Company of New York, che disciplina i termini e condizioni del prestito, nonché tutti i rapporti derivanti dall'accensione del prestito medesimo, prevedendo fra l'altro che la notizia relativa al rimborso anticipato parziale o totale del prestito venga comunicata alla Morgan Guaranty Trust Company of New York cinque giorni lavorativi antecedenti la scadenza del periodo di computo degli interessi;

Visto il decreto n. 594310 dell'8 settembre 1995, con il quale è stato accertato che il suddetto prestito è costituito da cinque tranches, di importo pari a 1 miliardo di ECU ciascuna, definendone - fra l'altro - le date di pagamento degli interessi;

Visto, in particolare l'art. 3, secondo comma, del su menzionato decreto del 10 aprile 1995, che dà facoltà al Tesoro di optare, per il pagamento degli interessi, per periodi di computo di varia durata;

Considerato che con decreto ministeriale n. 179565 del 9 luglio 1997, si è provveduto ad optare, ai fini del pagamento degli interessi, per un periodo di computo semestrale, e che, di conseguenza, tale periodo avrà scadenza il 23 febbraio 1998 in relazione alla quinta tranche del prestito suddetto;

Visto il decreto ministeriale n. 594398 del 2 ottobre 1995, con il quale sono stati regolati i rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, relativamente al servizio finanziario del prestito su menzionato;

Attesa l'opportunità di procedere al rimborso anticipato della quinta tranche, alla scadenza del 23 febbraio 1998, relativa al predetto prestito, per l'intero importo pari a 1.000 milioni di ECU, al fine distribuire in maniera più conveniente, nel corso dei prossimi anni, la spesa per interessi e rimborso di capitale del debito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 10 aprile 1995, e relativo contratto stipulato in data 11 aprile 1995, entrambi citati in premessa, il Tesoro provvederà, il 23 febbraio 1998, al rimborso anticipato della quinta tranche del prestito, di cui al medesimo decreto ministeriale, per un importo pari a 1.000 milioni di ECU.

Il rimborso verrà effettuato alla pari.

Art. 2.

Il Tesoro provvederà a dare notizia alla Morgan Guaranty Trust Company of New York della volontà di esercitare l'opzione di rimborso anticipato, mediante comunicazione scritta ed inviata cinque giorni lavorativi antecedenti la data del 23 febbraio 1998, così come previsto dal contratto disciplinante il prestito, più volte citato.

Art. 3.

Il rimborso del capitale nominale della quinta tranche del prestito, farà carico al capitolo 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998.

Le modalità per il pagamento restano quelle definite nel decreto ministeriale del 2 ottobre 1995, citato nelle premesse.

Art. 4.

Alla Morgan Guaranty Trust Company of New York, in qualità di Fiscal Agent, così come previsto dagli accordi, in premessa menzionati, è affidata l'esecuzione delle operazioni relative all'annullamento dei certificati rappresentativi dell'insieme dei titoli spettanti ai singoli beneficiari della tranche del prestito in parola, così come disposto dall'art. 4 del citato decreto del 10 aprile 1995.

Di dette operazioni il Fiscal Agent darà comunicazione al Tesoro, entro e non oltre la prevista data di rimborso, e provvederà alla restituzione dei predetti titoli e cedole, debitamente annullati.

Art. 5.

Il Tesoro provvederà altresì al pagamento degli interessi maturati alla suddetta scadenza del 23 febbraio 1998, così come previsto dall'art. 3 del decreto n. 593489 del 10 aprile 1995, in premessa richiamato; tale importo farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in corso.

Art. 6.

Il prof. Mario Draghi, direttore generale del Tesoro, il dott. Francesco Bilotti, dirigente superiore e il dott. Augusto Moscatelli, primo dirigente, sono delegati disgiuntamente a firmare gli atti relativi agli adempimenti della presente operazione.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A1327

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 febbraio 1998.

Codice di identificazione del lotto di produzione delle conserve alimentari vegetali relativo all'anno 1998.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in particolare l'art. 13, comma 8, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può stabilire le modalità di indicazione del lotto per i prodotti alimentari sottoposti a particolari controlli previsti dalle norme comunitarie;

Ritenuta la necessità di determinare una dicitura uniforme per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli confezionati nell'anno 1998 che usufruiscono di aiuti comunitari;

Decreta:

Art. 1.

1. La dicitura per la identificazione del lotto, previsto dall'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, delle conserve alimentari di origine vegetale, confezionate nell'anno 1998, è costituita dalla lettera H seguita dal numero relativo al giorno dell'anno (1-365), nel caso di lotto giornaliero.

2. Nel caso di lotti relativi a periodi di durata inferiore alla giornata lavorativa, la dicitura di cui al comma 1 è completata con l'indicazione di un'altra lettera alfabetica da riportare dopo l'indicazione del numero relativo al giorno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1998

Il Ministro: BERSANI

98A1301

DECRETO 16 febbraio 1998.

Differimento del termine finale di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il primo bando semestrale del 1998 e la fissazione dei termini di presentazione delle domande di agevolazione validi per il secondo bando semestrale del 1998.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319, che ha modificato ed integrato il richiamato decreto ministeriale n. 527/1995 con effetto dalle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1997;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 527/1995, come modificato ed integrato dal decreto ministeriale n. 319/1997, che prevede che le risorse finanziarie di ciascun anno siano suddivise in due quote uguali e vengano attribuite attraverso due bandi di presentazione delle domande i cui termini sono fissati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il proprio decreto del 19 dicembre 1997 con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande per il primo bando semestrale del 1998 dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della circolare ministeriale n. 234363 del 20 novembre 1997 al 28 febbraio 1998;

Considerato che, a seguito delle recenti modifiche al regime di tassazione del contributo in c/capitale, introdotte dall'art. 21 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si è reso necessario adeguare, successivamente all'apertura dei termini di presentazione delle domande di agevolazione e con una circolare in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il sistema convenzionale di determinazione delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto;

Ritenuto opportuno garantire alle imprese interessate un adeguato periodo di tempo per condurre i necessari approfondimenti in merito a detto nuovo sistema, necessari per la predisposizione di un corretto piano finanziario di copertura degli investimenti;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, differire i termini di presentazione delle domande per il primo bando semestrale del 1998 in misura congrua per le finalità e le esigenze sopra indicate e fissare, al contempo, al fine di fornire la necessaria certezza operativa, quelli relativi al secondo bando dello stesso anno, senza determinare un'eccessiva sovrapposizione dei tempi relativi ai due bandi;

Considerato che il citato art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni prevede, inoltre, che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'anno cui si riferiscono le risorse, possa modificare, con proprio decreto, le predette modalità di ripartizione dei fondi, assegnando, in particolare, le disponibilità medesime attraverso un unico bando;

Considerato che il CIPE non ha ancora provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie per la concessione delle agevolazioni a valere sulla legge n. 488/1992 per il 1998;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine finale di presentazione delle domande di agevolazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il primo bando semestrale del 1998, già fissato al 28 febbraio 1998 con decreto ministeriale del 19 dicembre 1997, è differito al 16 marzo 1998.

2. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni, i termini di presentazione delle domande di agevolazione validi per il secondo bando semestrale del 1998 sono fissati dal 1° al 30 giugno 1998.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 1998

Il Ministro: BERSANI

98A1347

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 3 febbraio 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del battello di emergenza denominato «MOB R4.9», fabbricato dalla società Umoe Schat-Harding A.S. (Norvegia).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 30 e 47 del cap. III, della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74(83)), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54(66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza della società Taimar s.a.s. con sede Milano, viale Evaristo Stefini, 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il battello di emergenza denominato «MOB R4.9»;

Vista la nota in data 27 gennaio 1997 della società Umoe Schat-Harding A.S. con sede a Rosendal (Norvegia), con la quale ha nominato quale proprio rappresentante per l'Italia la società Taimar s.a.s. con sede in Milano, viale Evaristo Stefini, 3;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal registro italiano navale hanno avuto esito positivo, come da rapporto n. 97 DG 17 TA, in data 3 ottobre 1997, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il battello di emergenza denominato «MOB R4.9», fabbricato dalla società Umoe Schat-Harding A.S. (Norvegia) della quale è rappresentante in Italia la società Taimar sopracitata.

Il predetto battello d'emergenza dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del battello d'emergenza: «MOB R4.9»;

data di fabbricazione;

numero di serie;

capacità massima 6 (sei) persone;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della Solas 74(83) e risoluzione IMO A. 689(17);

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore del battello d'emergenza dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della Solas 74(83), come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata, della sezione 5, parte II, della risoluzione IMO A. 689(17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A1302

DECRETO 3 febbraio 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della gru per battelli di emergenza e zattere di salvataggio denominata «RLC 21/3.5», fabbricato dalla società M.E.P. S.r.l., di Verona.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 48.1 e 48.6 del cap. III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea Imo il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista la domanda in data 4 novembre 1997 della società M.E.P. Pellegrini Marine Equipments S.r.l., con sede in Verona in via Torricelli, 2/A, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la gru tipo «RLC 21/3.5» per battelli di emergenza e zattere di salvataggio;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal registro italiano navale - direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo, come da relazione tecnica trasmessa con foglio STR/041757/GCO in data 23 ottobre 1997;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata «tipo approvato» la gru tipo «RLC 21/3.5» per battello di emergenza e zattera di salvataggio, fabbricata dal cantiere navale Greben con sede in Vela Luka (Croazia), del quale è rappresentante in Italia la società Pellegrini Marine Equipments S.r.l. sopracitata.

La predetta gru dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale della gru: «RLC 21/3.5»;

carico di lavoro totale (CL = 21kN);

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della Solas 74(83) e risoluzione IMO A. 689(17);

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della gru dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della Solas 74, come emendata.

La predetta gru è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.1 del cap. III della convenzione sopracitata e della sezione 6 della parte II della risoluzione IMO A. 689(17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A1303

DECRETO 3 febbraio 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del verricello elettrico per zattere di salvataggio e battelli d'emergenza denominato «04-03» fabbricato dalla società Ned-Neck Marine b.v., con sede in Olanda.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 48.1 e 48.6 del cap. III, parte c, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 17 dicembre 1997, della ditta Ital-Pro.Ra.Mar., con sede Genova, via Ponte Reale, 1/19, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il verricello elettrico per zattere di salvataggio e battelli d'emergenza denominato «04-03»;

Vista la nota in data 1° febbraio 1997 della società Ned-Neck Marine b.v. con sede in Olanda, con la quale ha nominato quale proprio rappresentante per l'Italia la società Ital - Pro.Ra.Mar. S.r.l. con sede in Genova, via Ponte Reale, 1/19;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica, in data 4 dicembre 1997, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il verricello elettrico per zattere di salvataggio e battelli d'emergenza denominato «03-04» fabbricato dalla società Ned-Neck Marine b.v. con sede in Olanda della quale è rappresentante in Italia la società Ital - Pro.Ra.Mar. S.r.l. sopracitata.

Il predetto verricello elettrico per zattere di salvataggio e battelli d'emergenza dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa. Nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del verricello elettrico per zattere di salvataggio e battelli d'emergenza: «04-03»;

carico massimo di lavoro: (CL = 21kN);

velocità massima di ammainata: (V = 42 m/min);

velocità di recupero: (V = 21 m/min);

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della Solas 74(83) e risoluzione IMO A 689(17);

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante del verricello elettrico dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III di detta convenzione Solas 74(83), come emendata.

Il predetto verricello elettrico per zattere di salvataggio e battelli d'emergenza è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.2 del cap. III della convenzione Solas 74(83) dalle norme Rina per la costruzione ed il collaudo dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A1304

DECRETO 3 febbraio 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della gru per zattere di salvataggio denominata «SCM 21-4L», fabbricata dalla società Ned-Neck Marine b.v., con sede in Olanda.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 48.6 del cap. III, parte C, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 17 dicembre 1997, della ditta Ital-Pro.Ra.Mar., con sede in Genova, via Ponte Reale, 1/19, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la gru per zattere di salvataggio denominata «SCM 21-4L»;

Vista la nota in data 1° febbraio 1997 della società Ned-Neck Marine b.v. con sede in Olanda, con la quale ha nominato quale proprio rappresentante per l'Italia la società Ital - Pro.Ra.Mar. S.r.l. con sede in Genova, via Ponte Reale, 1/19;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica, in data 4 dicembre 1997, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la gru per zattere di salvataggio denominata «SCM 21-4L», fabbricata dalla società Ned-Neck Marine b.v. con sede in Olanda della quale è rappresentante in Italia la società Ital - Pro.Ra.-Mar. S.r.l. sopracitata.

La predetta gru per zattere di salvataggio dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa. Nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della gru per zattere di salvataggio «SCM 21-4L»;

carico massimo di lavoro: (CL = 21kN);

marchio: «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della Solas 74(83) e risoluzione IMO A. 689(17);

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della gru dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III di detta convenzione Solas 74(83), come emendata.

La predetta gru per zattere di salvataggio è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 48.6 del cap. III della convenzione Solas 74(83), e dalle norme Rina per la costruzione ed il collaudo dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A1305

DECRETO 3 febbraio 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della gru per battelli d'emergenza denominata «SCH10/4», fabbricata dalla società Ned-Neck Marine b.v., con sede in Olanda.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 48.6 del cap. III, parte C, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 17 dicembre 1997, della ditta Ital - Pro.Ra.Mar., con sede in Genova, via Ponte Reale, 1/19, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la gru per battelli d'emergenza denominata «SCH10/4»;

Vista la nota in data 1° febbraio 1997 della società Ned-Neck Marine b.v. con sede in Olanda, con la quale ha nominato quale proprio rappresentante per l'Italia la società Ital - Pro.Ra.Mar. S.r.l. con sede in Genova, via Ponte Reale, 1/19;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica, in data 4 dicembre 1997, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la gru per battelli d'emergenza denominata «SCH10/4», fabbricata dalla società Ned-Neck Marine b.v. con sede in Olanda della quale è rappresentante in Italia la società Ital - Pro.Ra. Mar. S.r.l. sopracitata.

La predetta gru per battelli d'emergenza dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa. Nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della gru per battelli d'emergenza «SCH10/4»;

carico massimo di lavoro: (CL = 9,81kN);

marchio: «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della Solas 74(83) e risoluzione IMO A. 689(17);

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della gru dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III di detta convenzione Solas 74(83), come emendata.

La predetta gru per battelli d'emergenza è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 48.6 del cap. III della convenzione Solas 74(83), e dalle norme Rina per la costruzione ed il collaudo dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A1306

DECRETO 3 febbraio 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della gru per battelli di emergenza e zattere di salvataggio denominata «SPMOB-SRR 350°/4.0/21-12E», fabbricata dalla società Umoe Schat-Harding A.S., di Rosendal (Norvegia).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 48.1 e 48.6 del cap. III, parte C, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991 e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54(66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 12 novembre 1997, della società Taimar s.a.s. con sede in Milano, viale Evaristo Stefini, 3, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la gru per zattere di salvataggio e battelli di emergenza denominata «SPMOB-SRR 350°/4.0/21-12E»;

Vista la nota in data 27 gennaio 1997 della società Umoe Schat-Harding A.S. con sede a Rosendal (Norvegia), con la quale ha nominato quale proprio rappresentante per l'Italia la società Taimar s.a.s. con sede in Milano, viale Evaristo Stefini, 3;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo, come da relazione tecnica, in data 21 ottobre 1997, trasmessa in allegata alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» la gru per zattere di salvataggio e battelli di emergenza denominata «SPMOB-SRR 350°/4.0/21-12E», fabbricata dalla società Umoe Schat-Harding A.S. con sede a Rosendal (Norvegia) della quale è rappresentante in Italia la società Taimar s.a.s sopracitata.

La predetta gru per zattere di salvataggio e battelli di emergenza dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa. Nessuna modifica potà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della gru per zattere di salvataggio e battelli di emergenza: «SPMOB-SRR 350°/4.0/21-12E»;

carico massimo di lavoro: (CL = 21kN);

marchio: «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della Solas 74(83) e risoluzione IMO A. 689(17);

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della gru dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III di detta convenzione Solas 74(83), come emendata.

La predetta gru per zattere di salvataggio e battelli di emergenza è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 e 48.1 del cap. III della convenzione Solas 74(83), dalle norme Rina per la costruzione ed il collaudo dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A1307

DECRETO 3 febbraio 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» della gru per battelli di emergenza denominata «SAR1-R/C-L», fabbricata dalla ditta M.E.P. - Pellegrini Marine Equipments, di Verona.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 48.1 del cap. III, parte C, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991, e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 3 dicembre 1997, della ditta M.E.P. - Pellegrini Marine Equipments, con sede in Verona in via Torricelli, 2/A, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per la gru per battelli d'emergenza denominata «SAR1-R/C-L»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica, in data 24 novembre 1997, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «tipo approvato» la gru per battelli d'emergenza denominata «SAR1-R/C-L», fabbricata dalla ditta M.E.P. - Pellegrini Marine Equipments, sopracitata.

La predetta gru per battelli d'emergenza dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa. Nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale della gru: «SAR1-R/C-L»;

carico massimo di lavoro: (CL = 11,78kN);

marchio: «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della Solas 74(83) e risoluzione IMO A. 689(17);

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della gru dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III di detta convenzione Solas 74(83), come emendata.

La predetta gru per battelli d'emergenza è soggetta alle verifiche e ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.1 del cap. III della convenzione Solas 74(83), e dalle norme Rina per la costruzione ed il collaudo dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A1308

DECRETO 3 febbraio 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del salvagente anulare denominato «Mod. 2243901», fabbricato dalla ditta Osculati, di Segrate.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di appa-

recchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 31 del cap. III, parte C, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991, e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 29 novembre 1997, della ditta Osculati S.p.a., con sede in Segrate (Milano), via Pacinotti, 12, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il salvagente anulare denominato «Mod. 2243901»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 97 DG 108 TA, in data 24 novembre 1997, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il salvagente anulare denominato «Mod. 2243901», fabbricato dalla ditta Osculati S.p.a. sopracitata.

Il predetto salvagente anulare dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa. Nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del salvagente anulare: «Mod. 2243901»;

numero di identificazione o lotto di produzione;

altezza massima d'impiego: 40 m;

massa inferiore a 4 kg;

marchio: «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della Solas 74(83) e risoluzione IMO A. 689(17);

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore del salvagente anulare dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III della Solas 74(83), come emendata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata e della sezione 1 e 3.1, parte II, della risoluzione IMO A. 689(17) e dalle norme Rina per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A1309

DECRETO 3 febbraio 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» del salvagente anulare denominato «Mod. 2243902», fabbricato dalla ditta Osculati, di Segrate.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Vista la regola 31 del cap. III, parte C, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991, e successivi emendamenti quale la risoluzione MSC 54 (66);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificata dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;

Vista l'istanza, in data 29 novembre 1997, della ditta Osculati S.p.a., con sede in Segrate (Milano), via Pacinotti, 12, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato» per il salvagente anulare denominato «Mod. 2243902»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 97 DG 108 TA, in data 24 novembre 1997, trasmesso in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il salvagente anulare denominato «Mod. 2243902», fabbricato dalla ditta Osculati S.p.a. sopracitata.

Il predetto salvagente anulare dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa. Nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante;

denominazione commerciale del salvagente anulare: «Mod. 2243902»;

numero di identificazione o lotto di produzione;

altezza massima d'impiego: 40 m;

massa inferiore a 4 kg;

marchio: «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della Solas 74(83) e risoluzione IMO A. 689(17);

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fornitore del salvagente anulare dovrà fornire all'acquirente le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalla regola 51 e 52 del cap. III della Solas 74(83), come emandata.

Il predetto materiale è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata e dalla sezione 1 e 3.1, parte II, della risoluzione IMO A. 689(17) e dalle norme RINA per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A1310

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 17 febbraio 1998.

Modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame e per l'applicazione del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte;

Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1993, n. 569, recante il regolamento di esecuzione della legge 26 novembre 1992, n. 468;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 1997, n. 81, recante misure straordinarie per la crisi del settore lattiero-caseario;

Visto il decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, in legge 3 luglio 1997, n. 204, contenente disposizioni urgenti in materia di quote latte;

Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito in legge 16 luglio 1997, n. 228, che all'art. 6 autorizza il Ministro della sanità a disporre una rilevazione straordinaria di tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, concernente misure urgenti in materia di accertamento della produzione lattiera;

Visto in particolare, l'art. 2, comma 10, del citato decreto-legge che prevede che con decreto del Ministro per le politiche agricole sono disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame;

Vista la legge n. 5 del 27 gennaio 1998 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, concernente «misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera»;

Ritenuta la necessità di modificare ed integrare il decreto ministeriale 16 gennaio 1998 recante «modalità per lo svolgimento degli accertamenti in materia di produzione lattiera», ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, in ragione delle modificazioni introdotte con la predetta legge di conversione;

Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del citato decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, espressa nella seduta del 17 febbraio 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. L'A.I.M.A., ai fini delle comunicazioni individuali di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, si attiene al principio in base al quale per «numero di vacche accertato» si intende il minor numero di capi tra quello risultante dal modello L1 e quello rilevato dalle ASL in occasione della rilevazione straordinaria di cui al decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito in legge 16 luglio 1997, n. 228, in assenza di riscontro, con la predetta rilevazione straordinaria, il modello L1 si assimila alla fattispecie di cui al comma 2, lettera *b)*. Al fine di fornire tale riscontro, l'AIMA tiene conto dei dati delle schede informatizzate relative alla rilevazione straordinaria predetta fatte pervenire da parte del Ministro della sanità entro la data di pubblicazione del presente decreto.

2. L'A.I.M.A. nell'effettuare le comunicazioni di cui al comma 1, per quanto attiene la determinazione dei quantitativi prodotti e commercializzati nei periodi 1995/96 e 1996/97, segnala agli interessati le seguenti modalità di trattamento delle anomalie dichiarative riscontrate nelle dichiarazioni:

a) *modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori:*

la produzione viene assunta uguale a zero nei casi in cui il produttore o l'acquirente non abbiano firmato una qualsiasi delle pagine costituenti il modello L1;

b) *modelli L1 senza indicazione del numero di capi o con capi indicati uguali a zero:*

la produzione viene assunta uguale a zero nei casi in cui il numero di vacche, accertato ai sensi del comma 1, risulti uguale a zero;

c) *modelli L1 con produzione incompatibile con il numero delle vacche:*

qualora la produzione dichiarata nel modello L1 superi di oltre il 20% la potenzialità produttiva della stalla, ottenuta moltiplicando il numero di vacche accertato ai sensi del comma 1 per la media produttiva provinciale A.I.A., viene assunto come quantitativo determinato, la predetta potenzialità produttiva;

d) *contratti anomali:*

1) la Commissione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, verifica l'eventuale natura fittizia o comunque illecita dei contratti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del citato decreto-legge n. 411/1997; a seguito di tale esame trasmette all'A.I.M.A. la relazione ai fini della determinazione dei quantitativi commercializzati che devono essere imputati ai soggetti interessati.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2, penultimo periodo del suddetto decreto-legge n. 411/1997, così come modificato dalla legge di conversione n. 5 del 27 gennaio 1998, l'A.I.M.A. esamina i contratti pervenuti alla predetta Commissione dopo il termine prescritto dallo stesso art. 2, comma 2, ed entro la data della presentazione della relazione suddetta nel rispetto di tutti i criteri già adottati dalla Commissione predetta;

2) l'A.I.M.A. invia alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano competenti per territorio un verbale per ciascun «contratto anomalo» verificato, nel quale siano chiaramente indicati gli elementi su cui si è basata per dichiarare la natura fittizia o illecita dei singoli contratti;

e) *altre casistiche:*

1) la produzione viene assunta uguale a zero nei casi in cui errori o mancanze di identificativi fiscali validi non consentano di ricondurre inequivocabilmente la produzione dichiarata con il modello L1 ad una azienda;

2) per le aziende titolari di premi per vacche nutrici il quantitativo di latte prodotto e commercializzato in un determinato periodo è calcolato sulla base del numero di vacche accertato ai sensi del punto 1, diminuito del numero di vacche appartenenti alle razze da latte di cui al regolamento (CEE) n. 2066/92, ammesse al premio per vacche nutrici per il periodo medesimo, secondo le modalità di cui alla lettera c).

3. L'azzeramento di cui alle lettere precedenti delle produzioni dichiarate in assenza di ricorso di riesame, di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411 comporta, per il produttore interessato, l'applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 23 dicembre 1993, con conseguente revoca della quota posseduta, con effetto dal periodo successivo a quello cui la revoca si riferisce. La riduzione della produzione è valutata ai fini dell'applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569 del 23 dicembre 1993.

Art. 2.

1. Le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, sono effettuate dall'A.I.M.A. tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

2. I dati contenuti nelle notifiche individuali di cui al precedente comma vengono altresì comunicati dall'A.I.M.A. alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, entro gli stessi termini, secondo modalità tecniche che saranno concordate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano con l'A.I.M.A. stessa.

3. Le comunicazioni individuali restituite al mittente sono trasmesse a cura dell'A.I.M.A. alle competenti regioni e province autonome di Trento e Bolzano per un nuovo inoltro a seguito delle ulteriori necessarie verifiche.

Art. 3.

1. I ricorsi di riesame di cui all'art. 2, comma 6, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, devono, a pena di irricevibilità, essere presentati alla regione od alla provincia autonoma in cui è ubicata l'azienda, nonché all'A.I.M.A., esclusivamente attraverso il modulo allegato in fac-simile al presente decreto che sarà fornito dall'A.I.M.A. unitamente alle comunicazioni di cui al precedente art. 2. La mancata presentazione dei ricorsi di riesame rendono definitive le determinazioni dell'A.I.M.A. notificate ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411.

Nell'ipotesi di ricorsi di riesame per le fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettera *d)*, del presente decreto e qualora le aziende zootecniche siano ubicate in regioni diverse, la competenza per il riesame è della regione nella quale è ubicata l'azienda dell'allevatore a cui è imputata la produzione.

2. Ai predetti ricorsi inviati in originale e in bollo alle regioni e province autonome deve essere allegata almeno la documentazione indicata al successivo art. 4.

3. I ricorsi saranno istruiti dalle regioni o province autonome le quali, a tal fine, possono costituire apposite commissioni.

Delle predette commissioni può far parte un veterinario della ASL competente per territorio o del servizio veterinario regionale.

4. A seguito dell'istruttoria eseguita, le regioni e le province autonome di cui al precedente comma convocano i produttori ricorrenti e, ove necessario, ogni altra parte interessata, per l'esame di merito in contraddittorio. Al termine del contraddittorio è redatto, a cura delle regioni o delle province autonome, un verbale che deve essere controfirmato dal ricorrente.

5. Il verbale di cui al precedente comma, debitamente motivato, costituisce accertamento definitivo dei quantitativi prodotti e commercializzati nei periodi 1995/96 e 1996/97, nonché dei quantitativi di riferimento individuali spettanti a ciascun produttore per i periodi 1995/96, 1996/97 e 1997/98.

Avverso tale decisione motivata è ammissibile soltanto il ricorso in sede giurisdizionale.

6. Qualora il produttore non si presenti alla convocazione in contraddittorio o si rifiuti di firmare il ver-

bale, vengono definitivamente assunti come validi i quantitativi determinati dalle regioni o dalle province autonome, sulla base degli elementi di cui dispongono.

Art. 4.

1. I ricorsi di cui al precedente art. 3 devono essere corredati dalla documentazione elencata per ciascuna delle casistiche di seguito specificate:

a) *modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme dichiarate apocrife:*

1) copia della dichiarazione di contestazione, ove prodotta;

2) copia delle fatture relative ai conferimenti eseguiti nel periodo oggetto di contestazione o copia del registro dei corrispettivi o copia del libretto di stalla vidimato IVA;

3) copia del registro di stalla, qualora previsto.

Qualora il produttore confermi i dati contenuti nel modello L1, validandoli con la propria firma, verranno definitivamente assunti come validi i dati dichiarati nei modelli L1 fatti salvi gli accertamenti relativi alle altre fattispecie.

Qualora il produttore attesti la validità di dati diversi da quelli dichiarati nei modelli L1, gli stessi vengono assunti come validi in sede di verbale fatti salvi gli accertamenti relativi alle altre fattispecie. Le regioni e province autonome procedono nei confronti dell'acquirente ai sensi della normativa vigente.

Qualora i nuovi elementi probatori addotti dal produttore comportino la modifica della consistenza zootecnica accertata in base alla rilevazione straordinaria di cui alla legge n. 228/1997, la regione o la provincia autonoma procede alla verifica della compatibilità della produzione dichiarata con il modello L1 rispetto alla reale consistenza zootecnica, secondo le modalità di cui al successivo punto c);

b) *modelli L1 senza indicazione del numero di capi o con indicazione di capi «zero»:*

1) copia della dichiarazione di contestazione, ove prodotta;

2) copia delle fatture relative ai conferimenti eseguiti nei periodi oggetto di contestazione o copia del registro dei corrispettivi o copia del libretto di stalla vidimato IVA;

3) copia del registro di stalla, qualora previsto;

4) documentazione relativa alla compravendita di vacche lattifere.

In sede di contraddittorio, la regione o la provincia autonoma accerta la reale consistenza zootecnica dell'azienda nei periodi di riferimento, integrando o modificando, ove necessario, anche i dati risultanti dalla rilevazione straordinaria di cui alla legge n. 228/1997.

La regione o la provincia autonoma, accertato definitivamente il numero delle vacche, procede alla verifica della compatibilità della produzione dichiarata con il modello L1 rispetto alla reale consistenza zootecnica, secondo le modalità di cui al successivo punto c);

c) *modelli L1 con produzione incompatibile con la consistenza zootecnica:*

1) copia della dichiarazione di contestazione, ove prodotta;

2) copia delle fatture relative ai conferimenti eseguiti nei periodi oggetto di contestazione o copia del registro dei corrispettivi o copia del libretto di stalla vidimato IVA;

3) copia del registro di stalla, qualora previsto;

4) documentazione relativa alla compravendita di vacche lattifere;

5) documentazione probatoria degli effettivi livelli produttivi di stalla quali quelli risultanti dai controlli funzionali eseguiti dalle Associazioni provinciali allevatori ai fini della predisposizione dei libri genealogici.

La regione o la provincia autonoma, tenuto conto della documentazione predetta, accerta in via definitiva i quantitativi prodotti e commercializzati nei periodi 1995/96 e 1996/97, nonché la reale consistenza zootecnica dell'azienda nei periodi di riferimento, integrando o modificando, ove necessario, anche i dati risultanti dalla predetta rilevazione straordinaria di cui alla legge n. 228/1997;

d) *contratti di affitto o di comodato di azienda inferiori a sei mesi:*

1) copia del contratto di affitto o di comodato;

2) copia della domanda presentata in applicazione del regolamento CEE n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

3) copia della denuncia per carburante agevolato;

4) prova dell'effettivo pagamento del canone di affitto;

5) certificato catastale dell'intera azienda concessa in affitto ovvero attestazione delle particelle catastali e delle relative superfici;

6) bollette Enel relative al periodo interessato nonché al periodo immediatamente precedente e immediatamente successivo.

Presa visione del verbale di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera *d)*, la regione o la provincia autonoma, accerta che l'affitto o il comodato di azienda è stato esercitato con l'effettivo utilizzo delle produzioni aziendali, nonché con l'effettiva lavorazione dei terreni;

e) *contratti di affitto o di comodato di stalla:*

1) copia del contratto di affitto o di comodato;

2) copia della domanda presentata in applicazione del regolamento CEE n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

3) copia della denuncia per carburante agevolato;

4) bollette Enel relative al periodo interessato nonché al periodo immediatamente precedente e immediatamente successivo.

Presa visione del verbale di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera *d)*, la regione o la provincia autonoma, accerta che l'affitto o il comodato sia stato esercitato con l'effettivo utilizzo delle produzioni aziendali, nonché con l'effettiva lavorazione dei terreni;

f) *contratti di soccida:*

1) copia del contratto di soccida;

2) indicazione dell'ubicazione dell'allevamento;

3) copia dei documenti comprovanti l'attività di amministrazione in rappresentanza dell'impresa comune;

4) copia del documento di accompagnamento del bestiame che comprovi che lo stesso è stato consegnato al soccidario;

5) eventuali contratti di prestazione di lavoro del soccidante;

6) documentazione comprovante la divisione degli utili derivanti dall'accrescimento del bestiame;

7) bollette Enel relative al periodo interessato nonché al periodo immediatamente precedente e immediatamente successivo.

Presa visione del verbale di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera *d)*, la regione o la provincia autonoma, accerta l'avvenuta custodia del bestiame da parte del soccidario, nonché il governo del medesimo.

2. Il ricorrente può allegare al ricorso di cui all'art. 3 ogni ulteriore documentazione ritenuta idonea a sostenere l'istanza presentata.

3. In sede di contraddittorio la regione o la provincia autonoma, può richiedere al ricorrente di produrre gli originali dei documenti allegati in copia ed ogni altra documentazione ritenuta opportuna.

4. Le regioni o le province autonome accertano, in sede di contraddittorio, gli identificativi fiscali al fine di ricondurre le produzioni dichiarate nei modelli L1 alle rispettive aziende.

5. Ai ricorsi presentati da aziende titolari di premi per vacche nutrici si applicano le modalità istruttorie di cui al punto c) del comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

1. Le regioni e province autonome trasmettono progressivamente all'A.I.M.A., con cadenza settimanale e comunque non oltre il termine di cui all'art. 2, comma 8, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, copia dei verbali redatti, ai fini del loro inserimento nel fascicolo personale di ciascun produttore.

2. L'A.I.M.A., sulla base degli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali sono state recapitate le comunicazioni di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, ai singoli produttori, provvede a verificare il rispetto dei termini di cui al comma 5 del citato art. 2 del decreto-legge n. 411/1997. Nel caso in cui da tale verifica risulti il mancato rispetto dei detti termini il ricorso non è preso in considerazione indipendentemente dall'esito della istruttoria effettuata dalle regioni o dalle province autonome.

3. I dati risultanti dai verbali vengono altresì comunicati all'A.I.M.A. dalle regioni e province autonome secondo le modalità tecniche che saranno concordate dalle regioni e province autonome e dall'A.I.M.A. stessa.

Art. 6.

1. Ai fini della verifica dell'omesso invio dei contratti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, come convertito dalla legge n. 5 del 27 gennaio 1998, le regioni e le province autonome richiedono agli acquirenti una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, entro i termini stabiliti dalle regioni stesse, a firma del legale rappresentante dalla quale risulti che i produttori conferenti non hanno consegnato contratti di cui alla disposizione sopra citata.

Art. 7.

1. Il Ministero per le politiche agricole assicura l'attività di coordinamento necessaria ai fini della uniforme applicazione sul territorio nazionale del presente decreto.

Art. 8.

1. Ai fini dell'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota per il periodo 1998/99, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, l'A.I.M.A. determina, con il concorso delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano competenti per territorio, l'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5 della Direttiva CEE 268/75 e successive modificazioni e codificazioni, per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con legge 24 febbraio 1995, n. 46.

2. Ai fini della determinazione della ubicazione aziendale, questa si assume ricadente in un determinato territorio qualora il centro aziendale ed il 50 per cento della S.A.U. siano ricomprese in detto territorio.

3. I quantitativi di riferimento che eventualmente si rendono disponibili a seguito dell'applicazione del precedente comma, confluiscono nella riserva nazionale per essere successivamente ripartiti tra i produttori che hanno subito il taglio della quota B nei bollettini 1995/96 a seguito dell'applicazione della citata legge n. 46/1995.

Il decreto ministeriale 16 gennaio 1998 è sostituito dal presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 1998

Il Ministro: PINTO

D.M. del 17/2/1998 - Allegato

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - 00185 ROMA

All'Assessorato per l'Agricoltura della
Regione ....
(Provincia autonoma)

BOLLO

All'A.I.M.A. - Azienda di Stato per
gli Interventi nel Mercato Agricolo

Modulo per il ricorso di riesame dei dati relativi al regime quote latte comunicati dall'A.I.M.A. ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.L. 1 dicembre 1997, n. 411 convertito nella Legge 27 gennaio 1998, n. 5
Comunicazione A.I.M.A. ricevuta in data ....

Firma del Produttore..

Autocertificazione data ricezione comunicazione A.I.M.A.

PRODUTTORE RICORRENTE (dati prestampati dall'A.I.M.A.)

COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

DOMICILIO DEL PRODUTTORE RICORRENTE (dati prestampati dall'A.I.M.A.)

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO

COMUNE

DATI OGGETTO DEL RICORSO (ART. 2, COMMA 5 e 6, DEL D.L. N. 411/97) - Il ricorrente deve barrare le caselle di interesse

PERIODO 97/98	PERIODO 96/97	PERIODO 95/96

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA IN COPIA DAL RICORRENTE AI FINI DEL RICORSO DI RIESAME

COPIA PER L'A.I.M.A.

Consapevole di quanto previsto nella legge 27 gennaio 1998, n. 5, dichiaro di conoscere ed accettare le seguenti condizioni:

- In ipotesi di rigetto del ricorso per riesame da me presentato sarà a mio carico il rimborso per le spese degli accertamenti, per un importo che sarà determinato dalla Regione in cui è ubicata la mia azienda, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 27 gennaio 1998, n. 5.
- Sono disponibile ad essere convocato presso la sede prescelta dall'Assessorato per l'Agricoltura della Regione in cui è ubicata la mia azienda pur il riscontro in contraddittorio del presente ricorso di riesame; in tale occasione produrrò gli originali della documentazione allegata in copia al presente ricorso.

In ipotesi di rigetto del ricorso per riesame da me presentato, ovvero in ipotesi di mia assenza al riesame in contraddittorio, l'Amministrazione potrà eseguire ulteriori accertamenti unilaterali, in esito ai quali i dati determinati dall'Amministrazione stessa saranno assunti come definitivi; ciò potrà comportare a mio carico le conseguenze amministrative, fiscali, civili e penali previste dalla normativa vigente.

Data Firma del produttore

....

98A1376

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari relativi alla protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico nella regione Umbria per l'anno 1997. (Deliberazione n. 226/1997).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 307/97, che modifica il regolamento CEE n. 3528/86 e rilancia il regolamento CEE n. 2157/92, relativi alla protezione delle foreste nella Comunità contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 1697/87, recante talune modalità di applicazione dei suddetti regolamenti;

Considerato che la Commissione dell'Unione europea ha adottato, ai sensi dei citati regolamenti CEE n. 3528/86 e CE n. 307/97, la decisione di concessione di un contributo a favore del progetto denominato «Individuazione di forme appropriate di trattamento selvicolturale per il mantenimento ed il recupero di foreste degradate», presentato dalla regione Umbria per l'anno 1997;

Vista la nota n. 35640 del 22 settembre 1997, con la quale il Ministro per le politiche agricole quantifica in 620 milioni di lire il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione del suddetto progetto, comprensivo anche della quota comunitaria;

Considerato che per tale fabbisogno è necessario ricorrere alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto n. 97.60.IT.008.8, denominato «Individuazione di forme appropriate di trattamento selvicolturale per il mantenimento ed il recupero di foreste degradate», di cui ai regolamenti CEE n. 3528/86 e CE n. 307/97 richiamati in premessa, è disposto, per l'anno 1997, un finanziamento in favore della regione Umbria pari a 620 milioni di lire, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, comprensivo anche dell'anticipo della quota comunitaria.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate al Fondo medesimo dalla regione Umbria.

Il Fondo di rotazione anticipa la quota comunitaria acquisendo i relativi rimborsi ai sensi del citato regolamento CEE n. 3528/86 e conformemente al regolamento CEE n. 1697/87.

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi al 1997 e, comunque, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. La regione Umbria adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al progetto in questione.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, il Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, attiverà in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

5. Fermi restando i necessari controlli di competenza dell'amministrazione responsabile dell'attuazione, il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 3 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 6 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 122

98A1316

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1994-1999, in relazione alle azioni dirette dell'obiettivo 5a, nelle regioni fuori obiettivo 1, di cui ai regolamenti CE n. 951/97 e CEE n. 867/90. (Deliberazione n. 227/1997).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Visto il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Italia, nelle regioni fuori obiettivo 1, a titolo delle azioni dirette dell'obiettivo 5a, approvato con la decisione della Commissione delle Comunità europee 94/834/CE del 15 dicembre 1994, come modificata dalla decisione C(96) 2135 del 30 settembre 1996;

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee, adottate nel dicembre 1995, nel corso del 1996 e nell'agosto 1997, concernenti la concessione di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per la realizzazione di programmi operativi relativi alle suddette azioni dirette, per il periodo 1994-1999 a titolo del regolamento CEE n. 866/90 — sostituito dal regolamento CE n. 951/97 — e del regolamento CEE n. 867/90;

Vista la propria delibera 8 agosto 1995 concernente il programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1994-1996 in relazione all'obiettivo 5a nelle regioni fuori obiettivo 1 ed alla quale, limitatamente alle azioni dirette, non è stata data esecuzione;

Considerata la necessità di rimodulare le assegnazioni già stabilite con la citata delibera 8 agosto 1995 in quanto occorre tener conto dei piani finanziari successivamente approvati con le predette decisioni;

Considerata la necessità di disporre il cofinanziamento nazionale per le suddette azioni anche per le annualità 1997, 1998 e 1999, al fine di consentire l'operatività dei programmi;

Considerato che a fronte delle risorse complessive rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto delle richiamate decisioni, ammontanti a 160,895 Mecu per il periodo 1994-1999, a valere sul FEOGA, sezione orientamento, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, pari a 157,620 Mecu, valutate in 302,630 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere, relativamente alla quota a carico dello Stato, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge n. 183/1987, in sintonia con la propria delibera 20 dicembre 1994;

Considerata, infine, l'opportunità di applicare anche alla quota nazionale la procedura dell'impegno unico, prevista dall'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/93, per i programmi che ricevono un contributo comunitario inferiore a 40 Mecu complessivi;

Considerata, infine, la grave calamità naturale che ha colpito le regioni Marche ed Umbria, per le quali è necessario assumere a carico del Fondo di rotazione l'intera quota nazionale pubblica;

Vista la nota del Ministro per le politiche agricole n. 5019 del 30 giugno 1997 nonché la successiva nota del Ministero medesimo n. 7379 in data 20 ottobre 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni dirette dell'obiettivo 5a citate in premessa (zone fuori obiettivo 1), per il periodo 1994-1999, è approvato un programma di interventi finanziari nazionali pubblici pari complessivamente a 302,630 miliardi di lire, di cui 240,245 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, comprensivi delle quote delle regioni Marche ed Umbria, pari a 11,790 miliardi di lire, e 62,385 miliardi di lire con le disponibilità dei bilanci delle regioni e province autonome interessate, come riportato nella allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate al Fondo medesimo dalle amministrazioni titolari dei programmi operativi.

3. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Le regioni, le province autonome ed il Ministero per le politiche agricole adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi.

5. Le amministrazioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, effettuano i necessari controlli. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

6. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura delle amministrazioni titolari, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

7. La presente delibera annulla e sostituisce l'allegato 1 della delibera 8 agosto 1995.

Roma, 3 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 6 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 120

ALLEGATO

OBIETTIVO 5A – REGIONI FUORI OBIETTIVO 1
AZIONI DIRETTE: REG. (CE) N 951/97 (SOSTITUISCE IL REG CEE N 866/90) E REG (CEE) N 867/90
SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1994-1999
(tasso di conversione Ecu/lire 1 920)

REGIONI	REGOLAMENTO N. 951/97			REGOLAMENTO N. 867/90			TOTALE AZIONI DIRETTE		
	LEGGE N. 183/87	REGIONI	TOTALE	LEGGE N. 183/87	REGIONI	TOTALE	LEGGE N. 183/87 (1)	REGIONI	TOTALE
Valle d'Aosta	-	-	-	0,236	0,101	0,337	0,236	0,101	0,337
Piemonte	19,622	8,410	28,032	1,605	0,688	2,293	21,227	9,098	30,325
Lombardia	35,648	15,277	50,925	1,529	0,656	2,185	37,177	15,933	53,110
P.A. Bolzano	9,482	4,063	13,545	0,545	0,233	0,778	10,027	4,296	14,323
P.A. Trento	8,760	3,755	12,515	1,269	0,544	1,813	10,029	4,299	14,328
Veneto	19,513	8,363	27,876	1,047	0,449	1,496	20,560	8,812	29,372
Friuli-Venezia Giulia	4,367	1,872	6,239	0,584	0,250	0,834	4,951	2,122	7,073
Liguria	2,533	1,086	3,619	0,365	0,156	0,521	2,898	1,242	4,140
Emilia-Romagna	11,892	5,097	16,989	-	-	-	11,892	5,097	16,989
Toscana	13,485	5,779	19,264	1,373	0,589	1,962	14,858	6,368	21,226
Umbria (2)	7,817	-	7,817	0,786	-	0,786	8,603	-	8,603
Marche (2)	30,107	-	30,107	0,591	-	0,591	30,698	-	30,698
Lazio	10,781	4,621	15,402	0,924	0,396	1,320	11,705	5,017	16,722
Abruzzo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multiregionale (Min. Politiche Agricole)	55,384	-	55,384	-	-	-	55,384	-	55,384
TOTALE	229,391	58,323	287,714	10,854	4,062	14,916	240,245	62,385	302,630

(1) Impegno unico ai sensi dell'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n 2082/93

(2) Il Fondo di rotazione ex lege n. 183/87 assume a proprio carico le quote delle Regioni Umbria e Marche, pari rispettivamente a 2,581 e 9,209 miliardi di lire

98A1315

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari a gestione regionale da effettuarsi nell'anno 1997 e rimodulazione finanziaria degli interventi per gli anni 1994-1996, in relazione all'obiettivo 5B del regolamento CEE n. 2081/93. (Deliberazione n. 228/1997).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Vista la propria delibera 13 aprile 1994, con la quale viene determinata per l'obiettivo 5b la quota parte di cofinanziamento pubblico nazionale a carico del bilancio statale per le misure non direttamente gestite dalle amministrazioni centrali;

Vista la propria delibera 23 giugno 1995, concernente il programma degli interventi finanziari a gestione regionale da effettuarsi negli anni 1994-1996;

Considerato che gli interventi per le piccole e medie imprese industriali non di competenza regionale, nonché gli interventi a valere sul Fondo sociale europeo, formeranno oggetto di distinte delibere CIPE;

Viste le decisioni del dicembre 1994 e dell'aprile 1995 con le quali la Commissione europea ha approvato, nel quadro del partenariato con le autorità centrali e regionali interessate, i documenti unici di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali nelle regioni italiane di cui all'obiettivo 5b, per il periodo 1994-1999;

Viste le decisioni di rimodulazione adottate nel corso del 1996 e del 1997, con le quali la Commissione europea ha approvato per alcune regioni una nuova ripartizione annua delle risorse attribuite nel contesto delle suddette decisioni;

Considerata l'opportunità di procedere ad una armonizzazione finanziaria dei piani approvati, riportandoli allo stesso livello di indicizzazione a prezzi 1996;

Considerata la necessità di disporre il cofinanziamento nazionale degli interventi a fronte FESR e FEOGA, sezione orientamento, per l'anno 1997, nonché di adeguare le assegnazioni già stabilite con la

citata delibera CIPE 23 giugno 1995, per il periodo 1994-1996, ai piani finanziari successivamente rimodulati, ai sensi delle predette decisioni;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione nel contesto delle suddette decisioni, ammontanti a 141,486 Mecu per l'anno 1997, a valere complessivamente sul FESR e sul FEOGA, sezione orientamento, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche, pari a 197,915 Mecu, valutate in 395,839 miliardi di lire in termini di cofinanziamento dei DOCUP;

Considerata la grave calamità naturale che ha colpito le regioni Marche ed Umbria, per le quali è necessario assumere a carico del Fondo di rotazione l'intera quota nazionale pubblica;

Considerata la necessità di ricorrere, relativamente alla quota statale, pari a 255,329 miliardi di lire, comprensiva delle quote a carico delle regioni Marche e Umbria, pari rispettivamente a 7,354 e 7,160 miliardi di lire, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Considerate le assegnazioni già disposte a carico del suddetto Fondo di rotazione con la richiamata delibera 23 giugno 1995, per il periodo 1994-1996;

Vista la nota del Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio per le politiche di coesione, n. 5/2528/R in data 11 novembre 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni a gestione regionale cofinanziate dal FESR e dal FEOGA, sezione orientamento, nelle zone dell'obiettivo 5b, quali risultano dai documenti unici di programmazione approvati dalla Commissione europea, è autorizzato un programma di interventi finanziari nazionali pubblici pari complessivamente a 395,839 miliardi di lire per l'annualità 1997, come riportato nelle allegate tabelle *A* e *B*, che formano parte integrante della presente delibera.

Al relativo finanziamento si provvede come di seguito specificato:

a) 255,329 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex lege 183/1987, comprensivi delle quote delle regioni Marche ed Umbria, pari a 14,514 miliardi di lire;

b) 140,510 miliardi di lire con disponibilità delle regioni, delle province autonome e di altri soggetti pubblici interessati.

2. Le assegnazioni già disposte per le annualità 1994-1996 sono adeguate ai nuovi piani finanziari e vengono rimodulate come risulta dalle tabelle *C* e *D* allegate, che formano anch'esse parte integrante della presente delibera.

3. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base di richieste inoltrate dalle regioni e province autonome interessate al Fondo medesimo. Le erogazioni sono effettuate al netto delle somme trasferite a valere sulle assegnazioni già disposte.

4. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo previsto per ciascuna regione ovvero provincia autonoma.

5. Queste ultime amministrazioni adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programma ed effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

6. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

7. Le tabelle *C* e *D* allegate alla presente delibera annullano e sostituiscono quelle corrispondenti di cui alla delibera 23 giugno 1995, fatti salvi gli effetti già prodotti.

Roma, 3 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 6 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 128

OBIETTIVO 5B

TABELLA *A*

SPESA NAZIONALE PUBBLICA F/FESR
ANNO 1997
(Tasso di conversione Ecu/Lira: 2.000)

(miliardi di lire)

REGIONE	1997		
	L. 183/87	REGIONE ALTRI	TOTALE QNP
P.A. BOLZANO (*)	-	9,407	9,407
EMILIA-ROMAGNA	5,357	3,277	8,634
FRIULI-VENEZIA GIULIA	14,481	6,384	20,865
LAZIO	15,181	10,451	25,632
LIGURIA (*)	4,076	1,746	5,822
LOMBARDIA	4,702	10,349	15,051
MARCHE (*) (1)	10,096	-	10,096
PIEMONTE (*)	11,584	5,349	16,933
TOSCANA	21,540	14,844	36,384
P.A.TRENTO	-	5,478	5,478
UMBRIA (1)	12,361	-	12,361
VALLE D'AOSTA	0,835	1,011	1,846
VENETO	17,577	8,199	25,776
TOTALE	117,790	76,495	194,285

(*) Decisioni prezzi 1995
(1) Il Fondo di rotazione ex lege 183/87 assume a proprio carico le quote delle regioni Marche e Umbria, pari rispettivamente e 3,222 e 3,712 miliardi di lire.

SPESA NAZIONALE PUBBLICA F/FEOGA

TABELLA *B*

ANNO 1997
(Tasso di conversione Ecu/Lira: 2.000)

(miliardi di lire)

REGIONE	1997		
	L. 183/87	REGIONE ALTRI	TOTALE QNP
P.A. BOLZANO (*)	-	11,355	11,355
EMILIA-ROMAGNA	9,061	3,960	13,021
FRIULI-VENEZIA GIULIA	15,937	7,028	22,965
LAZIO	27,835	12,379	40,214
LIGURIA (*)	4,195	1,799	5,994
LOMBARDIA	4,711	2,779	7,490
MARCHE (*) (1)	14,534	-	14,534
PIEMONTE (*)	8,981	3,882	12,863
TOSCANA	16,376	8,060	24,436
P.A.TRENTO	-	5,759	5,759
UMBRIA (1)	11,494	-	11,494
VALLE D'AOSTA	0,295	0,367	0,662
VENETO	24,120	6,647	30,767
TOTALE	137,539	64,015	201,554

(*) Decisioni prezzi 1995
(1) Il Fondo di rotazione ex lege 183/87 assume a proprio carico le quote delle regioni Marche e Umbria, pari rispettivamente a 4,132 e 3,448 miliardi di lire.

OBIETTIVO 5E
SPESA NAZIONALE PUBBLICA F/FESR
PERIODO 1994-1996
(Tasso di conversione Ecu/Lira: 2.000)

TABELLA C

(miliardi di lire)

REGIONE	LEGGE N. 183/87				TOTALE	TOTALE QNP
	1994	1995	1996	TOTALE 1994-1996	REG/ALTRI	1994-1996
P.A.BOLZANO (*)	-	-	-	-	23,372	23,372
EMILIA-ROMAGNA	3,424	4,554	5,314	13,292	8,137	21,429
FRIULI-VENEZIA GIULIA	-	0,039	32,995	33,034	14,592	47,626
LAZIO	9,118	12,535	15,242	36,895	25,400	62,295
LIGURIA (*)	2,610	3,468	4,051	10,129	4,342	14,471
LOMBARDIA	3,010	4,001	4,672	11,683	25,718	37,401
MARCHE (*)	4,388	5,832	6,807	17,027	8,114	25,141
PIEMONTE (*)	7,416	9,856	11,512	28,784	13,295	42,079
TOSCANA	-	0,291	54,953	55,244	37,238	92,482
P.A.TRENTO	-	-	-	-	10,910	10,910
UMBRIA	7,052	7,559	8,128	22,739	9,810	32,549
VALLE D'AOSTA	0,376	0,845	0,847	2,068	2,437	4,505
VENETO	-	-	44,114	44,114	20,638	64,752
TOTALE	37,394	48,980	188,635	275,009	204,003	479,012

(*) Decisioni prezzi 1995

SPESA NAZIONALE PUBBLICA
F/FEOGA
PERIODO 1994-1996
(Tasso di conversione Ecu/Lira: 2.000)

TABELLA D

(MILIARDI DI LIRE)

REGIONE	LEGGE N. 183/87				TOTALE	TOTALE QNP
	1994	1995	1996	TOTALE 1994-1996	REG/ALTRI	1994-1996
P.A. BOLZANO (*)	-	-	-	-	28,214	28,214
EMILIA-ROMAGNA	5,842	7,695	8,991	22,528	9,840	32,368
FRIULI VENEZIA GIULIA	-	0,039	39,414	39,453	17,414	56,867
LAZIO	16,716	22,980	27,949	67,645	30,081	97,726
LIGURIA (*)	2,686	3,570	4,168	10,424	4,466	14,890
LOMBARDIA	3,234	4,078	4,764	12,076	6,788	18,864
MARCHE (*)	6,686	8,886	10,382	25,954	10,161	36,115
PIEMONTE (*)	5,748	7,642	8,924	22,314	9,648	31,962
TOSCANA	-	0,211	40,878	41,089	20,225	61,314
P.A. TRENTO	-	-	-	-	8,607	8,607
UMBRIA	6,572	7,004	7,557	21,133	9,056	30,189
VALLE D'AOSTA	0,610	1,274	1,286	3,170	3,042	6,212
VENETO	-	-	60,534	60,534	16,682	77,216
TOTALE	48,094	63,379	214,847	326,320	174,224	500,544

(*) Decisioni prezzi 1995

98A1314

DELIBERAZIONE 3 dicembre 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura (SFOP) per l'anno 1998 e rimodulazione finanziaria degli interventi per gli anni 1994-1997. (Deliberazione n. 229/1997).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernenti misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2080/93 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 3699/93 e successive modifiche, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 1796/95, relativo alle modalità di esecuzione del contributo concesso dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e presentate a titolo delle azioni definite dal regolamento CE n. 3699/93;

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee C(94) 3346 del 6 dicembre 1994 e C(94)3760/6 del 22 dicembre 1994 di approvazione di programmi operativi per gli interventi strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo 1 e dell'obiettivo 5a, come rispettivamente modificate, da ultimo, dalle decisioni C(97) 2240/1 e C(97) 2240/2 del 24 luglio 1997, a seguito della introduzione di una nuova misura denominata «Razionalizzazione e riconversione delle spadare» nei relativi programmi;

Viste le proprie delibere 10 maggio 1995, 9 maggio 1996 e 21 marzo 1997, concernenti il programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1994-1997 relativamente al settore della pesca e dell'acquacoltura, ivi comprese le iniziative strutturali approvate nell'ambito del regolamento CEE n. 4028/86 - ultima tranche 1994, nonché la propria delibera 23 aprile 1997 concernente l'approvazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare per il periodo 1997-1999;

Considerata, inoltre, la necessità di disporre il cofinanziamento nazionale degli interventi a fronte SFOP per l'anno 1998, nonché di adeguare le assegnazioni già stabilite con le citate delibere CIPE per il periodo 1994-1997 ai piani finanziari successivamente rimodulati ai sensi delle predette decisioni del 24 luglio 1997;

Considerato che a fronte delle risorse complessive rese disponibili dalla Commissione europea per il 1998 nel contesto delle citate decisioni, ammontanti a 111,486 Mecu a valere sullo SFOP, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche, pari a 80,424 Mecu, valutate in complessivi 154,414 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Considerate le assegnazioni già disposte a carico del suddetto Fondo di rotazione con le richiamate delibere CIPE 10 maggio 1995, 9 maggio 1996 e 21 marzo 1997, per il periodo 1994-1997, pari complessivamente a 318,705 miliardi di lire;

Vista la nota del Ministro per le politiche agricole - D.G. pesca e acquacoltura n. 601302 del 31 maggio 1997, nonché la successiva nota del Ministero medesimo n. 6236562 del 5 novembre 1997;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione delle iniziative previste nell'ambito dei regolamenti comunitari richiamati in premessa in materia di pesca marittima ed acquacoltura, per l'annualità 1998 è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari complessivamente a 154,414 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come specificato nella allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Le assegnazioni già disposte per le annualità 1994-1997 con le delibere citate in premessa, sono adeguate ai nuovi piani finanziari e vengono rimodulate come risulta dalla citata tabella allegata.

3. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base di richieste inoltrate dal Ministero per le politiche agricole - D.G. pesca e acquacoltura, al Fondo medesimo.

4. Il predetto Fondo è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è altresì autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo previsto per ciascuno degli obiettivi indicati nella tabella.

5. Il Ministero per le politiche agricole adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

6. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura della amministrazione titolare, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

7. La presente delibera annulla e sostituisce i piani finanziari di cui alle delibere adottate in data 10 maggio 1995, 9 maggio 1996 e 21 marzo 1997, fatti salvi gli effetti già prodotti, nonché le assegnazioni relative al «Piano della piccola pesca costiera» (delibera 9 maggio 1996).

Roma, 3 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 6 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 124

ALLEGATO

INTERVENTI FINANZIARI NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA COFINANZIATI DALLO SFOP

Regolamento CEE n. 4028/86 e regolamento CE n. 3699/93.

Spesa nazionale pubblica - legge n. 183/87.

Periodo 1994-1998.

(in miliardi di lire)

Zone di intervento	Fondo di rotazione - legge n. 183/1987					
	1994	1995	1996	1997	1998	Totale 1994-1998
Oviettivo 1	5,800	3,200	6,400	115,784	99,886	231,070
Obiettivo 5a	1,000	1,600	2,400	55,488	54,528	115,016
Totale	6,800	4,800	8,800	171,272	154,414	346,086

98A1313

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari relativi alle misure di accompagnamento della politica agricola comune a carattere strutturale di cui ai regolamenti CEE n. 2078/92, n. 2079/92 e n. 2080/92 (completamento campagna 1997 e anticipo campagna 1998). (Deliberazione n. 245/1997).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991);

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, è stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee nn. 2078/92, 2079/92 e 2080/92, concernenti azioni a carattere strutturale di durata poliennale, in accompagnamento della riforma della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE della Commissione europea n. 746/96, recante modalità d'applicazione del predetto regolamento CEE n. 2078/92;

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee relative alla concessione di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia-sezione garanzia, a favore di programmi operativi nazionali e regionali di attuazione delle citate azioni;

Vista la propria delibera 26 giugno 1997, concernente il cofinanziamento nazionale delle suddette azioni per l'annualità 1997 e completamento dell'annualità 1996, che ha assegnato all'AIMA risorse pari a 450 miliardi di lire a valere sulle disponibilità della legge n. 183/1987;

Considerata la necessità di consentire all'AIMA il pagamento dei residui premi della campagna 1997 ed avviare quelli della campagna 1998, per le misure previste dai richiamati regolamenti, con l'utilizzo di parte delle restanti risorse, di cui alla predetta delibera 26 giugno 1997;

Vista la nota n. 36886 in data 17 dicembre 1997, con la quale il Ministro per le politiche agricole chiede la possibilità di utilizzare per le azioni di accompagnamento della politica agricola comune le risorse di cui sopra;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini del proseguimento dei pagamenti relativi alla campagna 1997 per le misure di accompagnamento della politica agricola comune a carattere strutturale, di cui ai regolamenti comunitari citati in premessa, si autorizza l'utilizzo del residuo dell'assegnazione disposta con propria delibera del 26 giugno 1997 richiamata in premessa.

2. Eventuali somme rimanenti vengono utilizzate dall'AIMA per soddisfare le prime esigenze relative agli interventi della campagna 1998.

Roma, 18 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 6 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 127

98A1312

DELIBERAZIONE 18 dicembre 1997.

Programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, ammissione a finanziamento di progetti della regione Campania. (Deliberazione n. 247/1997).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995, modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Considerato che il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, è decaduto per mancata conversione il 16 novembre 1996;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge n. 478/1996;

Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già approvato con deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990 — e 30 luglio 1991;

Visti i decreti dirigenziali del Ministero della sanità in data 16 novembre 1993 e 18 novembre 1995 con i quali sono state erogate anticipazioni a valere sugli importi dei finanziamenti, per i laboratori e per l'edilizia, previsti dalla sopracitata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Viste le richieste di finanziamento presentate dalla regione Campania, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996;

Considerato che tali richieste non comportano variazioni alla citata deliberazione del 21 dicembre 1993;

Vista la nota n. 8852 in data 31 ottobre 1997 con la quale la regione Campania, in considerazione di particolari situazioni di emergenza, ha comunicato di voler provvedere alla rideterminazione ed aggiornamento del proprio programma di interventi, con l'esclusione dei progetti da ammettere a finanziamento con la presente deliberazione;

Tenuto conto che si potrà procedere all'ammissione a finanziamento dei sopracitati interventi in sede di proposta al CIPE, da parte del Ministro della sanità, per la riassegnazione delle somme residue, con le procedure previste dall'art. 10 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;

Visto il parere del Ministro della sanità in data 21 novembre 1997;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, in relazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS, sono ammessi a finanziamento i seguenti progetti:

Progetto	Costo complessivo	Mutuo a carico dello Stato (*)
Costruzione del reparto malattie infettive presso l'azienda ospedaliera G. Moscati di Avellino, ospedale di Amoretta	9.406.818.890	4.313.132.624
Realizzazione nuovo reparto malattie infettive presso l'azienda ospedaliera S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, ospedale di Torre Angellara - Salerno	14.971.911.333	9.878.225.006
Costruzione del reparto malattie infettive presso l'azienda ospedaliera G. Rummo, ospedale civile di Benevento	10.009.228.955	4.915.542.689
Ristrutturazione e ampliamento dei reparti malattie infettive presso l'azienda ospedaliera di Caserta, ospedale generale provinciale di Caserta	10.168.124.733	5.074.438.467

(*) Al netto delle anticipazioni corrisposte dal Ministero della sanità.

Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 18 dicembre 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 6 febbraio 1998
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 126

98A1311

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 31 dicembre 1997.

Eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara. Piano di emergenza e prima sistemazione idrogeologica. Affidamento incarichi professionali. (Ordinanza n. 400).

IL SUB COMMISSARIO
(Art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 255
ordinanza commissariale n. 4 del 28 agosto 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli sub-commissario, in conformità a quanto previsto nell'ordinanza n. 2449/1996, con tutti i poteri amministrativi e tecnici attribuiti al commissario. da esercitare mediante l'adozione di proprie ordinanze;

Vista l'ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale il commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara ha approvato il piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2449/1996 e di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996;

Richiamate le successive rimodulazioni del piano, in particolare la quinta rimodulazione di cui all'ordinanza n. 206 del 14 maggio 1997 di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota prot. n. 56697/OO.PP/S.Meteo del 30 maggio 1997 con la quale è stata destinata la somma di 3,4 miliardi per progettazioni e monitoraggio di siti non coperti da precedenti iniziative, che il commissario provvederà da individuare con successivi atti;

Richiamata a tale proposito l'ordinanza n. 361 del 13 ottobre 1997 con la quale si è provveduto a ripartire la somma di L. 2.200 milioni destinati a progettazioni;

Vista l'ordinanza n. 395 del 10 dicembre 1995 che modifica la ripartizione dei fondi prevista dall'ordinanza di cui al punto precedente per le progettazioni di competenza dell'ufficio del commissario utilizzando le economie accertate nel complesso delle progettazioni da realizzare;

Considerato che tra queste ultime è prevista la progettazione relativa alle «Verifiche catastali e stime relative agli immobili e relative pertinenze che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque» per l'importo complessivo di L. 28.000.000, di competenza dell'ufficio del commissario;

Considerato come l'attività di elaborazione tecnica di cui al punto precedente sia preliminare alla adozione da parte del presidente della giunta regionale del provvedimento d cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, con il quale sono individuati gli immobili a qualsiasi uso adibiti, che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque ai fini della loro demolizione;

Richiamata la deliberazione del consiglio regionale n. 255 del 16 luglio 1997 con la quale, ai sensi dell'art. 4, secondo comma. del decreto-legge n. 576 del 12 dicembre 1996, convertito con la legge n. 677 del 31 dicembre 1996, si è proceduto alla individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico;

Considerato che ai sensi dell'art. 4, comma 9, sopra citato, il provvedimento del presidente della giunta regionale debba essere adottato entro sei mesi dalla perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico e quindi entro il 18 gennaio 1998;

Considerato come la individuazione dei singoli immobili compresi nelle aree a rischio idrogeologico, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 4, comma 9, sopra citato, deve essere effettuata nel rispetto della perimetrazione delle aree a rischio e degli studi di base a carattere idrologico, idraulico, geologico e geotecnico del fiume Versilia e dei principali affluenti e sulla base dei relativi progetti esecutivi redatti dall'ufficio regionale del genio civile di Lucca;

Considerato che la redazione dei summenzionati elaborati progettuali è stata completata nel corso del mese di dicembre 1997;

Vista pertanto l'urgenza di provvedere alla predisposizione del piano particellare degli immobili rispetto alle scadenze fissate dalla legge ed altresì l'urgenza di procedere ai sopralluoghi e le verifiche a ciò necessarie;

Ritenuto pertanto indispensabile affidare tale incarico a professionisti esterni in possesso della struttura organizzativa e tecnica necessaria a garantire il rispetto delle scadenze di legge;

Richiamate le disposizione di cui all'art. 5, comma 1, e di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 2449/1996 che consentono di affidare specifici incarichi anche a liberi professionisti;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del genio civile di Lucca circa l'idoneità a svolgere l'incarico sopra citato dello studio tecnico topografico Cinelli con sede in Lucca, come risulta dai *curricula* dei professionisti associati;

Ritenuto di aderire alla proposta di cui al punto precedente;

Vista l'ordinanza n. 383 del 20 novembre 1997 con la quale è approvata la settima rimodulazione del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso

atto con nota n. 19741/54.30 del 12 dicembre 1997 che conferma il finanziamento per le progettazioni, quantificato in L. 3.884.250.102;

Ordina:

1) di affidare allo studio tecnico topografico Cinelli, con sede in Lucca, via per S. Alessio, 642, Monte San Quirico, l'incarico per le «Verifiche catastali e stime relative agli immobili e relative pertinenze che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque»;

2) di approvare lo schema di contratto allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «A»;

3) l'incarico deve svolgersi nei tempi determinati dalla suddetta convenzione e secondo tutte le altre condizioni ivi specificate;

4) per il suddetto incarico è stabilito un compenso pari a L. 28.000.000 compresa IVA e oneri previdenziali;

5) tale compenso fa carico al finanziamento di cui al punto 4 della settima rimodulazione del piano approvata con ordinanza n. 383 del 20 novembre 1997.

Firenze, 31 dicembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

ALLEGATO *A*

CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA E STUDIO TECNICO TOPOGRAFICO CINELLI PER VERIFICHE CATASTALI RELATIVE AGLI IMMOBILI E RELATIVE PERTINENZE CHE COSTITUISCONO OSTACOLO AL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE.

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno .... del mese di ....

tra

Regione Toscana, c.f. 01386030488 con sede in via Cavour 16/18 - 50129 Firenze, rappresentata dal dott. Fontanelli Paolo in qualità di sub-commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti e indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Vergemoli, Aulla, Massa e Montignoso, nominato con ordinanza del commissario n. 4 del 28 giugno 1996 in conformità con l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449 del 25 giugno 1996, in seguito indicato «commissario», nato a Pisa il ...., domiciliato presso la sede dell'Ente,

e

i signori:

geom. Cinelli Alessandro, c.f. CNLLNS57T06E715M, nato a Lucca il 6 dicembre 1957, residente in Lucca, via F.lli Rosselli n. 46, iscritto al collegio dei geometri di Lucca al n. 750; geom. Cinelli Luca, c.f. CNLLCU61R09E715I, nato a Lucca il 9 ottobre 1961 e residente in S. Marco, via del Brennero n. 344/E, iscritto al collegio dei geometri di Lucca al n. 1065; geom. Cinelli Giovanni, c.f. CNLGNN71S15E75K, nato a Lucca il 15 novembre 1971 e residente a Lucca, via Matteotti n. 405, iscritto al collegio dei geometri di Lucca al n. 1336,

in seguito indicati «professionisti» in rappresentanza dello studio associato «studio tecnico topografico Cinelli», c.f. e partita IVA 01150870465, con sede in Lucca, via per S. Alessio, 642, Monte San Quirico;

Premesso

che con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2449/96 il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

che con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 il commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara ha approvato il piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2449/96 di cui il D.P.C. ha preso atto con nota prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996;

che con ordinanza n. 4 del 20 giugno 1996 il presidente della regione Toscana ha nominato l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli sub-commissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario dalla ordinanza n. 2449/96;

che con ordinanza n. 361 del 13 ottobre 1997 così come modificata dall'ordinanza n. 395 del 10 dicembre 1997 è stata prevista la realizzazione della attività tecnica per le «Verifiche catastali e stime relative agli immobili e relative pertinenze che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque» per l'importo di L.28.000.000;

che si individua nello studio professionale «studio tecnico topografico Cinelli», con sede in Lucca, via per S. Alessio, Monte San Quirico (Lucca), il soggetto specializzato nel settore che, in rapporto alla propria specifica professionalità, riveste le capacità professionali e di esperienza necessaria ad effettuare l'attività tecnica relativa alle verifiche catastali relative agli immobili e relative pertinenze che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque, come risulta dal *curriculum* acquisito agli atti;

che inoltre lo studio di cui al punto precedente ha svolto su incarico dell'ufficio regionale del genio civile di Lucca numerosi incarichi con piena soddisfazione e giudizio positivo di affidabilità, capacità e correttezza professionale;

che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto, approvato con l'ordinanza del commissario n. .... del ....

Tutto ciò premesso

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Affidamento

Il commissario affida allo «studio tecnico topografico Cinelli», con sede in Lucca, via per S. Alessio, Monte San Quirico, Lucca, l'incarico per lo svolgimento del seguente incarico professionale: «Verifiche catastali relative agli immobili e relative pertinenze che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque.

Art. 2.

Oggetto e modalità di svolgimento

Il presente incarico comprende le seguenti attività:

1) verifica per ciascun progetto esecutivo delle particelle catastali interessate dalla nuova configurazione dell'assetto idraulico quanto ai dati catastali e corrispondenza con lo stato di fatto esistente relativamente ai fabbricati, pertinenze e terreni che costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque.

Ove invece non esista il progetto esecutivo, l'attività di cui al precedente capoverso deve essere svolta in riferimento agli studi specifici predisposti dal Commissario, nonché al piano di recupero;

2) presentazione della documentazione delle attività di cui al punto n. 1) distinta per ogni Comune interessato. Tale documentazione deve essere corredata per ciascun immobile dalla documentazione fotografica, nonché da un elenco riassuntivo per ogni Comune nel quale sono indicate le ditte catastali, foglio e mappale;

3) individuazione schematica su mappa dello stato di fatto esistente.

Art. 3.

Termine di consegna e risoluzione

Le attività di cui all'art. 2 devono essere eseguite entro il 15 gennaio 1998 e nella stessa data devono essere consegnati gli elaborati indicati nello stesso articolo all'ufficio del commissario.

Il termine è da ritenersi essenziale. Qualora la presentazione fosse ritardata oltre il termine sopra fissato, la presente convenzione si intende risolta ed il commissario resterà libero da ogni impegno verso i professionisti inadempienti senza che questi possano pretendere indennizzi di sorta, con diritto dell'amministrazione di richiesta del risarcimento dei danni.

Art. 4.

Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 109/94, responsabile del procedimento è l'ing Riccardo Gaddi, funzionario assegnato all'ufficio del commissario, che potrà formulare le indicazioni e gli indirizzi ai quali i professionisti dovranno conformarsi.

Art. 5.

Obblighi dei professionisti

I professionisti si obbligano ad introdurre nell'elaborato tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento di cui all'art. 4, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

I professionisti dichiarano di aver preso conoscenza dell'ordinanza n. 2449/96; del piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica approvato con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 con presa d'atto di cui alla nota del D.P.C. n. prot. 56545/P/5 del 17 luglio 1996; delle successive rimodulazioni; del piano per il completamento di cui all'art. 6 della legge n. 677/96; degli studi e progetti richiamati all'art. 2 e si obbliga a rispettare tutte le condizioni contenute nei suddetti provvedimenti che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'incarico affidato con il presente atto.

Art. 6.

Corrispettivo

Per lo studio oggetto del presente contratto è stabilito un compenso pari a L. 28.000.000, compresi I.V.A. ed oneri previdenziali.

Al pagamento del corrispettivo così pattuito si fa fronte con il fondo di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/96 accreditato al commissario presso la Banca d'Italia, sezione provinciale di Massa della tesoreria dello Stato.

Art. 7.

Fatturazione e pagamenti: modalità

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione del presente contratto sono liquidati alla consegna degli elaborati su presentazione di regolare fattura intestata alla regione Toscana - Ufficio del commissario per gli eventi alluvionali del giugno 1996, via Cavour n. 16/18.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità del comma precedente, saranno eseguiti a favore del professionista con ordinativi sulla Banca d'Italia - Sezione provinciale di Massa della tesoreria dello Stato da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario o vaglia cambiario su indicazioni del professionista, previo rilascio di regolare quietanza.

I professionisti dichiarano espressamente di esonerare l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti.

Art. 8.

Aumento della prestazione

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale aumento della prestazione, nei limiti e nei modi fissati dall'art. 27 della legge regionale n. 22/96, agli stessi patti e condizioni del presente contratto.

Art. 9.

Proprietà degli elaborati

Gli elaborati e la documentazione relativa oggetto del presente incarico sono di proprietà esclusiva della regione Toscana.

Art. 10.

Sub-appalto

È fatto divieto al professionista pena la decadenza dal contratto salvo espressa autorizzazione dell'amministrazione, di cedere o subappaltare in tutto o in parte la prestazione aggiudicatagli.

Art. 11.

Spese contrattuali e oneri fiscali

Tutte le spese del presente atto, di bollo, di registrazione, ecc., nessuna esclusa, sono a totale carico del professionista, senza diritto alcuno di rivalsa.

La presente convenzione, che rientra nella sfera di competenza dell'I.V.A., e soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, art. 5.

Art. 12.

Elezione del domicilio

Ad ogni effetto del presente contratto i professionisti eleggono domicilio legale presso l'ufficio del commissario in Pietrasanta, piazza Duomo n. 13.

Art. 13.

Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente contratto, ove l'amministrazione sia attore o convenuto, è competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 14.

Norme conclusive

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Il commissario
FONTANELLI

I professionisti

I sottoscritti professionisti Cinelli Alessandro, Cinelli Luca e Cinelli Giovanni nella qualità di liberi professionisti dichiarano sotto la loro responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e condizioni previste dalla presente convenzione e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le clausole contenute agli artticoli 3, 5, 7 e 9 del presente contratto, rispettivamente relativi a: «termini di consegna e risoluzione», «obblighi dei professionisti», «fatturazione e pagamenti: modalità» e «proprietà degli elaborati».

I professionisti

98A1360

ORDINANZA 31 dicembre 1997.

Eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara. Piano di emergenza e prima sistemazione idrogeologica e piano per completamento degli interventi di emergenza. Progettazioni. Affidamento incarichi professionali. (Ordinanza n. 401).

IL SUB-COMMISSARIO
(Art. 5 legge 24 febbraio 1992 n. 225,
ordinanza commissariale n. 4 del 28 agosto 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 20 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli sub-commissario, in conformità a quanto previsto nell'ordinanza n. 2449/1996, con tutti i poteri amministrativi e tecnici attribuiti al commissario, da esercitare tramite l'adozione di proprie ordinanze;

Vista l'ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale il commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara ha approvato il piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2449/1996 e di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996;

Richiamate le successive rimodulazioni del piano, in particolare la quinta rimodulazione di cui all'ordinanza n. 206 del 14 maggio 1997 di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota prot. n. 56697/OO.PP/S.Meteo del 30 maggio 1997 con la quale è stata destinata la somma di 3,4 miliardi per progettazioni e monitoraggio di siti non coperti da precedenti iniziative, che il commissario provvederà da individuare con successivi atti;

Richiamata a tale proposito l'ordinanza n. 361 del 13 ottobre 1997 con la quale si è provveduto a ripartire la somma di L. 2.200 milioni destinati a progettazioni;

Visto come quest'ultima individua, tra l'altro, la «Progettazione di massima delle opere di sistemazione idraulica e di versante del Canale del Bosco e del Canale del Giardino» per un importo di L. 120.000.000;

Vista l'ordinanza n. 395 del 10 dicembre 1997 che modifica la ripartizione dei fondi prevista dalle ordinanze di cui ai punti precedenti per le progettazioni di competenza dell'ufficio del commissario assegnando per la «Progettazione di massima delle opere di sistemazione idraulica e di versante del Canale del Bosco e del Canale del Giardino» un importo di L. 106.000.000;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1 e di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 2449/1996 che consentono di affidare specifici incarichi anche a liberi professionisti;

Preso atto che nella relazione predisposta dal gruppo tecnico dell'ufficio del commissario si individua nel prof. ing. Enio Paris titolare della cattedra di meccanica dei fluidi presso l'Università degli studi di Firenze e specializzato nel settore idraulico e di dinamica fluviale, l'esperto idoneo il quale, in rapporto alla propria specifica professionalità, riveste le capacità professionali e di esperienza necessaria ad effettuare la progettazione relativa a «Progettazione di massima delle opere di sistemazione idraulica e di versante del Canale del Bosco e del Canale del Giardino», come risulta dal curriculum acquisito agli atti;

Considerato inoltre che il professionista di cui al punto precedente ha svolto su incarico del commissario diversi studi per una verifica preliminare delle condizioni morfologiche ed ecometriche degli alvei dei corsi d'acqua interessati dagli eventi alluvionali del giugno 1996, al fine di definire le scelte tecniche più opportune per ridurre le condizioni di rischio e di pericolo esistenti, tra cui in particolare il seguente studio: «Riconfigurazione idraulica del fiume Versilia da Seravezza fino al mare», effettuando una prima definizione degli interventi necessari alla messa in sicurezza;

Considerato pertanto che l'incarico di progettazione in oggetto costituisca il completamento degli studi precedentemente affidati in una logica di continuità progettuale necessaria dal punto vista tecnico;

Visto lo schema di contratto allegato sotto la lettera *A* come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista l'ordinanza n. 383 del 20 novembre 1997 con la quale è approvata la settima rimodulazione del piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota n. 19741/54.30 del 12 dicembre 1997 che conferma il finanziamento per le progettazioni;

Ordina:

1) di affidare al prof. ing. Enio Paris l'incarico per elaborazione della «Progettazione di massima delle opere di sistemazione idraulica e di versante del Canale del Bosco e del Canale del Giardino»;

2) di approvare lo schema di contratto allegato alla presente ordinanza sotto la lettera *A*;

3) l'incarico deve svolgersi nei tempi determinati dalla suddetta convenzione e secondo tutte le altre condizioni ivi specificate;

4) per il suddetto incarico è stabilito un compenso per a L. 106.000.000, compresa iva al 20% e contributi previdenziali al 2%;

5) tale compenso fa carico al fondo del commissario stanziato per le progettazioni.

Firenze, 31 dicembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

ALLEGATO *A*

CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA E ....

per ....

l'anno millenovecentonovantasette, il giorno .... del mese di ....

tra

Regione Toscana, c.f. 01386030488 con sede in via Cavour 16/18 - 50129 Firenze, rappresentata dal dott. Fontanelli Paolo in qualità di sub-commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti e indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Vergermoli, Aulla, Massa e Montignoso, nominato con ordinanza del commissario n. 4 del 28 giugno 1996 in conformità con l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449 del 25 giugno 1996, in seguito indicato «commissario», nato a Pisa il ...., domiciliato presso la sede dell'Ente,

e

Prof. ing. Enio Paris, c.f. PRSNEI51D14D612N, via di Castello n. 28 - 50019 Sesto Fiorentino, in seguito indicato «professionista»;

Premesso

che con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipipendenza della protezione civile n. 2449/1996 il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

che con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 il commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle provincie di Lucca e Massa Carrara ha approvato il Piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2449/1996 di cui il D.P.C. ha preso atto con nota prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996;

che con ordinanza n. 4 del 20 giugno 1996 il presidente della regione Toscana ha nominato l'assessore alla Presidenza Paolo Fontanelli sub-commissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario dalla ordinanza n. 2449/1996;

che con ordinanza n. 361 del 13 ottobre 1997 così come modificata dall'ordinanza n. 395 del 10 dicembre 1997 è stata prevista la progettazione di massima delle opere di sistemazione idraulica e di versante del Canale Bosco e del Canale del Giardino, per l'importo di L. 106.000.000;

che si individua nel prof. ing. Enio Paris titolare della cattedra di meccanica dei fluidi presso l'Università degli studi di Firenze e specializzato nel settore idraulico e di dinamica fluviale, l'esperto idoneo il quale, in rapporto alla propria specifica professionalità, riveste le capacità professionali e di esperienza necessaria ad effettuare lo studio per la messa in sicurezza del fiume Versilia, come risulta dal curriculum acquisito agli atti;

che inoltre il professionista di cui al punto precedente ha svolto su incarico del commissario diversi studi per la verifica preliminare delle condizioni morfologiche ed ecometriche degli alvei dei corsi d'acqua interessati dagli eventi alluvionali del giugno 1996, al fine di definire le scelte tecniche più opportune per ridurre le condizioni di rischio e di pericolo esistenti, tra cui in particolare il seguente studio: «Riconfigurazione idraulica del fiume Versilia da Seravezza fino al mare», effettuando una prima definizione degli interventi necessari alla messa in sicurezza;

che pertanto, come risulta dalla relazione del gruppo tecnico, l'affidamento di tale incarico risulta necessario per garantire il completamento del mosaico progettuale, più complesso per il riassetto idraulico ed idrogeologico delle aree colpite, con coerenza con le elaborazioni progettuali già definite, oltreché opportuno per il rapporto di collaborazione e fiducia instauratosi con le amministrazioni e la popolazione ed i comitati;

che alla data odierna dalla documentazione acquisita (comunicazione prefettizia) il professionista risulta in regola con la normativa antimafia vigente;

che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto, approvato con l'ordinanza del commissario n. .... del ....

Tutto ciò premesso

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Affidamento

Il commissario affida al prof. ing. Enio Paris l'incarico per lo svolgimento del seguente incarico professionale: «Progettazione di massima delle opere di sistemazione idraulica e di versante del Canale del Bosco e del Canale del Giardino».

Art. 2.

Oggetto e modalità di svolgimento

Il presente incarico comprende le seguenti attività:

1. Rilievi topografici per circa 4 km di reticolo idrografico sulle aste del Canale del Bosco e del Canale del Giardino a monte dell'abitato di Cansoli. Per quanto riguarda il tratto a valle di Cansoli saranno utilizzati i rilievi già disponibili da studi precedenti.

2. Rilievi geologici. Sarà acquisita la documentazione e gli studi esistenti utili alla caratterizzazione geologica del bacino; saranno inoltre effettuati rilievi di campagna finalizzati all'integrazione e all'approfondimento dei dati già disponibili.

3. Rilievi sedimentologici. La caratterizzazione del materiale costituente gli alvei sarà effettuata mediante una serie di rilievi di campagna in sezioni significative del reticolo idrografico considerato.

4. Analisi idrologica di dettaglio. Sulla base degli studio e dei dati già disponibili da studi precedenti, sarà svolta un'analisi idrologica di approfondimento finalizzata alla valutazione delle portate di piena nelle sezioni significative del reticolo idrografico considerato tenendo conto anche dei dati acquisiti nell'ambito del presente studio.

5. Studio della stabilità dei versanti. L'analisi della stabilità dei versanti sarà condotta mediante l'impiego di un modello parametrico distribuito per l'individuazione delle aree a maggior propensione al dissesto.

6. Analisi del trasporto solido e della stabilità dei corsi d'acqua. Sulla base della caratterizzazione idrologica e sedimentologica delle aste considerate verranno individuate le condizioni di possibile equilibrio morfologico degli alvei mediante analisi dei bilanci del trasporto solido.

7. Individuazione degli interventi di versante e progettazione di massima. Il quadro conoscitivo definito ai punti precedenti consentirà l'individuazione dei principali interventi per la sistemazione dei versanti e la loro progettazione di massima.

8. Individuazione degli interventi in alveo e progettazione di massima. Le verifiche idrauliche e sedimentologiche permetteranno l'individuazione e il dimensionamento degli interventi in alveo per il contenimento dei fenomeni evolutivi (erosioni e/o depositi) e del rischio idraulico.

Alle attività sopra elencate deve corrispondere il relativo elaborato.

Art. 3.

Termine di consegna e risoluzione

Il progetto di massima con gli elaborati di cui all'art. 2 dovrà essere consegnato all'ufficio del commissario entro novanta giorni a partire dalla disponibilità dei rilievi topografici.

Qualora la presentazione fosse ritardata oltre il termine sopra fissato, la presente convenzione di intende risolta ed il commissario resterà libero da ogni impegno verso il professionista inadempiente senza che questi possano pretendere indennizzi di sorta.

Art. 4.

Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge. n. 109/1994, responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Sargentini del gruppo tecnico dell'ufficio del commissario di cui all'ordinanza n. 6 del 1° luglio 1996, che potrà formulare le indicazioni e gli indirizzi ai quali i professionisti dovranno conformarsi.

Art. 5.

Obblighi dei professionisti

Il professionista si obbliga ad introdurre nello studio tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento di cui all'art. 4, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale e siano determinate da nuove e diverse esigenze, si può determinare la necessità di configurare un nuovo incarico.

Il prof. ing. Enio Paris dichiara di aver preso conoscenza dell'ordinanza n. 2449/1996 e successive modifiche; del piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica approvato con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996; della nota del D.P.C. n. prot. 56545/P/5 del 17 luglio 1996; delle successive rimodulazioni di tale piano; del piano per il completamento di cui all'art. 6 della legge n. 677/1996 e si obbliga a rispettare tutte le condizioni contenute nei suddetti provvedimenti che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'incarico affidato con il presente atto.

Art. 6.

Corrispettivo

Per lo studio oggetto del presente contratto è stabilito un compenso per il professionista incaricato pari a L. 106.000.000, compresi IVA ed oneri previdenziali.

Al pagamento del corrispettivo così pattuito si fa fronte con il fondo di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/1996 accreditato al commissario presso la Banca d'Italia, sezione provinciale di Massa della tesoreria.

Art. 7.

Fatturazione e pagamenti: modalità

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione del presente contratto sono liquidati alla consegna degli elaborati su presentazione di regolare fattura intestata alla regione Toscana - Ufficio del commissario per gli eventi alluvionali del giugno 1996, via Cavour n. 16/18.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità del comma precedente, saranno eseguiti con ordinativi a favore del professionista sulla Banca d'Italia sede di Massa, da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario o vaglia cambiario su indicazioni del professionista, previo rilascio di regolare quietanza.

Il professionista dichiara espressamente di esonerare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti.

Art. 8.

Aumento della prestazione

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale aumento della prestazione, nei limiti e nei modi fissati dall'art. 27 della legge regionale n. 22/1996, agli stessi patti e condizioni del presente contratto.

Art. 9.

Proprietà degli elaborati

Gli elaborati oggetto del presente incarico sono di proprietà esclusiva della regione Toscana.

Art. 10.

Sub-appalto

È fatto divieto al professionista pena la decadenza dal contratto salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione, di cedere o subappaltare in tutto o in parte la prestazione aggiudicatagli.

Il commissario
FONTANELLI

Il professionista
PARIS

Art. 11.

Spese contrattuali e oneri fiscali

Tutte le spese del presente atto, di bollo, di registrazione, ecc., nessuna esclusa, sono a totale carico del professionista, senza diritto alcuno di rivalsa.

La presente convenzione, che rientra nella sfera di competenza dell'IVA, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986, art. 5.

Art. 12.

Elezione del domicilio

Ad ogni effetto del presente contratto il professionista elegge domicilio legale presso l'ufficio del commissario in Pietrasanta, piazza Duomo n. 13.

Art. 13.

Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente contratto, ove l'Amministrazione sia attore o convenuto, è competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 14.

Norme conclusive

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Il commissario
FONTANELLI

Il professionista
PARIS

Il sottoscritto, prof. ing. Enio Paris nella qualità di libero professionista dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e condizioni peviste dalla presente convenzione e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le clausole contenute agli articoli 3, 5, 7 e 9 del presente contratto, rispettivamente relativi a: «termini di consegna e risoluzione», «obblighi dei professionisti», «fatturazione e pagamenti: modalità» e «proprietà degli elaborati».

Il professionista: PARIS

98A1361

ORDINANZA 31 dicembre 1997.

Eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara. Piano di emergenza e prima sistemazione idrogeologica e piano per completamento degli interventi di emergenza. Progettazioni. Affidamento incarichi professionali. (Ordinanza n. 402).

IL SUB-COMMISSARIO
(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 ordinanza commissariale n. 4 del 28 agosto 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 20 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli sub-commissario, in conformità a quanto previsto nell'ordinanza n. 2449/1996, con tutti i poteri amministrativi e tecnici attribuiti al commissario, da esercitare tramite l'adozione di proprie ordinanze;

Vista l'ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale il commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara ha approvato il piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2449/1996 e di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota protocollo n. 56545/OP/15 del 17 luglio 1996;

Richiamate le successive rimodulazioni del piano, in particolare la quinta rimodulazione di cui all'ordinanza n. 206 del 14 maggio 1997 di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota protocollo n. 56697/OO.PP/S. Meteo del 30 maggio 1997 con la quale è stata destinata la somma di 3,4 miliardi per progettazioni e monitoraggio di siti non coperti da precedenti iniziative, che il commissario provvederà da individuare con successivi atti;

Richiamata a tale proposito l'ordinanza n. 361 del 13 ottobre 1997 con la quale si è provveduto a ripartire la somma di lire 2.200 milioni destinati a progettazioni;

Visto come quest'ultima individua — tra l'altro — la progettazione relativa a «Studio di fattibilità per la realizzazione di una zona industriale in località Colle del Cavallo» per un importo di L. 150.000.000;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1 e di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 2449/1996 che consentono di affidare specifici incarichi anche a liberi professionisti;

Preso atto che nella relazione predisposta dal gruppo tecnico dell'ufficio del commissario si individua nei professori ingegneri A. Brath e. U. Maione, rispettivamente ordinari della cattedra delle costruzioni idrauliche nella facoltà di ingegneria presso l'Università degli studi di Bologna e della cattedra di idrologia tecnica presso il Politecnico di Milano, gli esperti idonei che rivestono, in rapporto alla loro specifica professionalità, le capacità professionali e l'esperienza necessaria ad effettuare la progettazione relativa allo «Studio di fattibilità per la realizzazione di una zona industriale in località Colle del Cavallo» come risulta dai *curricula* acquisiti agli atti;

Considerato inoltre che i professionisti di cui al punto precedente hanno già effettuato su incarico del commissario diversi studi di fattibilità preliminari per l'esecuzione delle opere previste nel piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica come sopra indicato;

Considerato che l'incarico di progettazione previsto nell'ordinanza sopra citata costituisce il completamento degli studi precedentemente affidati in una logica di continuità progettuale necessaria dal punto vista tecnico;

Visto l'ordinanza n. 395/1997 sopra citata la quale prevede che il comune di Stazzema indichi per l'incarico un progettista per la parte urbanistica che dovrà operare insieme al progettista incaricato dal commissario;

Vista la nota n. 2153 del 16 ottobre 1997 con la quale il comune di Stazzema provvedeva a designare quale tecnico di propria fiducia per la redazione del progetto di cui alla precedente narrativa gli architetti Mauro Ciampa e Piero Lazzeroni;

Visto lo schema di contratto allegato sotto la lettera «*A*» come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista l'ordinanza n. 383 del 20 novembre 1997 con la quale è approvata la settima rimodulazione del piano di cui il Dipartimento protezione civile ha preso atto con nota n. 19741/54.30 del 12 dicembre 1997 che conferma il finanziamento per le progettazioni;

Ordina:

1. Di affidare ai professori ingegneri A. Brath e U. Maione l'incarico per lo «Studio di fattibilità per la realizzazione di una zona industriale in località Colle del Cavallo».

2. Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «*A*».

3. L'incarico deve svolgersi nei tempi determinati dalla suddetta convenzione e secondo tutte le altre condizioni ivi specificate.

4. Per il suddetto incarico è stabilito un compenso per a.L. 150.000.000, compresa IVA al 20% e contributi previdenziali al 2%.

5. Tale compenso fa carico al fondo del commissario stanziato per le progettazioni.

Firenze, 31 dicembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

ALLEGATO *A*

Convenzione tra regione Toscana e i professori ingegneri A. Brath, U. Maione e gli architetti Mauro Ciampa e Piero Lazzeroni per l'affidamento dell'incarico professionale: «Studio di fattibilità per la realizzazione di una zona industriale in località Colle del Cavallo».

L'anno millenovecentonovantasette il giorno .... del mese di ....

tra

regione Toscana, c.f. 01386030488 con sede in via Cavour n. 16/18 - 50129 Firenze, rappresentata dal dott. Fontanelli Paolo in qualità di sub-commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti e indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Vergemoli, Aulla, Massa e Montignoso, nominato con ordinanza del commissario n. 4 del 28 giugno 1996 in conformità con l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449 del 25 giugno 1996, in seguito indicato «Commissario», nato a Pisa il 5 luglio 1953, domiciliato presso la sede dell'ente,

e

prof. ing. Armando Brath, c.f. BRTRND57P11H220, nato a Reggio Calabria l'11 settembre 1957 e residente a Milano, via Fucini n. 8;

prof. ing. Ugo Maione, c.f MNAGUO30R191113R, nato a S. Piero Infine (Caserta) il 19 ottobre 1930 e residente a Milano, via Imana n. 8;

arch. Mauro Ciampa, c.f. ...., nato a .... il .... e residente a via ....

arch. Piero Lazzeroni, c.f. ...., nato a .... il .... e residente a via .... in seguito indicati come «professionisti»;

Premesso

che con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

che con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 il commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle provincie di Lucca e Massa Carrara ha approvato il piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2449/1996 di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto che con nota prot. n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996 il Dipartimento della protezione civile;

che con ordinanza n. 4 del 20 giugno 1996 il presidente della regione Toscana ha nominato l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli sub-commissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario dalla ordinanza n. 2449/1996;

che con ordinanza n. 361 del 13 ottobre 1997 così come modificata dall'ordinanza n. 395 del 10 dicembre 1997 è stata prevista la progettazione relativa a «Studio di fattibilità per la realizzazione di una zona industriale in località Colle del Cavallo»;

che si individuano nei professionisti prof. ing. A. Brath e prof. ing. U. Maione, rispettivamente ordinari della cattedra delle costruzioni idrauliche nella facoltà di ingegneria presso l'Università degli studi di Bologna e della cattedra di idrologia tecnica presso il Politecnico di Milano, gli esperti idonei che rivestono, in rapporto alla loro specifica professionalità, le capacità professionali e l'esperienza necessaria ad effettuare tali studi come risulta dai *curricula* acquisiti agli atti;

che inoltre i professionisti di cui al punto precedente hanno già effettuato su incarico del commissario diversi studi di fattibilità preliminari per l'esecuzione delle opere previste nel piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica come sopra indicato;

che pertanto, come risulta dalla relazione del gruppo tecnico, l'affidamento di tale incarico risulta necessario per garantire il completamento del mosaico progettuale più complesso per il riassetto idraulico ed idrogeologico delle aree colpite, con coerenza con le elaborazioni progettuali già definite, oltreché opportuno per il rapporto di collaborazione e fiducia instauratosi con le amministrazioni e la popolazione ed i comitati;

che in base all'ordinanza n. 395/1997 sopra citata il comune di Stazzema deve provvedere ad indicare un progettista per la parte urbanistica che dovrà operare insieme al progettista incaricato dal commissario;

che con nota n. 2153 del 16 ottobre 1997 il comune ha provveduto a designare quale professionisti di fiducia gli architetti Mauro Ciampa e Piero Lazzeroni;

che alla data odierna dalla documentazione acquisita (comunicazione prefettizia) i medesimi professionisti risultano in regola con la normativa antimafia vigente;

che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto, approvato in schema con ordinanza del commissario n. .... del ....;

Tutto ciò premesso

I comparenti, came sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Affidamento

Il commissario affida l'incarico per lo svolgimento della seguente incarico professionale: «Studio di fattibilità per la realizzazione di una zona industriale in località Colle del Cavallo».

Per la parte relativa alla sicurezza idraulica, tale progettazione è affidata ai professori ingegneri Armando Brath e Ugo Maione, mentre per la parte urbanistica la progettazione è affidata agli architetti Mauro Ciampa e Piero Lazzeroni.

Art. 2.

Oggetto

Lo studio comprende le seguenti attività:

A) per la parte idraulica:

analisi degli studi e delle progettazioni già effettuate per la medesima area;

analisi idrologica dei bacini imbriferi principali interferenti con il progetto di insediamento;

individuazione dei possibili scenari di rischio anche in funzione delle possibili ipotesi d'intervento urbanistico;

analisi delle condizioni di rischio idraulico e individuazione di massima degli interventi necessari per la messa in sicurezza dell'insediamento industriale a fronte dei diversi scenari;

stima dei costi di intervento.

B) per la parte urbanistica:

inquadramento urbanistico dell'area nel contesto territoriale e analisi dello stato attuale, con individuazione del fabbisogno insediativo;

verifica urbanistica delle ipotesi di intervento, comprensiva di schemi organizzativi;

valutazione preliminare dell'impatto ambientale;

stima dei costi di intervento.

Alle attività sopra elencate deve corrispondere il relativo elaborato.

Lo studio dovrà contenere in particolare:

relazioni descrittive con indicazioni operative;

planimetria in scala appropriata (indicativamente 1:1.000), sulla base cartografica fornita dall'amministrazione, con indicazione delle soluzioni;

altra documentazione eventualmente richiesta dall'amministrazione.

Art. 3.

Termine di consegna e risoluzione

Il progetto di massima con gli elaborati di cui all'art. 2 deve essere consegnato all'ufficio del commissario entro e non oltre sessanta giorni a partire dalla sottoscrizione del presente contratto.

Qualora la presentazione fosse ritardata oltre il termine sopra fissato, la presente convenzione di intende risolta ed il commissario resterà libero da ogni impegno verso i professionisti inadempienti senza che questi possano pretendere indennizzi di sorta.

Art. 4.

Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 109/1994, responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Sargentini del gruppo tecnico dell'ufficio del commissario di cui all'ordinanza n. 6 del 1° luglio 1996, che potrà formulare le indicazioni e gli indirizzi ai quali i professionisti dovranno conformarsi.

Art. 5.

Obblighi dei professionisti

I professionisti si obbligano ad introdurre nello studio tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento di cui all'art. 4, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale e siano determinate da nuove e diverse esigenze, si può determinare la necessità di configurare un nuovo incarico.

I professionisti dichiarano di aver preso conoscenza dell'ordinanza n. 2449/1996, e successive modifiche; del piano degli interventi

infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica approvato con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 con presa d'atto di cui alla nota del Dipartimento della protezione civile n. prot. 56545/P/5 del 17 luglio 1996; delle successive rimodulazioni di tale piano; del piano per il completamento di cui all'art. 6 della legge n. 677/1996 e si obbligano a rispettare tutte le condizioni contenute nei suddetti provvedimenti che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'incarico affidato con il presente atto.

Art. 6.

Corrispettivo

Per la progettazione oggetto del presente incarico è stabilito un compenso concordato in complessivi L. 150.000.000, comprensivo di ogni onere, spesa, accessori ed onorari nulla escluso ed eccettuato.

Tale compenso è attribuito per L. 75.000.000 comprensivi di ogni onere nessuno escluso per la parte relativa alla sicurezza idraulica, e per L. 75.000.000 comprensivi di ogni onere nessuno escluso per la parte urbanistica.

Al pagamento del corrispettivo così pattuito si fa fronte con il fondo di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/1996 accreditato al commissario presso la Banca d'Italia, sezione provinciale di Massa della tesoreria.

Art. 7.

Fatturazione e pagamenti: modalità

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione del presente contratto sono liquidati alla consegna degli elaborati su presentazione di regolare fattura intestata alla regione Toscana ufficio del commissario per gli eventi alluvionali del giugno 1996, via Cavour n. 16/18.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità del comma precedente, saranno eseguiti con ordinativi a favore dei professionisti sulla Banca d'Italia sede di Massa, da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario o vaglia cambiario su indicazione dei professionisti, previo rilascio di regolare quietanza.

I professionisti dichiarano espressamente di esonerare l'amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti.

Art. 8.

Aumento della prestazione

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale aumento della prestazione, nei limiti e nei modi fissati dall'art. 27 della legge regionale n. 22/1996, agli stessi patti e condizioni del presente contratto.

Art. 9.

Proprietà degli elaborati

Gli elaborati oggetto del presente incarico sono di proprietà esclusiva della regione Toscana.

Art. 10.

Sub-appalto

È fatto divieto ai professionisti pena la decadenza dal contratto, salvo espressa autorizzazione dell'amministrazione, di cedere o subappaltare in tutto o in parte la prestazione aggiudicatagli.

Art. 11.

Spese contrattuali e oneri fiscali

Tutte le spese del presente atto, di bollo, di registrazione, ecc., nessuna esclusa, sono a totale carico dei professionisti, senza diritto alcuno di rivalsa.

La presente convenzione, che rientra nella sfera di competenza dell'I.V.A., è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, art. 5.

Art. 12.

Elezione del domicilio

Ad ogni effetto del presente contratto i professionisti eleggono domicilio legale presso l'ufficio del commissario in Pietrasanta, piazza Duomo n. 13.

Art. 13.

Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente contratto, ove l'amministrazione sia attore o convenuto, è competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 14.

Norme conclusive

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Il commissario
FONTANELLI

I professionisti
BRATH - MAIONE - CIAMPA - LAZZERONI

I sottoscritti, professionisti, ingegneri A. Brath e U. Maione, M. Ciampa e P. Lazzeroni, nella qualità di liberi professionisti dichiarano sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e condizioni previste dalla presente convenzione e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le clausole contenute agli artt. 3, 5, 7 e 9 del presente contratto, rispettivamente relativi a: «termini di consegna e risoluzione», «obblighi dei professionisti», «fatturazione e pagamenti: modalità» e «proprietà degli elaborati».

I professionisti
BRATH - MAIONE

98A1362

ORDINANZA 31 dicembre 1997.

Eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle province di Lucca e Massa Carrara. Piano di emergenza e prima sistemazione idrogeologica e piano per completamento degli interventi di emergenza. Progettazioni. Affidamento incarichi professionali. (Ordinanza n. 403).

IL SUB COMMISSARIO
(Art. 5 legge 24 febbraio 1992 n. 225
ordinanza commissariale n. 4 del 28 agosto 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 20 giugno 1996 che nomina l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli sub-commissario, in conformità a quanto previsto nell'ordinanza n. 2449/1996, con tutti i poteri amministrativi e tecnici attribuiti al commissario, da esercitare tramite l'adozione di proprie ordinanze;

Vista l'ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale il commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle provincie di Lucca e Massa Carrara ha approvato il piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2449/1996 e di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota protocollo n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996;

Richiamate le successive rimodulazioni del piano, in particolare la quinta rimodulazione di cui all'ordinanza n. 206 del 14 maggio 1997 di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto con nota protocollo n. 56697/OO.PP/S. Meteo del 30 maggio 1997 con la quale è stata destinata la somma di 3,4 miliardi per progettazioni e monitoraggio di siti non coperti da precedenti iniziative, che il commissario provvederà da individuare con successivi atti;

Richiamata a tale proposito l'ordinanza n. 361 del 13 ottobre 1997 con la quale si è provveduto a ripartire la somma di lire 2.200 milioni destinati a progettazioni;

Visto come quest'ultima individua, tra l'altro, la progettazione relativa alla «Verifica delle condizioni di stabilità generale delle opere di sistemazione dei ravaneti nel bacino del torrente Serra» per un importo di L. 80.000.000;

Vista l'ordinanza n. 395 del 10 dicembre 1997 che modifica la ripartizione dei fondi prevista dall'ordinanza di cui al punto precedente per le progettazioni di competenza dell'ufficio del commissario assegnando per la progettazione relativa alla «Verifica delle condizioni di stabilità generale delle opere di sistemazione dei ravaneti nel bacino del torrente Serra» l'importo di L. 100.000.000;

Richiamate le disposizioni di cui all'art. 5, comma 1 e di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 2449/1996 che consentono di affidare specifici incarichi anche a liberi professionisti;

Preso atto che nella relazione predisposta dal gruppo tecnico dell'ufficio del commissario si individua nei professori ingegneri A. Brath e prof. ing. U. Maione, rispettivamente ordinari della cattedra delle costruzioni idrauliche nella facoltà di ingegneria presso l'Università degli studi di Bologna e della cattedra di idrologia tecnica presso il Politecnico di Milano, gli esperti idonei che rivestono, in rapporto alla loro specifica professionalità, le capacità professionali e l'esperienza necessaria ad effettuare la progettazione relativa allo «Studio di fattibilità per la realizzazione di una zona industriale in località Colle del Cavallo» come risulta dai *curricula* acquisiti agli atti;

Considerato inoltre che i professionisti di cui al punto precedente hanno già effettuato su incarico del commissario diversi studi di fattibilità preliminari per l'esecuzione delle opere previste nel piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica come sopra indicato;

Considerato che l'incarico di progettazione di cui all'ordinanza sopra citata costituisce il completamento degli studi precedentemente affidati in una logica di continuità progettuale necessaria dal punto vista tecnico;

Visto lo schema di contratto allegato sotto la lettera «*A*» come parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista l'ordinanza n. 383 del 20 novembre 1997 con la quale è approvata la settima rimodulazione del piano di cui il Dipartimento protezione civile ha preso atto con nota n. 19741/54.30 del 12 dicembre 1997 che conferma il finanziamento per le progettazioni;

Ordina:

1. Di affidare ai professori ingegneri A. Brath e U. Maione l'incarico per la progettazione relativa alla «Verifica delle condizioni di stabilità generale delle opere di sistemazione dei ravaneti del torrente Serra».

2. Di approvare lo schema di contratto allegato alla presente ordinanza sotto la lettera «*A*».

3. L'incarico deve svolgersi nei tempi determinati dalla suddetta convenzione e secondo tutte le altre condizioni ivi specificate.

4. Per il suddetto incarico è stabilito un compenso pari a L. 100.000.000, compresa IVA al 20% e contributi previdenziali al 2%.

5. Tale compenso fa carico al fondo del commissario stanziato per le progettazioni.

Firenze, 31 dicembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

ALLEGATO *A*

CONVENZIONE TRA REGIONE TOSCANA E I PROFF. INGG. A. BRATH e U. MAIONE per l'affidamento dell'incarico professionale: «Verifica delle condizioni di stabilità generale delle opere di sistemazione dei raveti nel bacino del torrente Serra».

L'anno millenovecentonovantasette il giorno .... del mese di........................

tra

regione Toscana, c.f. 01386030488 con sede in via Cavour, 16/18-50129 Firenze, rappresentata dal dott. Fontanelli Paolo in qualità di sub-commissario delegato agli interventi di emergenza urgenti e indifferibili finalizzati al soccorso delle popolazioni residenti nei comuni di Camaiore, Careggine, Castelnuovo Garfagnana, Forte dei Marmi, Gallicano, Pietrasanta, Seravezza, Vergemoli, Aulla, Massa e Montignoso, nominato con ordinanza del commissario n. 4 del 28 giugno 1996 in conformità con l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2449 del 25 giugno 1996, in seguito indicato «Commissario», nato a Pisa il 5 luglio 1953, domiciliato presso la sede dell'ente,

e

prof. ing. Armando Brath, c.f BRTRND57P11H220, nato a Reggio Calabria l'11 settembre 1957 e residente a Milano, via Fucini n. 8;

prof. ing. Ugo Maione, c.f. MNAGUO30R191113R, nato a S. Piero Infine (Caserta) il 19 ottobre 1930 e residente a Milano, via Inama n. 7;

Premesso

che con ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile n. 2449/1996 il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

che con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 il commissario per gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996 nelle provincie di Lucca e Massa Carrara ha approvato il piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica previsto all'art. 3 dell'ordinanza del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2449/1996 di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto che con nota protocollo n. 56545/OP/5 del 17 luglio 1996 il Dipartimento della protezione civile;

che con ordinanza n. 4 del 20 giugno 1996 il presidente della regione Toscana ha nominato l'assessore alla presidenza Paolo Fontanelli sub-commissario per l'assolvimento degli adempimenti attribuiti al commissario dalla ordinanza n. 2449/1996;

che con ordinanza n. 361 del 13 ottobre 1997 così come modificata dall'ordinanza n. 395 del 10 dicembre 1997 è stata prevista la progettazione relativa a «Verifica delle condizioni di stabilità generale delle opere di sistemazione dei ravaneti nel bacino del torrente Serra;

che si individuano nei professionisti prof. ing. A. Brath e prof. ing. U. Maione, rispettivamente ordinari della cattedra delle costruzioni idrauliche nella facoltà di ingegneria presso l'Università degli studi di Bologna e della cattedra di idrologia tecnica presso il Politecnico di Milano, gli esperti idonei che rivestono, in rapporto alla loro specifica professionalità, le capacità professionali e l'esperienza necessaria ad effettuare tali studi come risulta dai *curricula* acquisiti agli atti;

che inoltre i professionisti di cui al punto precedente hanno già effettuato su incarico del commissario diversi studi di fattibilità preliminari per l'esecuzione delle opere previste nel piano degli interventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica come sopra indicato;

che pertanto, come risulta dalla relazione del gruppo tecnico, l'affidamento di tale incarico risulta necessario per garantire il completamento del mosaico progettuale più complesso per il riassetto idraulico ed idrogeologico delle aree colpite, con coerenza con le elaborazioni progettuali già definite, oltreché opportuno per il rapporto di collaborazione e fiducia instauratosi con le amministrazioni e la popolazione ed i comitati;

che alla data odierna dalla documentazione acquisita (comunicazione prefettizia) i medesimi professionisti risultano in regola con la normativa antimafia vigente;

che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto, approvato in schema con ordinanza del commissario n. .... del ....;

Tutto ciò premesso

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Affidamento

Il commissario affida l'incarico per lo svolgimento della seguente incarico professionale: «Verifica delle condizioni di stabilità generale delle, opere di sistemazione dei ravaneti nel bacino del torrente Serra».

Art. 2.

Oggetto

Lo studio comprende la verifica delle condizioni di stabilità generale del bacino del torrente Serra ed individuazione delle opere di sistemazione necessarie alla riduzione del rischio idrogeologico, articolato nelle seguenti attività:

analisi idrologica finalizzata allo studio delle precipitazioni intense ed alla valutazione delle portate di piena ad assegnato livello di rischio nelle sezioni di interesse della rete idrografica;

Inquadramento geologico e geomorfologico del bacino idrografico del torrente Serra ed individuazione preliminare delle aree dissestate o potenzialmente instabili;

esame delle eventuali progettazioni e degli interventi di sistemazione idrogeologica esistenti ed in corso di realizzazione;

definizione di massima degli interventi necessari alla stabilizzazione dei versanti e della rete idrografica, degli affluenti minori del torrente Serra, tenuto conto delle progettazioni e degli interventi esistenti ed in corso di realizzazione;

valutazione economica di massima degli interventi necessari alla riduzione del rischio idrogeologico.

Lo studio deve contenere in particolare:

relazioni e calcolazioni idrologiche;

elaborati grafici nelle scale adeguate;

stima di massima dei costi di intervento;

altra documentazione eventualmente richiesta dall'amministrazione.

Art. 3.

Termine di consegna e risoluzione

Il progetto di massima con gli elaborati di cui all'art. 2 deve essere consegnato all'ufficio del commissario entro e non oltre novanta giorni a partire dalla sottoscrizione del presente contratto.

Il termine è da ritenersi essenziale. Qualora la presentazione fosse ritardata oltre il termine sopra fissato, la presente convenzione di intende risolta ed il commissario resterà libero da ogni impegno verso i professionisti inadempienti senza che questi possano pretendere indennizzi di sorta.

Art. 4.

Responsabile del procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 109/1994, responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Sargentini del gruppo tecnico dell'ufficio del commissario di cui all'ordinanza n. 6 del 1° luglio 1996, che potrà formulare le indicazioni e gli indirizzi ai quali i professionisti dovranno conformarsi.

Art. 5.

Obblighi dei professionisti

I professionisti si obbligano ad introdurre nello studio tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del responsabile del procedimento di cui all'art. 4, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

Qualora le modifiche comportino cambiamenti nell'impostazione progettuale e siano determinate da nuove e diverse esigenze, si può determinare la necessità di configurare un nuovo incarico.

I professionisti dichiarano di aver preso conoscenza dell'ordinanza n. 2449/1996, e successive modifiche; del piano degli interventi infrastrutturali d'emergenza e di prima sistemazione idrogeologica approvato con ordinanza n. 13 del 15 luglio 1996 con presa d'atto di cui alla nota del Dipartimento della protezione civile numero protocollo 56545/P/5 del 17 luglio 1996; delle successive rimodulazioni di tale piano; del piano per il completamento di cui all'art 6 della legge n. 677/1996 e si obbligano a rispettare tutte le condizioni contenute nei suddetti provvedimenti che abbiano attinenza diretta o indiretta con l'incarico affidato con il presente atto.

Art. 6.

Corrispettivo

Per la progettazione oggetto del presente incarico è stabilito un compenso concordato in complessivi L. 100.000.000, comprensivo di ogni onere, spesa, accessori ed onorari nulla escluso ed eccettuato.

Tale compenso è attribuito in parti uguali a ciascuno dei professionisti.

Al pagamento del corrispettivo così pattuito si fa fronte con il fondo di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2449/1996 accreditato al commissario presso la Banca d'Italia, sezione provinciale di Massa della tesoreria.

Art. 7.

Fatturazione e pagamenti: modalità

I pagamenti dipendenti dall'esecuzione del presente contratto sono liquidati alla consegna degli elaborati su presentazione di regolare fattura intestata alla regione Toscana - Ufficio del commissario per gli eventi alluvionali del giugno 1996, via Cavour n. 16/18.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità del comma precedente, saranno eseguiti con ordinativi a favore dei professionisti sulla Banca d'Italia sede di Massa, da estinguersi mediante accredito sul c/c bancario o vaglia cambiario su indicazione dei professionisti, previo rilascio di regolare quietanza.

I professionisti dichiarano espressamente di esonerare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti in tal modo eseguiti.

Art. 8.

Aumento della prestazione

L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'eventuale aumento della prestazione, nei limiti e nei modi fissati dall'art. 27 della legge regionale n. 22/1996, agli stessi patti e condizioni del presente contratto.

Art. 9.

Proprietà degli elaborati

Gli elaborati oggetto del presente incarico sono di proprietà esclusiva della regione Toscana.

Art. 10.

Sub-appalto

È fatto divieto ai professionisti pena la decadenza dal contratto, salvo espressa autorizzazione dell'amministrazione, di cedere o subappaltare in tutto o in parte la prestazione aggiudicatagli.

Art. 11.

Spese contrattuali e oneri fiscali

Tutte le spese del presente atto, di bollo, di registrazione, ecc., nessuna esclusa, sono a totale carico dei professionisti, senza diritto alcuno di rivalsa.

La presente convenzione, che rientra nella sfera di competenza dell'IVA, è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, art. 5.

Art. 12.

Elezione del domicilio

Ad ogni effetto del presente contratto i professionisti eleggono domicilio legale presso l'Ufficio del commissario in Pietrasanta, piazza Duomo n. 13.

Art. 13.

Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente contratto, ove l'amministrazione sia attore o convenuto, è competente il foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 14.

Norme conclusive

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.

Il commissario
FONTANELLI

I professionisti
BRATH - MAIONE

I sottoscritti, professori ingegneri A. Brath e U. Maione nella qualità di liberi professionisti dichiarano sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna tutti i patti e condizioni previste dalla presente convenzione e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, le clausole contenute agli articoli 3, 5, 7 e 9 del presente contratto, rispettivamente relativi a: «termini di consegna e risoluzione», «obblighi dei professionisti», «fatturazione e pagamenti: modalità» e «proprietà degli elaborati.

I professionisti: BRATH - MAIONE

98A1363

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione edilizia di un fabbricato in località «Chezesor» da parte dei signori Dansi Gabriella e Dansi Giuseppe Daniele. (Deliberazione n. VI/24876).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 3 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Valdidentro (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985 da parte dei signori Dansi Gabriella e Sansi Giuseppe Daniele per la ristrutturazione edilizia di un fabbricato in località «Chezesor»;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge
8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), foglio n. 32, mappale n. 199, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione edilizia di un fabbricato in località «Chezesor»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1 l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1169

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento di un locale interrato, e di una pavimentazione esterna porzione di terreno e costruzione deposito in legno da parte del sig. Dei Cas Luigi. (Deliberazione n. VI/24877).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 17 ottobre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Valdisotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985 da parte del sig. Dei Cas Luigi per ampliamento di un locale interrato, e di una pavimentazione esterna porzione di terreno e costruzione deposito in legno;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto (Sondrio), foglio n. 19, mappali numeri 94 e 95, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ampliamento di un locale interrato, e di una pavimentazione esterna porzione di terreno e costruzione deposito in legno da parte del sig. Dei Cas Luigi;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1170

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di San Giacomo Filippo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di parte di una parete in pietra e copertura in materiale litoide da parte del sig. Cerati Luciano. (Deliberazione n. VI/24878).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 novembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di San Giacomo Filippo (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter,* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Cerati Luciano per la ricostruzione di parte di una parete in pietra e copertura in materiale litoide dei fabbricati siti in località Drogo;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di San Giacomo Filippo (Sondrio), foglio n. 17, mappali numeri 2 e 3, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ricostruzione di parte di una parete in pietra e copertura in materiale litoide dei fabbricati siti in località Drogo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1171

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Caspoggio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per opere di sistemazione idraulico-forestale Valle di Crappo da parte della comunità montana Valtellina. (Deliberazione n. VI/24879).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 14 febbraio 1996 è pervenuta l'istanza della Comunità montana della Valtellina di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985 per la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale Valle di Crappo in comune di Caspoggio;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Caspoggio, tratto torrente - Crappo oggetto dei lavori, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per sistemazione idraulico-forestale Valle di Crappo da parte della Comunità montana della Valtellina;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1172

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto e condotta fognature in località «Dossa» da parte dei signori Caspani Celestino, Caspani Giacomo, Caspani Agnese e Caspani Caterina. (Deliberazione n. VI/24882).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 giugno 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985 da parte dei signori Caspani Celestino, Caspani Giacomo, Caspani Agnese e Caspani Caterina per la realizzazione di un acquedotto e condotta fognature in località «Dossa»;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 30, mappali numeri 114, 233, 121, 228, 220, 219, 221, 218, 217, 216, 215, 214, 213, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un acquedotto e condotta fognature in località «Dossa»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1173

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un parcheggio da parte dei signori Caspani Giacomo e Caspani Celestino. (Deliberazione n. VI/24884).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 21 giugno 1995 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, da parte dei signori Caspani Giacomo e Caspani Celestino, per la realizzazione di un parcheggio;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di rea-

realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 30, mappali numeri 122, 221, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un parcheggio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1174

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un parcheggio in località «Dossa» da parte dei signori Caspani Celestino, Caspani Agnese e Caspani Caterina. (Deliberazione n. VI/24886).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 24 giugno 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, da parte dei signori Caspani Celestino, Caspani Agnese e Caspani Caterina, per la realizzazione di un parcheggio in località «Dossa»;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione

agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 30, mappali numeri 219, 220, 228 e 216, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un parcheggio in località «Dossa»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1175

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Berbenno di Valtellina, per la sola parte oggetto delle opere, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ripostiglio interrato a servizio baita esistente in località Prà Maslino da parte del sig. Bardaglio Italo. (Deliberazione n. VI/24887).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 23 aprile 1996 è pervenuta l'istanza n. 16847 di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, legge n. 431/1985, da parte del sig. Bardaglio Italo per la realizzazione di ripostiglio interrato al servizio della baita esistente in località Prà Maslino in comune di Berbenno di Valtellina;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Berbenno di Valtellina, foglio n. 6, mappali numeri 308 e 3, per la sola parte oggetto delle opere, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un ripostsiglio interrato al servizio di baita esistente in località Prà Maslino;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1176

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto a 23 kV interrato da parte della società Enel - compartimento di Milano - zona di Sondrio. (Deliberazione n. VI/24888).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 ottobre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985, da parte della società Enel per la realizzazione di un elettrodotto da 23 kV interrata;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 41, mappali numeri 235, 89, 287, 149 e 179, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto a 23 kV interrato;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1177

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di ampliamento di un locale sotterraneo in variante a progetto di ristrutturazione edilizia da parte del sig. Cusini Francesco in località «Sulvana». (Deliberazione n. VI/24889).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 7 novembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter,* della legge n. 431/1985, da parte del sig. Cusini Francesco per la realizzazione di opere di ampliamento locale sotterraneo in variante a progetto di ristrutturazione edilizia;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter,* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 9, mappali numeri 74 e 78, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di ampliamento locale sotterraneo in variante a progetto di ristrutturazione edilizia in località «Sulvana»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1178

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di ampliamento fabbricato in località Prabello adibito a bar-ristoro da parte della sig.ra Bricalli Franca. (Deliberazione n. VI/24890).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 6 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Lanzada (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Bricalli Franca per la realizzazione di opere di ampliamento fabbricato in località Prabello adibito a bar-ristoro;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), foglio n. 18, mappali numeri 30 e 10, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di ampliamento fabbricato in località Pradello adibito a bar-ristoro;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1179

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di uno scavo per interramento servizi tecnologici da parte dei signori Cusini Luigi ed altri. (Deliberazione n. VI/24892).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 16 luglio 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985 da parte dei signori Cusini Luigi ed altri per la realizzazione di uno scavo per interramento servizi tecnologici;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 41, mappali numeri 65, 66, 67, 214, 76, 77, 78, 72, 73, 309, 311 e 69, foglio n. 39, mappale n. 822, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di uno scavo per interramento servizi tecnologici;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un parcheggio presso la stazione di partenza della telecabina «Mottolino» da parte della società Mottolino S.p.a. (Deliberazione n. VI/24893).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431; con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 16 luglio 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985 da parte della società Mottolino S.p.a. per la realizzazione di un parcheggio presso la stazione di partenza della telecabina «Mottolino»;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione

agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 30, mappali numeri 276, 273, 457, 274, 272, 456, 271, 270 e 265, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un parcheggio presso la stazione di partenza della telecabina «Mottolino»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1181

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un tratto di fognatura da parte del sig. Mottini Gilietto.
(Deliberazione n. VI/24894).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 19 luglio 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del sig. Mottini Gilietto per la realizzazione di un tratto di fognatura;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 37, mappali numeri. 29 e 43; foglio n. 40, mappali numeri 94, 95, 398 e 608, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un tratto di fognatura;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1182

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di collegamento maggengo «Pezza» - Strada del Mortirolo da parte del sig. Pozzi Gianfranco. (Deliberazione n. VI/24895).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 5 giugno 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte del sig. Pozzi Gianfranco per la realizzazione di una strada di collegamento maggengo «Pezza» - Strada del Mortirolo;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), compresa tra i 1.240-1.260 m s.l.m. in area a bosco, foglio n. 14, mappali numeri 105, 261, 113, 114, 115, 263, 120, 264, 175, 283, 182, 267, 191, 285 e foglio n. 10, mappali numeri 610, 614, 693 e 694, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada di collegamento maggengo «Pezza» - Strada del Mortirolo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1183

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Mazzo di Valtellina e sedime strada vicinale del Ronch dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione con adeguamento funzionale della strada vicinale Rela-Ronch da parte dei signori Rossi Fabrizio ed altri. (Deliberazione n. VI/24897).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 12 agosto 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte dei signori Rossi Fabrizio ed altri per la sistemazione con adeguamento funzionale della strada vicinale Rela-Ronch;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Mazzo di Valtellina (Sondrio), foglio n. 13, mappali numeri 245, 247, 249, 250, 253, 254, 255, 410, 411, 750, 409, 407, 408, 655, 654, 385, 374, 375, 372, 371, 370, 622, 709, 228, 744 e sedime strada vicinale del Ronch, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione con adeguamento funzionale della strada vicinale Rela-Ronch;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1184

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Vervio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un elettrodotto a bassa tensione in località «Al Soldo» e «Quattro Rui» da parte dell'ENEL S.p.a. (Deliberazione n. VI/24899).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 8 agosto 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Vervio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, da parte dell'ENEL S.p.a. per la realizzazione di elettrodotto a bassa tensione in località «Al Soldo» e «Quattro Rui»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione

agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Vervio (Sondrio), foglio n. 17, mappali numeri 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 21, 98, 99, 27, 29, 30, 40, 110, 111, 127, 132, 123, 122, 121, 141, 143, 515, 144, 135, 134, 153, 154, 155, 173, 156 e 171, foglio n. 16, mappale n. 297, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta
regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di elettrodotto a bassa tensione in località «Al Soldo» e «Quattro Rui»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1185

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Sondalo dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di restauro conservativo di una baita in località «Sovillasca» da parte del sig. Pedrini Alfio. (Deliberazione n. VI/24923).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 29 agosto 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Sondalo (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter*, della legge n. 431/1985 da parte del sig. Pedrini Alfio per la realizzazione di opere di restauro conservativo di una baita in località «Sovillasca»;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare

la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Sondalo (Sondrio), foglio n. 3, mappale n. 32, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di opere di restauro conservativo di una baita in località «Sovillasca»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1166

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di aree ubicate nei comuni di Grosio e Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di sistemazione e adeguamento strada di collegamento dei maggenghi Isola in comune di Grosio e La Piana in comune di Grosotto da parte della sig.ra Besseghini Rita. (Deliberazione n. VI/24925).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione numero IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 19 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza dei comuni di Grosio e di Grosotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Besseghini Rita per la realizzazione di lavori di sistemazione e adeguamento strada di collegamento dei maggenghi Isola in comune di Grosio e La Piana in comune di Grosotto;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa. le aree ubicate in comune di Grosio, foglio n. 2, mappali numeri 14, 16 e nel comune di Grosotto, foglio n. 30, mappali numeri 163, 164, 165, 182, 186, 188, 189, 190 e 191, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2; individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di sistemazione e adeguamento strada di collegamento dei maggenghi Isola in comune di Grosio e La Piana in comune di Grosotto;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1167

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 febbraio 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Bianzone dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di ristrutturazione di un fabbricato montano in località «Baite di Campione» da parte dei signori Valbuzzi Filippo e Della Valle Fulvia. (Deliberazione n. VI/24926).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione nume-ro IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 luglio 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Bianzone (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Valbuzzi Filippo e Della Valle Fulvia per la realizzazione di lavori di ristrutturazione di un fabbricato montano in località «Baite di Campione»;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Bianzone (Sondrio), foglio n. 3, mapp. n. 169, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori di ristrutturazione fabbricato montano in località «Baite di Campione»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 febbraio 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1168

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 19 dicembre 1997.

Rettifica al decreto rettorale 23 settembre 1997 recante modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 527 del 23 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1997, relativo alla seguente modifica di statuto: Facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, (inserimento indirizzo «Conservazione della natura e delle sue risorse») nel corso di laurea in scienze naturali — ordinamento didattico tabella XXIV — decreto MURST 12 ottobre 1989, *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 1990) con attivazione a decorrere dall'anno accademico 1997/1998.

Vista la delibera del Senato accademico del 12 dicembre 1997;

Decreta:

Il decreto rettorale n. 527 del 23 settembre 1997 è rettificato con le seguenti correzioni, che saranno riportate anche nella *Gazzetta Ufficiale*:

a) pag. 26 della *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1997, colonna destra, 4° capoverso, 2ª riga: metamorfismo invece di metamorfosi;

b) pag. 26, colonna destra, 6° capoverso, 3ª riga: inserire geologia dopo petrografia;

c) pag. 27, colonna destra, al paragrafo «Discipline caratterizzanti», inserire 5) Sistematica e filogenesi animale - settore E02B dopo 4) Sedimentologia e regime dei litorali - settore D01B;

d) pag. 28, colonna sinistra, al paragrafo «Elenco degli insegnamenti facoltativi attivati in facoltà», aggiungere n. 18) geomorfologia e 19) geomorfologia applicata e rinumerare i successivi, 26) paleoecologia al posto di 24) paleontologia;

e) pag. 28, colonna sinistra, al paragrafo «sono inoltre facoltativi,..., i seguenti insegnamenti di indirizzo», inserire biologia cellulare (b) dopo anatomia umana (a).

f) pag. 28, colonna sinistra, al suddetto paragrafo, inserire (e) accanto a 5) geobotanica;

g) pag. 28, colonna sinistra, al suddetto paragrafo, inserire (e) accanto a 7) geologia ambientale;

h) pag. 28, colonna destra, segue al suddetto paragrafo, inserire laboratorio di esperienze didattiche biologiche (a) dopo geologia regionale;

i) pag. 28, colonna destra, segue al suddetto paragrafo, inserire micropaleontologia (d) dopo metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;

l) pag. 28, colonna destra, segue al suddetto paragrafo, paleontologia umana e paletnologia invece di paleontologia umana e paleontologica;

m) pag. 28, colonna destra, segue al suddetto paragrafo, paleontologia dei vertebrati (d) invece di paleontologia dei vertebrati (a);

n) pag. 28, colonna destra, segue al suddetto paragrafo, inserire (e) accanto a sedimentologia e regime dei litorali;

o) pag. 28, colonna destra, segue al suddetto paragrafo, stratigrafia (d) invece di stratigrafia (a);

p) pag. 28, colonna destra, segue al suddetto paragrafo, inserire petrografia applicata dopo petrografia;

q) pag. 28, colonna destra, segue al suddetto paragrafo, inserire petrologia prima di sedimentologia e regime dei litorali;

r) pag. 28, colonna destra, legenda del suddetto paragrafo, inserire (e) Escluso indirizzo «Conservazione della natura e delle sue risorse» dove è fondamentale;

s) pag. 28, colonna destra, paragrafo «Discipline di cui si propone l'inserimento ex novo.....», areobiologia invece di areobiologica; inserire fotogeologia che diventa il n. 12 e rinumerare i seguenti;

t) pag. 28, la dicitura «discipline di cui si propone l'inserimento ex novo in Statuto deve essere sostituita con «discipline a Statuto ma non attivate» e vanno tolti gli asterischi (*) con relativa nota a piè di pagina.

Modena, 29 dicembre 1997

Il rettore: CIPOLLI

98A1317

CIRCOLARI

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

CIRCOLARE 12 febbraio 1998, n. 4.

Regolamento CE 1586/97 - Rese rappresentative dei semi di girasole, lino, crambe abyssinica, brassica carinata e mais coltivati su terreni a riposo e destinati a trasformazioni per uso non alimentare - Campagna 1998/99.

Al Ministero delle politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie - Ufficio cereali

Agli assessorati regionali dell'agricoltura ed alle province autonome di Trento e Bolzano

Alla Coldiretti

Alla Confagricoltura

Alla C.I.A.

Alla Copagri

All'A.I.SO.

All'Assitol

Con riferimento al paragrafo 4 della circolare n. D/686 del 9 settembre 1997 emanata dal Ministero delle politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie, si rendono note le rappresentative applicabili nella campagna 1998/99 per i contratti di semi di girasole, coltivati su terreni ritirati dalla produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati al consumo umano od animale.

Ai fini della loro determinazione è stata calcolata, conformemente a quanto previsto nella circolare di cui sopra, la media ponderata, per superficie coltivata, delle rese non alimentari risultanti dalle dichiarazioni di raccolta relative alle campagne precedenti; tali rese sono state maggiorate solo in alcune provincie rispetto alla campagna 1997/98.

Si precisa inoltre che per i contratti di semi di lino sono confermate, non essendo stati presentati contratti nella campagna precedente, le rese stabilite per la campagna 1997/98, per i semi di crambe abyssinica e per quelli di brassica carinata vengono applicate le rese fissate per i semi di colza con circolare A.I.M.A. n. 19 del 1° dicembre 1997 e che i contratti di semi di mais dovranno fare riferimento al piano di regionalizzazione, conformemente a quanto previsto dalla circolare MI.R.A.A.F. n. D/1289 del 28 novembre 1995.

Nel caso in cui le superfici oggetto di contratto ricadano su due o più zone omogenee, dovrà essere indicata, per ciascuna superficie, l'unica e corrispondente resa rappresentativa fissata dall'A.I.MA., per quella zona, evitando di riportare nella casella resa prevista dati altrimenti incongruenti.

A modifica di quanto previsto nella circolare A.I.M.A. n. 19 prot. n. 2736 del 1° dicembre 1997 si comunica che per la campagna 1998/99, i contratti presentati per la coltivazione di terreni messi a riposo non dovranno riportare il codice di identificazione univoco e devono risultare depositati presso l'A.I.M.A. entro la data del 31 marzo 1998.

È necessario inoltre, che il produttore, qualora abbia sottoscritto uno o più contratti di coltivazione (no-food), alleghi una copia del contratto medesimo alla domanda di compensazione al reddito, compili a tal fine la sez. VIII ed indichi obbligatoriamente al punto B/2 (ultima pagina), il numero dei contratti sottoscritti con il primo trasformatore o collettore.

Il direttore generale reggente
LAZZARESCHI

TABELLA RESE DI RIFERIMENTO PER LA COLTIVAZIONE GIRASOLE SU SET-ASIDE

CAMPAGNA 1998-99

Prov.	Zona	Sigla	Nome/zona	Resa proposta 1998
001	1	TO	montagna int.	1,22
001	3	TO	collina int.	1,83
001	5	TO	pianura	1,96
002	1	VC	montagna int.	1,16
002	3	VC	collina int.	1,43
002	5	VC	pianura	1,88
003	1	NO	montagna int.	1,29
003	3	NO	collina int.	1,43
003	5	NO	pianura	1,44
004	1	CN	montagna int.	1,13
004	3	CN	collina int.	1,37
004	5	CN	pianura	2,05
005	3	AT	collina int.	1,62
005	5	AT	pianura	1,69
006	1	AL	montagna int.	1,16
006	3	AL	collina int.	1,65
006	5	AL	pianura	1,78
096	1	BI	montagna int.	1,16
096	3	BI	collina int.	1,29
096	5	BI	pianura	1,37
103	1	VB	montagna int.	1,29
103	3	VB	collina int.	1,29
007	1	AO	montagna int.	1,16
008	1	IM	montagna int.	1,10
008	3	IM	collina int.	1,10
008	4	IM	collina lit.	1,10
009	1	SV	montagna int.	1,41
009	2	SV	montagna lit.	1,41
009	3	SV	collina int.	1,41
009	4	SV	collina lit.	1,41
010	1	GE	montagna int.	1,10
010	2	GE	montagna lit.	1,10
010	3	GE	collina int.	1,10
010	4	GE	collina lit.	1,10
011	1	SP	montagna int.	1,10
011	3	SP	collina int.	1,10
011	4	SP	collina lit.	1,10
012	1	VA	montagna int.	1,10
012	3	VA	collina int.	1,35
012	5	VA	pianura	1,78
013	1	CO	montagna int.	1,10
013	3	CO	collina int.	1,59
013	5	CO	pianura	2,07
014	1	SO	montagna int.	1,10
015	3	MI	collina int.	1,59
015	5	MI	pianura	2,05
016	1	BG	montagna int.	1,56
016	3	BG	collina int.	1,56
016	5	BG	pianura	2,00
017	1	BS	montagna int.	1,56
017	3	BS	collina int.	1,99
017	5	BS	pianura	2,44
018	1	PV	montagna int.	1,23
018	3	PV	collina int.	1,79
018	5	PV	pianura	2,07
019	5	CR	pianura	2,69
020	3	MN	collina int.	1,89
020	5	MN	pianura	2,70
097	1/1	LC	montagna int./1	1,29
097	3/1	LC	collina int./1	1,79
097	1/2	LC	mantagna int./2	1,29
097	3/2	LC	collina int./2	1,79
098	5	LO	pianura	2,25
021	1	BZ	montagna int.	1,10
022	1	TN	montagna int.	1,10
023	1	VR	montagna int.	1,37
023	3	VR	collina int.	1,67
023	5	VR	pianura	2,44
024	1	VI	montagna int.	2,03
024	3	VI	collina int.	2,49
024	5	VI	pianura	2,46
025	1	BL	montagna int.	1,68
026	3	TV	collina int.	1,95
026	5	TV	pianura	2,37
027	5	VE	pianura	2,81
028	3	PD	collina int.	2,40
028	5	PD	pianura	2,67
029	5	RO	pianura	3,00
030	1	UD	montagna int.	1,33
030	3	UD	collina int.	1,85
030	5	UD	pianura	2,41
031	3	GO	collina int.	1,25
031	5	GO	pianura	2,43
032	4	TS	collina lit.	1,20
093	1	PN	montagna int.	1,10
093	3	PN	collina int.	1,83
093	5	PN	pianura	2,22
033	1	PC	montagna int.	1,25
033	3	PC	collina int.	1,95
033	5	PC	pianura	1,77
034	1	PR	montagna int.	1,32
034	3	PR	collina int.	1,96
034	5	PR	pianura	1,96
035	1	RE	montagna int.	1,10
035	3	RE	collina int.	1,48
035	5	RE	pianura	2,04
036	1	MO	montagna int.	1,27
036	3	MO	collina int.	1,77
036	5	MO	pianura	2,37
037	1	BO	montagna int.	1,16
037	3	BO	collina int.	2,24
037	5	BO	pianura	2,65
038	5	FE	pianura	2,82
039	3	RA	collina int.	2,02
039	5	RA	pianura	2,54
040	1	FO	montagna int.	1,10
040	3	FO	collina int.	1,60
040	4	FO	collina lit.	1,60
040	5	FO	pianura	2,55
099	3	RN	collina int.	1,60
099	4	RN	collina lit.	1,60
099	5	RN	pianura	2,44
041	1	PS	montagna int.	1,42
041	3	PS	collina int.	1,68
041	4	PS	collina lit.	1,72
042	1	AN	montagna int.	1,78
042	3	AN	collina int.	1,76
042	4	AN	collina lit.	2,11
043	1	MC	montagna int.	1,61
043	3	MC	collina int.	1,78
043	4	MC	collina lit.	2,02
044	1	AP	montagna int.	1,26
044	3	AP	collina int.	1,75

Prov.	Zona	Sigla	Nome/zona	Resa proposta 1998
044	4	AP	collina lit.	1,86
045	1	MS	montagna int.	1,10
045	2	MS	montagna lit.	1,10
045	3	MS	collina int.	1,40
046	1	LU	montagna int.	1,10
046	2	LU	montagna lit.	1,10
046	5	LU	pianura	1,35
047	1	PT	montagna int.	1,10
047	3	PT	collina int.	1,57
048	1	FI	montagna int.	1,10
048	3	FI	collina int.	1,48
048	5	FI	pianura	1,48
049	4	LI	collina lit.	1,23
050	3	PI	collina int.	1,41
050	4	PI	collina lit.	1,64
050	5	PI	pianura	1,54
051	1	AR	montagna int.	1,25
051	3	AR	collina int.	1,53
052	1	SI	montagna int.	1,10
052	3	SI	collina int.	1,51
053	1	GR	montagna int.	1,19
053	3	GR	collina int.	1,40
053	4	GR	collina lit.	1,40
053	5	GR	pianura	1,40
100	1	PO	montagna int.	1,50
100	3	PO	collina int.	1,50
054	1	PG	montagna int.	1,75
054	3	PG	collina int.	1,50
055	1	TR	montagna int.	1,35
055	3	TR	collina int.	1,37
056	3	VT	collina int.	1,21
056	5	VT	pianura	1,45
057	1	RI	montagna int.	1,92
057	3	RI	collina int.	1,60
058	1	RM	montagna int.	1,37
058	3	RM	collina int.	1,30
058	4	RM	collina lit.	1,68
058	5	RM	pianura	1,68
059	1	LT	montagna int.	1,39
059	3	LT	collina int.	1,63
059	4	LT	collina lit.	1,32
059	5	LT	pianura	1,70
060	1	FR	montagna int.	1,10
060	3	FR	collina int.	1,12
061	1	CE	montagna int.	1,10
061	3	CE	collina int.	1,12
061	4	CE	collina lit.	1,21
061	5	CE	pianura	1,21
062	1	BN	montagna int.	1,25
062	3	BN	collina int.	1,30
063	3	NA	collina int.	1,10
063	4	NA	collina lit.	1,20
063	5	NA	pianura	1,20
064	1	AV	montagna int.	1,10
064	3	AV	collina int.	1,10
065	1	SA	montangna int.	1,10
065	3	SA	collina int.	1,32
065	4	SA	collina lit.	1,32
065	5	SA	pianura	1,32
066	1	AQ	montagna int.	1,20
067	1	TE	montagna int.	1,24
067	3	TE	collina int.	1,26
067	4	TE	collina lit.	1,35
068	1	PE	montagna int.	1,10
068	3	PE	collina int.	1,14
068	4	PE	collina lit.	1,14
069	1	CH	montagna int.	1,10
069	3	CH	collina int.	1,14
069	4	CH	collina lit.	1,14
070	1	CB	montagna int.	1,19
070	3	CB	collina int.	1,21
070	4	CB	collina lit.	1,21
094	1	IS	montagna int.	1,41
094	3	IS	collina int.	1,41
071	1	FG	montagna int.	1,10
071	3	FG	collina int.	1,39
071	4	FG	collina lit.	1,39
071	5	FG	pianura	1,59
072	3	BA	collina int.	1,41
072	5	BA	pianura	1,62
073	4	TA	collina lit.	1,10
073	5	TA	pianura	1,10
074	4	BR	collina lit.	1,10
074	5	BR	pianura	1,10
075	5	LE	pianura	1,10
076	1	PZ	montagna int.	1,10
076	2	PZ	montagna lit.	1,10
076	3	PZ	collina int.	1,10
077	1	MT	montagna int.	1,10
077	3	MT	collina int.	1,10
077	5	MT	pianura	1,10
078	1	CS	montagna int.	1,10
078	2	CS	montagna lit.	1,10
078	3	CS	collina int.	1,10
078	4	CS	collina lit.	1,10
078	5	CS	pianura	1,10
079	1	CZ	montagna int.	1,10
079	3	CZ	collina int.	1,10
079	4	CZ	collina lit.	1,10
079	5	CZ	pianura	1,10
080	1	RC	montagna int.	1,10
080	2	RC	montagna lit.	1,10
080	4	RC	collina lit.	1,10
080	5	RC	pianura	1,10
101	1	KR	montagna int.	1,10
101	3	KR	collina int.	1,10
101	4	KR	collina lit.	1,10
101	5	KR	pianura	1,10
102	1	VV	montagna int.	1,10
102	3	VV	collina int.	1,10
081	3	TP	collina int.	1,10
081	4	TP	collina lit.	1,10
081	5	TP	pianura	1,10
082	1	PA	montagna int.	1,10
082	2	PA	montagna lit.	1,10
082	3	PA	collina int.	1,10
082	4	PA	collina lit.	1,10
082	5	PA	pianura	1,10
083	1	ME	montagna int.	1,10
083	2	ME	montagna lit.	1,10
083	4	ME	collina lit.	1,10
084	1	AG	montagna int.	1,10
084	3	AG	collina int.	1,10
084	4	AG	collina lit.	1,10

	Zona	Sigla Prov.	Nome/zona	Resa proposta 1998
084	5	AG	pianura	1,10
085	3	CL	collina int.	1,10
085	4	CL	collina lit.	1,10
085	5	CL	pianura	1,10
086	1	EN	montagna int.	1,10
086	3	EN	collina int.	1,10
087	1	CT	montagna int.	1,10
087	2	CT	montagna lit.	1,10
087	3	CT	collina int.	1,10
087	4	CT	collina lit.	1,10
087	5	CT	pianura	1,10
088	3	RG	collina int.	1,10
088	4	RG	collina lit.	1,10
088	5	RG	pianura	1,10
089	3	SR	collina int.	1,10
089	4	SR	collina lit.	1,10
089	5	SR	pianura	1,10
090	1	SS	montagna int.	1,10
090	3	SS	collina int.	1,10
090	4	SS	collina lit.	1,10
090	5	SS	pianura	1,20
091	1	NU	montagna int.	1,10
091	3	NU	collina int.	1,10
091	4	NU	collina lit.	1,10
092	3	CA	collina int.	1,10
092	4	CA	collina lit.	1,10
092	5	CA	pianura	1,20
095	3	OR	collina int.	1,10
095	5	OR	pianura	1,20

RESE LINO DI RIFERIMENTO

CAMPAGNA 1997-98

Prov.	Zona	Sigla	Nome/zona	Resa 1997
001	3	TO	collina int.	1,64
001	5	TO	pianura	1,55
003	3	NO	collina int.	1,10
003	5	NO	pianura	1,20
004	3	CN	collina int.	1,43
004	5	CN	pianura	1,25
005	3	AT	collina int.	1,28
005	5	AT	pianura	1,26
006	3	AL	collina int.	1,94
006	5	AL	pianura	1,94
012	5	VA	pianura	1,26
015	5	MI	pianura	1,26
017	3	BS	collina int.	1,20
017	5	BS	pianura	1,67
018	3	PV	collina int.	1,51
018	5	PV	pianura	1,36
019	5	CR	pianura	1,35
020	5	MN	pianura	1,55
098	5	LO	pianura	1,38
023	5	VR	pianura	1,46
024	3	VI	collina int.	1,13
024	5	VI	pianura	1,14
026	3	TV	collina int.	1,13
026	5	TV	pianura	1,52
027	5	VE	pianura	1,44
028	5	PD	pianura	1,42
029	5	RO	pianura	1,56
030	5	UD	pianura	1,25
031	5	GO	pianura	1,80
093	5	PN	pianura	1,10
033	3	PC	collina int.	1,11
033	5	PC	pianura	1,25
034	3	PR	collina int.	1,11
034	5	PR	pianura	1,25
035	5	RE	pianura	1,13
036	3	MO	collina int.	1,11
036	5	MO	pianura	1,46
037	3	BO	collina int.	1,88
037	5	BO	pianura	1,68
038	5	FE	pianura	1,94
039	5	RA	pianura	1,33
040	3	FO	collina int.	1,28
042	1	AN	montagna int.	1,10
042	3	AN	collina int.	1,10
042	4	AN	collina lit.	1,10
043	1	MC	montagna int.	1,32
043	3	MC	collina int.	1,32
043	4	MC	collina lit.	1,32
048	1	FI	montagna int.	1,10
048	3	FI	collina int.	1,10
048	5	FI	pianura	1,10
053	1	GR	montagna int.	1,10
053	3	GR	collina int.	1,10
053	4	GR	collina lit.	1,10
053	5	GR	pianura	1,10
054	1	PG	montagna int.	1,10
054	3	PG	collina int.	1,10
055	1	TR	montagna int.	1,10
055	3	TR	collina int.	1,10
056	3	VT	collina int.	1,10
056	5	VT	pianura	1,10
072	3	BA	collina int.	1,10
072	5	BA	pianura	1,10
073	4	TA	collina lit.	1,10
073	5	TA	pianura	1,10
076	1	PZ	montagna int.	1,10
076	2	PZ	montagna lit.	1,10
076	3	PZ	collina int.	1,10
077	1	MT	montagna int.	1,10
077	3	MT	collina int.	1,10
077	5	MT	pianura	1,10
081	3	TP	collina int.	1,17
081	4	TP	collina lit.	1,17
081	5	TP	pianura	1,17
082	1	PA	montagna int.	1,36
082	2	PA	montagna lit.	1,36
082	3	PA	collina int.	1,36
082	4	PA	collina lit.	1,36
082	5	PA	pianura	1,36

98A1319

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 22 dicembre 1997), **coordinato con la legge di conversione 19 febbraio 1998, n. 26** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6), **recante: «Proroga di termini per assicurare il finanziamento di progetti in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con la modifica apportata dalla legge di conversione, che di quella modificata dal decreto, trascritta nella nota. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

La modifica apportata dalla legge di conversione è stampata con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le parole: «e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per i tre anni successivi agli esercizi considerati.» sono sostituite dalle seguenti: «e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998.».

Riferimenti normativi:

Il testo dell'art. 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86 (Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n 438, è il seguente:

«13. Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'art. 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finanziati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione e la rendicontazione delle somme relative all'esercizio finanziario 1993 sono prorogate per i quattro anni successivi all'esercizio medesimo e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate fino alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998».

Art. 2.

1. Le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1997 sul capitolo 2966 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri non impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario possono esserlo, per gli stessi fini, *nei due esercizi finanziari successivi.*

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

98A1375

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Hull (Gran Bretagna)

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Stefano Enrico Mario Lucatello, agente consolare onorario in Hull (Gran Bretagna), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Manchester degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Manchester delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato d'Italia in Manchester dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni, autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

5) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato d'Italia in Manchester;

6) effettuazione delle operazioni previste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

7) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1998

Il Ministro: DINI

98A1335

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione di autorizzazioni alla produzione di officine farmaceutiche

Con il decreto n. 805/S.O.273/D9 del 26 gennaio 1998 è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della sanità pubblica, l'attività di produzione di gas mecinali presso l'officina della Ditta Arcam di Vincenzo De Lucia, sede legale in S. Giorgio del Sannio, via Baldassarre n. 10, sita in Calvi (Benevento), via Capozzo.

Con il decreto n. 805/S.O.270/D6 del 26 gennaio 1998 è stata sospesa a tempo indeterminato, su notifica della ditta, l'attività di produzione di gas medicinali presso l'officina della ditta Sico S.p.a, sita in Saronno (Varese), via Morandi n. 10.

Con il decreto n. 805/S.O.269/D7 del 26 gennaio 1998 è stata sospesa a tempo indeterminato, su notifica della ditta, l'attività di produzione di gas medicinali presso l'officina della ditta Coan S.p.a., sita in Napoli, via F. Imparato n. 431.

Con il decreto n. 805/S.O.268/D8 del 26 gennaio 1998 è sospesa a tempo indeterminato, su richiesta della ditta, l'attività di produzione di gas medicinali presso l'officina della ditta Elida 91 S.r.l., sita in Imperia, località Piani.

98A1373

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Estratto decreto A.I.C. n. 472/97 del 29 ottobre 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BASICAINA nelle forme e confezioni: 10 fiale 1 ml, 10 fiale 2 ml, 10 fiale 5 ml, 10 fiale 10 ml, 10 fiale 20 ml.

Titolare A.I.C.: Galenica Senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia Nord, 3, codice fiscale 00050110527.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia Nord, 3.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 029433051 (in base 10), 0W276V (in base 32);

Classe: «C»;

10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 029433048 (in base 10), 0W276S (in base 32);

Classe: «C»;

10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 029433036 (in base 10), 0W276D (in base 32);

Classe: «C»;

10 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 029433024 (in base 10), 0W2760 (in base 32);

Classe: «C»;

10 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 029433012 (in base 10), 0W275N (in base 32);

Classe: «C».

Composizione: un ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: Lidocaina cloridrato 20 mg;

eccipienti: sodio cloruro, sodio bicarbonato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Basicaina» è indicato come anestetico locale a rapida azione in tutte le anestesie periferiche e loco regionali.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C. n. 473/97 del 29 ottobre 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale PERICAINA, nelle forme e confezioni: 10 fiale 1 ml, 10 fiale 2 ml, 10 fiale 5 ml, 10 fiale 10 ml, 10 fiale 20 ml.

Titolare A.I.C.: Galenica Senese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia Nord, 3, codice fiscale 00050110527.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia Nord, 3.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

10 fiale 20 ml;

A.I.C. n. 029434053 (in base 10), 0W2865 (in base 32);

classe: «C»;

10 fiale 10 ml;

A.I.C. n. 029434040 (in base 10), 0W285S (in base 32);

classe: «C»;

10 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 029434038 (in base 10), 0W285Q (in base 32);

classe: «C»;

10 fiale 2 ml;

A.I.C. n. 029434026 (in base 10), 0W285B (in base 32);

classe: «C»;

10 fiale 1 ml;

A.I.C. n. 029434014 (in base 10), 0W284Y (in base 32);

classe: «C».

Composizione: un ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 20 mg, pari a mepivacaina mg 17,4;

eccipienti: sodio cloruro, sodio bicarbonato, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Pericaina» è indicato come anestetico locale a rapida azione in tutte le anestesie periferiche e loco regionali.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5, del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto NCR n. 498/97 del 25 novembre 1997

Specialità medicinale DOSBEROTEC nella forma e confezioni: «100» soluzione pressurizzata 2 bombolette da 10 ml (200 erogazioni da 100 µg ciascuna) con inalatore Pulmatic e «200» soluzione pressurizzata 2 bombolette da 10 ml (200 erogazioni da 200 µg ciascuna) con inalatore Pulmatic.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10, condice fiscale 00421210485.

Produttore: la produzione e i controlli della specialità medicinale sopra indicata sono effettuati dalla società Boehringer Ingelheim KG, nello stabilimento sito in Ingelheim am Rhein (Germania); le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate sia dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Reggello (Firenze), sia dalla società Unifarma LDA, nello stabilimento sito in Lisbona (Portogallo) Avenida de Padua n. 11 P.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

soluzione pressurizzata 10 ml (200 erogazioni da 100 µg ciascuna) con inalatore Pulmatic, A.I.C. n. 023457144 (in base 10), 0QCVCS (in base 32);

classe: «C»;

soluzione pressurizzata da 10 ml (200 erogazioni da 200 µg ciascuna) con inalatore Pulmatic, A.I.C. n. 023457157 (in base 10), 0QCVDS (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

«100» una erogazione contiene: principio attivo: fenoterolo bromidrato 100 µg (100 ml contengono: principio attivo: fenoterolo bromidrato 200 mg); eccipienti: sorbitantrioleato, monofluorotriclorometano, difluorodiclorometano, tetrafluorodicloroetano (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«200» una erogazione contiene: principio attivo: fenoterolo bromidrato 200 µg (100 ml contengono: principio attivo: fenoterolo bromidrato 400 mg); eccipienti: sorbitantrioleato, monofluorotriclorometano, difluorodiclorometano, tetrafluorodicloroetano (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Dosberatec» «100» e «200» è un broncodilatatore indicato per: *a)* il trattamento sintomatico degli attacchi asmatici; *b)* la profilassi dell'asma da sforzo; *c)* il trattamento sintomatico dell'asma bronchiale e di altre affezioni broncopolmonari con brancospasmo reversibile quali la bronchite cronica ostruttiva. In tali affezioni va considerata l'opportunità di intraprendere una terapia antinfiammatoria concomitante.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 885/97 del 2 dicembre 1997

Specialità medicinale: VASODIN «Retard» 30 cps 40 mg.

Società: Teofarma S.r.l., via Fratelli Cervi n. 8, 27010 Valle Salimbene (Pavia).

Oggetto: provvedimento di modifica di A.I.C., smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni del medicinale «Vasodin» "Retard" 30 cps 40 mg, A.I.C. 026060032 prodotti anteriormente al 3 giugno 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 213/97 del 16 maggio 1997 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 2 del 9 gennaio 1998

Specialità medicinale: IMIDAZYL.

Società: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., via M. Civitali n. 1, 20144 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica di A.I.C., smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Imidazyl» collirio 5 ml, A.I.C. n. 003410014; collirio 10 ml 0,1%; A.I.C. n. 003410026; «antistaminico» collirio 10 ml A.I.C. n. 003410040 prodotti anteriormente alla data del provvedimento n. 397/97 del 10 settembre 1997, di trasferimento di titolarità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 1997, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 30 marzo 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 4 del 19 gennaio 1998

Specialità medicinale: HERBÈ.

Società: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., via M. Civitali n. 1, 20144 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica di A.I.C., smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Herbè» gocce oculari 10 ml, A.I.C. n. 032066019, prodotti anteriormente alla data del provvedimento n. 403/97 del 10 settembre 1997, di trasferimento di titolarità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 1997, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 30 marzo 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 5 del 19 gennaio 1998

Specialità medicinale: CORYFIN.

Società: Laboratorio farmaceutico SIT S.r.l., via Cavour n. 70, 27035 Mede (Pavia).

Oggetto: provvedimento di modifica di A.I.C., smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Coryfin «C» 24 caramelle, Coryfin «C» 30 caramelle, Coryfin «C 100» 24 caramelle, Coryfin «C» limone 24 caramelle, Coryfin «C» limone 30 caramelle prodotti anteriormente al 7 agosto 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 313/97 dell'11 luglio 1997 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oppure, se anteriore, al 4 febbraio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 6 del 19 gennaio 1998

Specialità medicinale: PRIOVIT 12.

Società: Laboratorio farmaceutico SIT S.r.l., via Cavour n. 70, 27035 Mede (Pavia).

Oggetto: provvedimento di modifica di A.I.C., smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Priovit 12», 40 past. l., A.I.C. n. 0206699017, «Priovit 12», f.te 20 past., A.I.C. n. 020699029 e «Priovit 12», f.te 40 past. l., A.I.C. n. 0206099031 prodotti anteriormente al 7 agosto 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 314/97 dell'11 luglio 1997 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana oppure, se anteriore al 4 febbraio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 886/97 del 2 dicembre 1997

Specialità medicinale: CONDRAL.

Società: S.p.a. - Società prodotti antibiotici S.p.a., via Biella n. 8, 20143 Milano.

Oggetto: provvedimento di modifica di A.I.C., smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Condral» capsule 40 mg, A.I.C. n. 026776017; 20 bustine 400 mg, A.I.C. n. 026776029; 20 bustine 800 mg, A.I.C. n. 026776031 prodotti anteriormente al 3 giugno 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblida italiana del decreto n. 215/97 del 16 maggio 1997 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 896/97 del 2 dicembre 1997

Specialità medicinale: TICLODONE, 30 conf. 250 mg, A.I.C. n. 024716021.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., via Shakespeare n. 47, 00144 Roma.

Oggetto: provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: cellulosa microcristallina 87,35 mg, polividone 7,8 mg, acido citrico anidro 3,9 mg, amido di mais 39,0 mg, magnesio stearato 0,975 mg, acido stearico 0,975 mg, metilidrossipropilcellulosa 6,25 mg, titanio biossido 3,125 mg, polietilenglicole 8000 0,625 mg, amido di patate (eliminato), metilcellulosa (eliminato), silice precipitata (eliminato), saccarosio (eliminato), polimetacrilato (eliminato), talco (eliminato), amido di riso (eliminato), gomma arabica (eliminato), silice precipitata (eliminato), gomma lacca (eliminato), cera bianca (eliminato), etileftalato (eliminato).

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A1336

Nuove autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto di A.I.C. n. 543/97 del 19 dicembre 1997

Specialità medicinale EFFERALGAN, nelle forme e confezioni: «1000» 8 compresse effervescenti da 1 g, «1000» 16 compresse effervescenti da 1 g e «1000» 100 compresse effervescenti da 1 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicata:

Titolare A.I.C.: Società Laboratoires UPSA (Francia), rappresentata in Italia dalla società Upsamedica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Agnello n. 18, codice fiscale 09649610152.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopra indicata sono effettuate delle società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento Gascogne sito in Avenue des Pyrènneès - Le Passage (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1000» 8 compresse effervescenti da 1 g;

A.I.C. n. 026608152 (in base 10), 0TD0JS (in base 32);

classe C;

«1000» 16 compresse effervescenti da 1 g;

A.I.C. n. 026608164 (in base 10), 0TD0K4 (in base 32);

classe: C;

«1000» 100 compresse effervescenti da 1 g;

A.I.C. n. 026608176 (in base 10), 0TD0KJ (in base 32);

classe: C.

Composizione: ogni compressa effervescente contiene:

principio attivo: paracetamolo 1000 mg.

eccipienti: acido citrico, bicarbonato di sodio, carbonato di sodio, sorbitolo, sodio docusato, polividone, sodio saccarinato, potassio benzoato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di affezioni dolorose di ogni genere (ad esempio mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombosacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Provvedimento n. 874/97 del 25 novembre 1997

Specialità medicinale BISOLVON, flacone 40 ml soluzione orale - A.I.C. n. 021004015.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10.

Modifiche apportate: classificazione ai fini della fornitura (con conseguente eliminazione della via di somministrazione per aerosol): medicinale non soggetto a prescrizione medica; medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, recanti la classificazione ai fini della fornitura non conforme a quella autorizzata nonché gli stampati con la via di somministrazione per aerosol precedentemente autorizzati, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A1337

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Epivir - Lamivudina» - *Iscritta nel registro comunitario dei medicinali con i numeri: EU/1/96/015/001 - EU/1/96/015/002.*

Con decisione della Commissione europea n. C (97) 4161 del 16 dicembre 1997, notificata alla Repubblica italiana il 19 dicembre 1997, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «EPIVIR - Lamivudina» è stata così modificata:

a) l'allegato I (riassunto delle caratteristiche del prodotto) è sostituito dall'allegato 1 della predetta decisione;

b) l'allegato III (etichettatura e foglietto illustrativo) è sostituito dall'allegato 2 della predetta decisione.

ALLEGATO I

ALLEGATO I
RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

EPIVIR

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

EPIVIR contiene 150 mg di lamivudina per compressa.

3. FORMA FARMACEUTICA

Compresse rivestite.

Le compresse sono rivestite, di colore bianco, di forma romboidale, con impresso "GX CJ7" su un lato.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

EPIVIR in associazione con altri farmaci antiretrovirali e indicato nel trattamento di adulti e bambini di età superiore ai 12 anni con infezione da HIV ed immunodeficienza progressiva (conta $CD4^+ \leq 500$ cellule/mm^3).

EPIVIR non è raccomandato per l'impiego in monoterapia. Solo l'associazione con zidovudina è ampiamente documentata in termini di sicurezza ed efficacia. Sono in corso studi in associazione con altri antiretrovirali.

La lamivudina in associazione con la zidovudina riduce la carica virale dell' HIV-1 ed aumenta la conta delle cellule $CD4^+$. I dati sugli end-points clinici indicano che la lamivudina in associazione con la zidovudina, e regimi terapeutici contenenti l'associazione lamivudina-zidovudina determina una significativa riduzione del rischio di progressione della malattia e della mortalità.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Adulti e bambini di età superiore ai 12 anni:

La dose raccomandata di EPIVIR è di 150 mg (una compressa) due volte al giorno.

Per quei pazienti nei quali l'uso delle compresse non sia appropriato, EPIVIR è disponibile anche in soluzione orale.

Generalmente EPIVIR non deve essere assunto con il cibo. L'assunzione con il cibo riduce la C_{max} in modo considerevole, ma non altera l'area sotto la curva (AUC) (vedi 5.2 Proprietà farmacocinetiche). Quindi l'assunzione con il cibo potrebbe essere presa in considerazione quando ciò sia richiesto per motivi clinici.

La terapia dovrebbe essere iniziata da un medico con esperienza nella gestione dell'infezione da HIV.

Insufficienza renale:

Nei pazienti con insufficienza renale moderata-grave, i livelli di lamivudina sono aumentati a causa della ridotta clearance. Pertanto la dose dovrebbe essere modificata, usando la formulazione di EPIVIR in soluzione orale, nei pazienti con clearance della creatinina che diminuisca al di sotto di 30 ml/min (vedi tabella).

Posologia raccomandata:

Funzionalità renale (clearance della creatinina, Clcr) (ml/min)	Prima dose	Dose di mantenimento
Clcr ≥ 50	150 mg	150 mg due volte al di
50 > Clcr ≥ 30	150 mg	150 mg una volta al di
Clcr < 30	E' raccomandato l'impiego della soluzione orale quando sono necessarie dosi inferiori a 150 mg	

Insufficienza epatica:

I dati ottenuti nei pazienti con insufficienza epatica di grado moderato-grave mostrano che la cinetica della lamivudina non e' significativamente influenzata da disfunzioni epatiche. In base a tali dati, non e' necessario un aggiustamento della posologia nei pazienti con insufficienza epatica di grado moderato-grave se non e' accompagnata da insufficienza renale.

4.3 Controindicazioni

L'uso di EPIVIR è controindicato nei pazienti con ipersensibilità accertata verso la lamivudina o altri componenti della preparazione.

4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego

Avvertenze speciali:

EPIVIR non è raccomandato per l'impiego in monoterapia.

Sono stati osservati rari casi di pancreatite. Tuttavia non è chiaro se tali casi siano dovuti al trattamento con il farmaco ovvero alla patologia di base da HIV. Il trattamento con EPIVIR deve essere sospeso immediatamente se compaiono segni clinici, sintomi o anomalie nei dati di laboratorio che possano essere suggestivi di pancreatite.

Con l'uso di analoghi nucleosidici sono stati riportati casi di acidosi lattica (in assenza di ipossiemia), di solito associati a grave epatomegalia e steatosi epatica. Il trattamento deve essere interrotto in caso di rapido innalzamento dei valori di aminotransferasi, epatomegalia progressiva o acidosi metabolico/lattica ad etiologia sconosciuta. Deve porsi attenzione nel somministrare analoghi nucleosidici a pazienti (specialmente se donne obese) con epatomegalia, epatite od altri noti fattori di rischio di patologia epatica. Tali pazienti devono essere seguiti assiduamente.

I dati relativi all'impiego di EPIVIR in bambini di età inferiore ai 12 anni sono insufficienti.

La somministrazione di EPIVIR durante i primi 3 mesi di gravidanza non è raccomandata (vedi 4.6 Uso durante la gravidanza ed allattamento).

I pazienti in terapia con EPIVIR, o con altri farmaci antiretrovirali, possono ugualmente essere soggetti ad infezioni opportunistiche o ad altre complicazioni dell'infezione da HIV, pertanto dovrebbero rimanere sotto stretta osservazione clinica da parte di medici con esperienza nel trattamento di pazienti con patologie HIV-correlate.

I pazienti devono essere informati che la terapia antiretrovirale attualmente in uso, compresa quella con EPIVIR, non ha dimostrato di essere in grado di prevenire il rischio di trasmissione dell'HIV ad altri soggetti nel corso di contatti sessuali o attraverso il sangue infetto. Pertanto devono continuare ad essere impiegate adeguate precauzioni.

Speciali precauzioni per l'uso:

Nei pazienti con insufficienza renale moderata-grave, l'emivita plasmatica terminale della lamivudina è aumentata a causa della riduzione della clearance. La dose deve essere opportunamente modificata (vedi posologia nell'insufficienza renale, nella sezione 4.2 Posologia e modo di somministrazione).

EPIVIR deve essere usato con cautela nei pazienti con cirrosi epatica in fase avanzata, dovuta ad infezione cronica da epatite B, in quanto esiste un rischio limitato di riacutizzazione dell'epatite al termine del trattamento.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed interazioni di qualsiasi altro genere

La probabilità di interazioni metaboliche è bassa a causa del limitato metabolismo e del basso legame con le proteine plasmatiche e della clearance renale pressoché completa.

E' stato osservato un lieve aumento della C_{max} (28%) della zidovudina quando somministrata in associazione alla lamivudina, tuttavia l'esposizione complessiva (AUC) non risulta alterata in modo significativo. La zidovudina non ha effetti sulla farmacocinetica della lamivudina (vedi sezione 5.2 Proprietà farmacocinetiche).

Deve essere tenuta in considerazione la possibilità di interazioni con altri farmaci somministrati in concomitanza particolarmente quando la via di eliminazione principale è la secrezione renale attiva, per mezzo del sistema di trasporto dei cationi organici, come ad esempio con trimethoprim. Altri farmaci (per es. ranitidina, cimetidina) sono eliminati solo in parte per mezzo di questo sistema e non hanno mostrato di interagire con la lamivudina. Gli analoghi dei nucleosidi (per es. didanosina e zalcitabina), come la zidovudina, non sono eliminati tramite questo sistema ed è improbabile che interagiscano con lamivudina.

La somministrazione di dosi profilattiche di co-trimoxazolo, determina un aumento del 40% nella esposizione alla lamivudina dovuto al componente trimethoprim; il componente sulfametossazolo non interagisce. Tuttavia, nessuna modifica posologica della lamivudina è necessaria, a meno che il paziente non abbia insufficienza renale (vedi sezione 4.2 Posologia e modo di somministrazione). Quando è giustificata tale somministrazione concomitante, il paziente deve essere monitorato clinicamente. Deve essere evitata la somministrazione di EPIVIR in concomitanza con alte dosi di co-trimoxazolo per il trattamento della polmonite da Pneumocystis carinii (PCP) e della toxoplasmosi. La lamivudina non ha effetti sulla farmacocinetica del co-trimoxazolo.

Poichè il metabolismo della lamivudina non implica il CYP3A, sono improbabili interazioni con farmaci metabolizzati per mezzo di questo sistema (per es. proteasi inibitori).

La somministrazione di EPIVIR in concomitanza con ganciclovir o foscarnet per via endovenosa non è raccomandata fino a che ulteriori informazioni non siano disponibili.

4.6 Uso durante la gravidanza e l'allattamento

Gravidanza:

La sicurezza dell'impiego della lamivudina in gravidanza non e stata stabilita. Gli studi sulla riproduzione negli animali non hanno mostrato evidenze di teratogenicità, nè alcun effetto sulla fertilità nel maschio e nella femmina. Quando somministrata a conigli̇e gravide, a livelli di esposizione comparabili a quelli raggiunti nell'uomo, la lamivudina induce una letalità precoce per l'embrione. La lamivudina nell'animale passa attraverso la placenta, ma non esiste alcun dato relativo al passaggio nella placenta umana.

Sebbene gli studi sulla riproduzione negli animali non siano sempre predittivi della risposta nell'uomo, la somministrazione durante i primi 3 mesi di gravidanza non è raccomandata (vedi 4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego).

Allattamento:

Uno studio condotto in femmine di ratto durante l'allattamento ha mostrato che, a seguito di somministrazione orale, la lamivudina era concentrata quattro volte ed escreta nel latte. Non è noto se la lamivudina sia escreta nel latte materno umano. Poichè il farmaco può passare nel latte materno si raccomanda che le madri in terapia con EPIVIR non allattino al seno i loro bambini. Alcuni esperti raccomandano che le donne con infezione da HIV in nessun caso allattino al seno i loro bambini, al fine di evitare la trasmissione dell'HIV.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchine

Non sono stati condotti studi volti a determinare gli effetti della lamivudina sulla capacità di guida o sull'uso di macchinari. Comunque un effetto negativo su tali attività non puo desumersi dalle caratteristiche farmacologiche della molecola. Tuttavia quando si prende in considerazione la capacità di guida, o l'uso di macchine, deve essere tenuto presente lo stato clinico del paziente, nonchè il profilo di tollerabilità di EPIVIR.

4.8 Effetti indesiderati

Durante il trattamento della malattia da HIV con EPIVIR, da solo o in associazione con zidovudina, sono stati riportati eventi indesiderati. Per molti di essi non è possibile definire se siano farmaco-correlati o se siano dovuti al decorso della malattia di base.

Gli eventi indesiderati che sono stati comunemente riportati sono cefalea, febbre, eruzione cutanea malessere, affaticamento, nausea, diarrea, vomito, dolore o crampi addominali, insonnia, tosse, sintomatologia nasale e dolore dei muscoli scheletrici.

Sono stati riportati casi di pancreatite e di neuropatia periferica (o parestesia), anche se non e stata notata alcuna relazione con il dosaggio di EPIVIR.

Sono comparse, in associazione con zidovudina, neutropenia ed anemia (entrambe occasionalmente gravi). Sono stati riportati trombocitopenia, transitorio aumento degli enzimi epatici (AST, ALT) ed aumento dell'amilasi sierica.

Con l'uso di analoghi nucleosidici sono stati riportati casi di acidosi lattica, di solito associati ad epatomegalia grave e steatosi epatica.

4.9 Sovradosaggio

La somministrazione della lamivudina a dosaggi particolarmente elevati negli studi di tossicità acuta nell'animale non ha dato origine ad alcuna tossicità d'organo. I dati disponibili sulle conseguenze del sovradosaggio acuto per via orale nell'uomo sono limitati. Non vi sono stati decessi e i pazienti si sono ristabiliti. Non è stato identificato alcun segno o sintomo specifico a seguito di sovradosaggio.

In caso di sovradosaggio il paziente deve essere monitorato e sottoposto ad adeguato trattamento standard di supporto. L'emodialisi continua, sebbene non sia stata studiata, può essere usata nel trattamento del sovradosaggio in quanto la lamivudina è dializzabile.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Gruppo farmacoterapeutico - analogo dei nucleosidi, codice ATC: J05A B10

La lamivudina è un analogo dei nucleosidi. La lamivudina è metabolizzata all'interno delle cellule a lamivudina 5'-trifosfato, il suo meccanismo d'azione principale è basato sull'interruzione della catena nucleotidica durante la trascrizione inversa dell'HIV. Il trifosfato ha una attività inibitoria selettiva verso la replicazione dell'HIV-1 e dell'HIV-2 in vitro, ed è anche attivo verso ceppi di HIV zidovudina-resistenti, isolati clinicamente.

La relazione tra la sensibilità in vitro dell'HIV alla lamivudina e la risposta clinica alla terapia, non e stata ancora stabilita. I test di sensibilità in vitro non sono stati standardizzati e i risultati possono variare in base a fattori relativi al metodo.

E' stata riportata una ridotta sensibilità in vitro alla lamivudina in ceppi di HIV isolati da pazienti che avevano ricevuto terapia con EPIVIR.
La lamivudina si è dimostrata essere altamente attiva in modo sinergico con zidovudina, inibendo la replicazione dell'HIV in colture cellulari.

Studi in vitro dimostrano che ceppi di virus zidovudina-resistenti possono divenire zidovudina-sensibili quando acquisiscono simultaneamente resistenza alla lamivudina. Inoltre in vivo si e evidenziato che la lamivudina associata con zidovudina ritarda la comparsa di ceppi zidovudina-resistenti in soggetti non sottoposti in precedenza a terapie anti-retrovirali.

La lamivudina, in vitro, dimostra bassa citotossicità nei confronti dei linfociti del sangue periferico e delle linee cellulari di linfociti e di monociti - macrofagi, nonchè di svariate cellule staminali nel midollo osseo. Pertanto la lamivudina possiede, in vitro, un elevato indice terapeutico.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Assorbimento

La lamivudina è ben assorbita a livello intestinale, e la biodisponibilità della lamivudina orale negli adulti è normalmente tra l'80 e l'85%. A seguito di somministrazione orale, il tempo di picco (t_{max}) medio della concentrazione sierica massima (C_{max}) è di circa 1 ora. A dosi terapeutiche, cioe 4 mg/kg/die (in due dosi ogni 12 ore), la C_{max} è dell'ordine di 1,5-1,9 µg/ml.

La somministrazione della lamivudina in concomitanza con il cibo determina un ritardo del t_{max} e una diminuizione del C_{max} (ridotto del 47%). Tuttavia la biodisponibilità della lamivudina (basata sulla AUC) non ne è influenzata.

La somministrazione di lamivudina in associazione con zidovudina, determina un aumento del 13% nella esposizione alla zidovudina e un aumento del 28% nei livelli plasmatici di picco. Questo dato non viene ritenuto significativo per la sicurezza del paziente e pertanto non e necessario alcun adattamento posologico.

Distribuzione

Il volume di distribuzione medio, risultato dagli studi per via endovenosa, e di 1,3 litri/kg. L'emivita di eliminazione osservata è di 5-7 ore. La clearance sistemica media della lamivudina è circa 0,32 l/ora/kg: la clearance renale è predominante (>70%) ed avviene per mezzo del sistema di trasporto dei cationi organici.
La lamivudina presenta una farmacocinetica di tipo lineare nell'ambito delle dosi terapeutiche e mostra una ridotta capacità di legame con le principali proteine plasmatiche (<16%-36% con l'albumina sierica in studi *in vitro*).

Dati limitati mostrano che la lamivudina penetra nel sistema nervoso centrale e raggiunge il liquido cerebrospinale. In media il rapporto tra la concentrazione della lamivudina nel liquor e nel siero, dopo 2-4 ore dalla somministrazione orale, è di circa 0,12. Non è nota la reale entità di tale passaggio nè il rapporto con una eventuale efficacia clinica.

Metabolismo

La lamivudina viene escreta, immodificata, principalmente per via renale. A causa del limitato metabolismo epatico (5-10%) e del ridotto legame con le proteine plasmatiche, è bassa la probabilità di interazioni metaboliche di altri farmaci con la lamivudina.

Eliminazione

Studi in pazienti con insufficienza renale dimostrano che l'eliminazione della lamivudina e influenzata dalla alterata funzionalità renale. Il regime posologico raccomandato per i pazienti con clearance della creatinina inferiore ai 50 ml/min è riportato nella sezione Posologia (vedi sezione 4.2 Posologia e modo di somministrazione).

L'interazione con trimethoprim, un costituente del co-trimoxazolo, causa un aumento del 40% della esposizione alla lamivudina, somministrata alle dosi terapeutiche. Ciò non richiede alcuna modifica posologica, a meno che il paziente non presenti anche insufficienza renale (vedi sezione 4.5 Interazioni con altri medicinali ed interazioni di qualsiasi altro genere e modifiche posologiche nell'insufficienza renale, sezione 4.2 Posologia e modo di somministrazione). La somministrazione di co-trimoxazolo con EPIVIR in pazienti con insufficienza renale deve essere attentamente valutata.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

Negli studi di tossicità nell'animale, la somministrazione di lamivudina ad alte dosi non è stata associata ad alcuna rilevante tossicità d'organo. Alle dosi più elevate, sono stati osservati effetti minori sugli indicatori della funzionalità epatica e renale, oltre che occasionali riduzioni nel peso del fegato. Gli effetti clinicamente rilevanti comparsi sono stati la riduzione nella conta eritrocitaria e la neutropenia.

La lamivudina non si è dimostrata mutagena nei test sui batteri ma, come molti analoghi dei nucleosidi, ha presentato attività in un test citogenetico in vitro e nel test sul linfoma del topo. La lamivudina non è genotossica in vivo a dosi che inducono concentrazioni plasmatiche circa 40-50 volte più alte dei livelli plasmatici previsti in ambito clinico. Poichè l'attività mutagena in vitro della lamivudina non è stata confermata dai test in vivo, ne consegue che la lamivudina non dovrebbe rappresentare un rischio genotossico per i pazienti in trattamento.

I risultati di studi a lungo termine di carcinogenesi con la lamivudina nel ratto e nel topo non hanno mostrato alcun potenziale cancerogeno relativo all'uomo.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Nucleo della compressa:
Cellulosa microcristallina PhEur (E 460),
Sodio amido glicolato BP,
Magnesio stearato PhEur (E 572).
Rivestimento della compressa:
Metilidrossipropilcellulosa PhEur (E 464),
Titanio biossido PhEur (E 171),
Glicole polietilenico PhEur,
Polisorbato 80 PhEur (E 433),
Acqua depurata PhEur.

6.2 Incompatibilità

Non riportate.

6.3 Periodo di validità

2 anni.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare tra 2 e 30°C.

6.5 Natura e contenuto della confezione

Astuccio di cartone contenente 60 compresse rivestite in un flacone bianco di polietilene ad alta densità (HDPE), munito di chiusura di sicurezza a prova di bambino.

6.6 Istruzioni per l'impiego e la manipolazione, e per l'eliminazione del medicinale non utilizzato o dei rifiuti derivati da tale medicinale (se necessario)

Non richieste.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Glaxo Group Ltd
Greenford Road
Greenford
Middlesex UB6 0NN
Regno Unito

8. NUMERO(I) DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

EU/1/96/015/001

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

08-1996

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

EPIVIR

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

EPIVIR contiene 10 mg/ml di lamivudina in una soluzione contenente il 20% (p/v) di saccarosio e conservanti (metil paraidrossibenzoato e propil paraidrossibenzoato).

3. FORMA FARMACEUTICA

Soluzione orale.

E' una soluzione limpida, incolore-giallo pallido.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche

EPIVIR in associazione con altri farmaci antiretrovirali e indicato nel trattamento di adulti e bambini di età superiore ai 12 anni con infezione da HIV ed immunodeficienza progressiva (conta $CD4^+ \leq 500$ cellule/mm^3).

EPIVIR non è raccomandato per l'impiego in monoterapia. Solo l'associazione con zidovudina è ampiamente documentata in termini di sicurezza ed efficacia. Sono in corso studi in associazione con altri antiretrovirali.

La lamivudina in associazione con la zidovudina riduce la carica virale dell' HIV-1 ed aumenta la conta delle cellule $CD4^+$. I dati sugli end-points clinici indicano che la lamivudina in associazione con la zidovudina, e regimi terapeutici contenenti l'associazione lamivudina-zidovudina determina una significativa riduzione del rischio di progressione della malattia e della mortalità.

4.2 Posologia e modo di somministrazione

Adulti e bambini di età superiore ai 12 anni:

La dose raccomandata di EPIVIR è di 150 mg (15 ml) due volte al giorno.

EPIVIR è disponibile anche nella formulazione compresse.

Generalmente EPIVIR non deve essere assunto con il cibo. L'assunzione con il cibo riduce la C_{max} in modo considerevole, ma non altera l'area sotto la curva (AUC) (vedi 5.2 Proprietà farmacocinetiche). Quindi l'assunzione con il cibo potrebbe essere presa in considerazione quando cio sia richiesto per motivi clinici.

La terapia dovrebbe essere iniziata da un medico con esperienza nella gestione dell'infezione da HIV.

Insufficienza renale:

Nei pazienti con insufficienza renale moderata-grave, i livelli di lamivudina sono aumentati a causa della ridotta clearance. Pertanto la dose dovrebbe essere modificata (vedi tabella).

'Posologia raccomandata:

Funzionalità renale (clearance della creatinina, Clcr) (ml/min)	Prima dose	Dose di mantenimento
Clcr ≥ 50	150 mg (15 ml)	150 mg (15 ml) due volte al dì
50 > Clcr ≥ 30	150 mg (15 ml)	150 mg (15 ml) una volta al dì
30 > Clcr ≥ 15	150 mg (15 ml)	100 mg (10 ml) una volta al dì
15 > Clcr ≥ 5	150 mg (15 ml)	50 mg (5 ml) una volta al dì
5 > Clcr	50 mg (5 ml)	25 mg (2,5 ml) una volta al dì

Insufficienza epatica:

I dati ottenuti nei pazienti con insufficienza epatica di grado moderato-grave mostrano che la cinetica della lamivudina non e' significativamente influenzata da disfunzioni epatiche. In base a tali dati, non e' necessario un aggiustamento della posologia nei pazienti con insufficienza epatica di grado moderato-grave se non e' accompagnata da insufficienza renale.

4.3 Controindicazioni

L'uso di EPIVIR è controindicato nei pazienti con ipersensibilità accertata verso la lamivudina o altri componenti della preparazione.

4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego

Avvertenze speciali:

EPIVIR non è raccomandato per l'impiego in monoterapia.

Sono stati osservati rari casi di pancreatite. Tuttavia non e chiaro se tali casi siano dovuti al trattamento con il farmaco ovvero alla patologia di base da HIV. Il trattamento con EPIVIR deve essere sospeso immediatamente se compaiono segni clinici, sintomi o anomalie nei dati di laboratorio che possano essere suggestivi di pancreatite.

Con l'uso di analoghi nucleosidici sono stati riportati casi di acidosi lattica (in assenza di ipossiemia), di solito associati a grave epatomegalia e steatosi epatica. Il trattamento deve essere interrotto in caso di rapido innalzamento dei valori di aminotransferasi, epatomegalia progressiva o acidosi metabolico/lattica ad etiologia sconosciuta. Deve porsi attenzione nel somministrare analoghi nucleosidici a pazienti (specialmente se donne obese) con epatomegalia, epatite od altri noti fattori di rischio di patologia epatica. Tali pazienti devono essere seguiti assiduamente.

I dati relativi all'impiego di EPIVIR nei bambini di età inferiore ai 12 anni sono insufficienti.

La somministrazione di EPIVIR durante i primi 3 mesi di gravidanza non è raccomandata (vedi 4.6 Uso durante la gravidanza ed allattamento).

I pazienti in terapia con EPIVIR, o con altri farmaci antiretrovirali, possono ugualmente essere soggetti ad infezioni opportunistiche o ad altre complicazioni dell'infezione da HIV, pertanto dovrebbero rimanere sotto stretta osservazione clinica da parte di medici con esperienza nel trattamento di pazienti con patologie HIV-correlate.

I pazienti devono essere informati che la terapia antiretrovirale attualmente in uso, compresa quella con EPIVIR, non ha dimostrato di essere in grado di prevenire il rischio di trasmissione dell'HIV ad altri soggetti nel corso di contatti sessuali o attraverso il sangue infetto. Pertanto devono continuare ad essere impiegate adeguate precauzioni.

Speciali precauzioni per l'uso:

Nei pazienti con insufficienza renale moderata-grave, l'emivita plasmatica terminale della lamivudina e aumentata a causa della riduzione della clearance. La dose deve essere opportunamente modificata (vedi posologia nell'insufficienza renale, nella sezione 4.2 Posologia e modo di somministrazione).

EPIVIR deve essere usato con cautela nei pazienti con cirrosi epatica in fase avanzata, dovuta ad infezione cronica da epatite B, in quanto esiste un rischio limitato di riacutizzazione dell'epatite al termine del trattamento.

Il paziente diabetico deve tenere presente che ciascuna dose (150 mg = 15 ml) contiene 3 g di saccarosio.

4.5 Interazioni con altri medicinali ed interazioni di qualsiasi altro genere

La probabilità di interazioni metaboliche e bassa a causa del limitato metabolismo e del basso legame con le proteine plasmatiche e della clearance renale pressoché completa.

E' stato osservato un lieve aumento della C_{max} (28%) della zidovudina quando somministrata in associazione alla lamivudina, tuttavia l'esposizione complessiva (AUC) non risulta alterata in modo significativo. La zidovudina non ha effetti sulla farmacocinetica della lamivudina (vedi sezione 5.2 Proprietà farmacocinetiche).

Deve essere tenuta in considerazione la possibilità di interazioni con altri farmaci somministrati in concomitanza, particolarmente quando la via di eliminazione principale è la secrezione renale attiva, per mezzo del sistema di trasporto dei cationi organici, come ad esempio con trimethoprim. Altri farmaci (per es. ranitidina, cimetidina) sono eliminati solo in parte per mezzo di questo sistema e non hanno mostrato di interagire con la lamivudina. Gli analoghi dei nucleosidi (per és. didanosina e zalcitabina), come la zidovudina, non sono eliminati tramite questo sistema ed è improbabile che interagiscano con la lamivudina.

La somministrazione di dosi profilattiche di co-trimoxazolo, determina un aumento del 40% nella esposizione alla lamivudina, dovuto al componente trimethoprim; il componente sulfametossazolo non interagisce. Tuttavia, nessuna modifica posologica della lamivudina è necessaria, a meno che il paziente non abbia insufficienza renale (vedi sezione 4.2 Posologia e modo di somministrazione). Quando è giustificata tale somministrazione concomitante, il paziente deve essere monitorato clinicamente. Deve essere evitata la somministrazione di EPIVIR in concomitanza con alte dosi di co-trimoxazolo per il trattamento della polmonite da Pneumocystis carinii (PCP) e della toxoplasmosi. La lamivudina non ha effetti sulla farmacocinetica del co-trimoxazolo.

Poichè il metabolismo della lamivudina non implica il CYP3A, sono improbabili interazioni con farmaci metabolizzati per mezzo di questo sistema (per es. proteasi inibitori).

La somministrazione di EPIVIR in concomitanza con ganciclovir o foscarnet per via endovenosa non è raccomandata fino a che ulteriori informazioni non siano disponibili.

4.6 Uso durante la gravidanza e l'allattamento

Gravidanza:

La sicurezza dell'impiego della lamivudina in gravidanza non è stata stabilita. Gli studi sulla riproduzione negli animali non hanno mostrato evidenze di teratogenicità, nè alcun effetto sulla fertilità nel maschio e nella femmina. Quando somministrata a conigli gravide, a livelli di esposizione comparabili a quelli raggiunti nell'uomo, la lamivudina induce una letalità precoce per l'embrione. La lamivudina nell'animale passa attraverso la placenta, ma non esiste alcun dato relativo al passaggio nella placenta umana.

Sebbene gli studi sulla riproduzione negli animali non siano sempre predittivi della risposta nell'uomo, la sommistrazione durante i primi 3 mesi di gravidanza non è raccomandata (vedi 4.4 Speciali avvertenze e opportune precauzioni d'impiego).

Allattamento:

Uno studio condotto in femmine di ratto durante l'allattamento ha mostrato che, a seguito di somministrazione orale, la lamivudina era concentrata quattro volte ed escreta nel latte. Non è noto se la lamivudina sia escreta nel latte materno umano. Poiché il farmaco può passare nel latte materno si raccomanda che le madri in terapia con EPIVIR non allattino al seno i loro bambini. Alcuni esperti raccomandano che le donne con infezione da HIV in nessun caso allattino al seno i loro bambini, al fine di evitare la trasmissione dell'HIV.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchine

Non sono stati condotti studi volti a determinare gli effetti della lamivudina sulla capacità di guida o sull'uso di macchinari. Comunque un effetto negativo su tali attività non può desumersi dalle caratteristiche farmaco logiche della molecola. Tuttavia quando si prende in considerazione la capacità di guida, o l'uso di macchine, deve essere tenuto presente lo stato clinico del paziente, nonchè il profilo di tollerabilità di EPIVIR.

4.8 Effetti indesiderati

Durante trattamento della malattia da HIV con EPIVIR, da solo o in associazione con zidovudina, sono stati riportati eventi indesiderati. Per molti di essi non è possibile definire se siano farmaco-correlati o se siano dovuti al decorso della malattia di base.

Gli eventi indesiderati che sono stati comunemente riportati sono cefalea, febbre, eruzione cutanea, malessere, affaticamento, nausea, diarrea, vomito, dolore o crampi addominali, insonnia, tosse, sintomatologia nasale e dolore dei muscoli scheletrici.

Sono stati riportati casi di pancreatite e di neuropatia periferica (o parestesia), anche se non e stata notata alcuna relazione con il dosaggio di EPIVIR.

Sono comparse, in associazione con zidovudina, neutropenia ed anemia (entrambe occasionalmente gravi).

Sono stati riportati trombocitopenia, transitorio aumento degli enzimi epatici (AST, ALT) ed aumento dell'amilasi sierica.

Con l'uso di analoghi nucleosidici sono stati riportati casi di acidosi lattica, di solito associati ad epatomegalia grave e steatosi epatica.

4.9 Sovradosaggio

La somministrazione della lamivudina a dosaggi particolarmente elevati negli studi di tossicità acuta nell'animale non ha dato origine ad alcuna tossicità d'organo. I dati disponibili sulle conseguenze del sovradosaggio acuto per via orale nell'uomo sono limitati. Non vi sono stati decessi e i pazienti si sono ristabiliti. Non è stato identificato alcun segno o sintomo specifico a seguito di sovradosaggio.

In caso di sovradosaggio il paziente deve essere monitorato e sottoposto ad adeguato trattamento standard di supporto. L'emodialisi continua, sebbene non sia stata studiata, può essere usata nel trattamento del sovradosaggio in quanto la lamivudina è dializzabile.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

Gruppo farmacoterapeutico - analogo dei nucleosidi, codice ATC: J05A B10.

La lamivudina è un analogo dei nucleosidi. La lamivudina è metabolizzata all'interno delle cellule a lamivudina 5'-trifosfato, il suo meccanismo d'azione principale è basato sull'interruzione della catena nucleotidica durante la trascrizione inversa dell'HIV. Il trifosfato ha una attività inibitoria selettiva verso la replicazione dell'HIV-1 e dell'HIV-2 in vitro, ed è anche attivo verso ceppi di HIV zidovudina-resistenti, isolati clinicamente.

La relazione tra la sensibilità in vitro dell'HIV alla lamivudina e la risposta clinica alla terapia, non è stata ancora stabilita. I test di sensibilità in vitro non sono stati standardizzati e i risultati possono variare in base a fattori relativi al metodo.

E' stata riportata una ridotta sensibilità in vitro alla lamivudina in ceppi di HIV isolati da pazienti che avevano ricevuto terapia con EPIVIR.

La lamivudina si è dimostrata essere altamente attiva in modo sinergico con zidovudina, inibendo la replicazione dell'HIV in colture cellulari.

Studi in vitro dimostrano che ceppi di virus zidovudina-resistenti possono divenire zidovudina-sensibili quando acquisiscono simultaneamente resistenza alla lamivudina. Inoltre in vivo si è evidenziato che la lamivudina associata con zidovudina ritarda la comparsa di ceppi zidovudina-resistenti in soggetti non sottoposti in precedenza a terapie anti-retrovirali.

La lamivudina, in vitro, dimostra bassa citotossicità nei confronti dei linfociti del sangue periferico e delle linee cellulari di linfociti e di monociti - macrofagi, nonchè di svariate cellule staminali nel midollo osseo. Pertanto la lamivudina possiede, in vitro, un elevato indice terapeutico.

5.2 Proprietà farmacocinetiche

Assorbimento

La lamivudina è ben assorbita a livello intestinale, e la biodisponibilità della lamivudina orale negli adulti è normalmente tra l'80 e l'85%. A seguito di somministrazione orale, il tempo di picco (t_{max}) medio della concentrazione sierica massima (C_{max}) è di circa 1 ora. A dosi terapeutiche, cioè 4 mg/kg/die (in due dosi ogni 12 ore), la C_{max} è dell'ordine di 1,5-1,9 µg/ml.

La somministrazione della lamivudina in concomitanza con il cibo determina un ritardo del t_{max} e una diminuizione del C max (ridotto del 47%). Tuttavia la biodisponibilità della lamivudina (basata sulla AUC) non ne è influenzata.
La somministrazione di lamivudina in associazione con zidovudina, determina un aumento del 13% nella esposizione alla zidovudina e un aumento del 28% nei livelli plasmatici di picco. Questo dato non viene ritenuto significativo per la sicurezza del paziente e pertanto non e necessario alcun adattamento posologico.

Distribuzione

Il volume di distribuzione medio, risultato dagli studi per via endovenosa, e di 1,3 litri/kg. L'emivita di eliminazione osservata è di 5-7 ore. La clearance sistemica media della lamivudina è circa 0,32 l/ora/kg: la clearance renale è predominante (>70%) ed avviene per mezzo del sistema di trasporto dei cationi organici.

La lamivudina presenta una farmacocinetica di tipo lineare nell'ambito delle dosi terapeutiche e mostra una ridotta capacità di legame con le principali proteine plasmatiche (<16%-36% con l'albumina sierica in studi *in vitro*).

Dati limitati mostrano che la lamivudina penetra nel sistema nervoso centrale e raggiunge il liquido cerebrospinale. In media il rapporto tra la concentrazione della lamivudina nel liquor e nel siero, dopo 2-4 ore dalla somministrazione orale, è di circa 0,12. Non è nota la reale entità di tale passaggio ne il rapporto con una eventuale efficacia clinica.

Metabolismo

La lamivudina viene escreta, immodificata, principalmente per via renale. A causa del limitato metabolismo epatico (5-10%) e del ridotto legame con le proteine plasmatiche, e bassa la probabilità di interazioni metaboliche di altri farmaci con la lamivudina.

Eliminazione

Studi in pazienti con insufficienza renale dimostrano che l'eliminazione della lamivudina e influenzata dalla alterata funzionalità renale. Il regime posologico raccomandato per i pazienti con clearance della creatinina inferiore ai 50 ml/min è riportato nella sezione Posologia (vedi sezione 4.2 Posologia e modo di somministrazione).

L'interazione con trimethoprim, un costituente del co-trimoxazolo, causa un aumento del 40% della esposizione alla lamivudina, somministrata alle dosi terapeutiche. Ciò non richiede alcuna modifica posologica, a meno che il paziente non presenti anche insufficienza renale (vedi sezione 4.5 Interazioni con altri medicinali ed interazioni di qualsiasi altro genere e modifiche posologiche nell'insufficienza renale, sezione 4.2 Posologia e modo di somministrazione). La somministrazione di co-trimoxazolo con EPIVIR in pazienti con insufficienza renale deve essere attentamente valutata.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

Negli studi di tossicità nell'animale, la somministrazione di lamivudina ad alte dosi non è stata associata ad alcuna rilevante tossicità d'organo. Alle dosi più elevate, sono stati osservati effetti minori sugli indicatori della funzionalità epatica e renale, oltre che occasionali riduzioni nel peso del fegato. Gli effetti clinicamente rilevanti comparsi sono stati la riduzione nella conta eritrocitaria e la neutropenia.

La lamivudina non si è dimostrata mutagena nei test sui batteri ma, come molti analoghi dei nucleosidi, ha presentato attività in un test citogenetico in vitro e nel test sul linfoma del topo. La lamivudina non è genotossica in vivo a dosi che inducono concentrazioni plasmatiche circa 40-50 volte più alte dei livelli plasmatici previsti in ambito clinico. Poichè l'attività mutagena in vitro della lamivudina non è stata confermata dai test in vivo, ne consegue che lamivudina non dovrebbe rappresentare un rischio genotossico per i pazienti in trattamento.
I risultati di studi a lungo termine di carcinogenesi con la lamivudina nel ratto e nel topo non hanno mostrato alcun potenziale cancerogeno relativo all'uomo.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

Saccarosio PhEur (20% p/v);
Metile p-idrossibenzoato PhEur (E 218);
Propile p-idrossibenzoato PhEur (E 216);
Acido citrico anidro PhEur;
Glicole propilenico PhEur;
Sodio citrato PhEur;
Aroma artificiale di fragola;
Aroma artificiale di banana;
Acqua depurata PhEur.

6.2 Incompatibilità

Non riportate.

6.3 Periodo di validità

18 mesi

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Conservare a temperatura inferiore a 25°C.

6.5 Natura e contenuto della confezione

Astuccio contenente 240 ml di lamivudina (10 mg/ml) in un flacone bianco di polietilene ad alta densità (HDPE) munito di chiusura di sicurezza a prova di bambino. Alla confezione sono annessi una siringa dosatore in polipropilene da 10 ml per uso orale ed un adattatore in polietilene.

6.6 Istruzioni per l'impiego e la manipolazione, e per l'eliminazione del medicinale non utilizzato o dei rifiuti derivati da tale medicinale (se necessario)

La siringa dosatore per uso orale viene fornita per dosare in modo accurato la quantità prescritta di soluzione orale. Le istruzioni per l'uso sono annesse alla confezione.

Non utilizzare la soluzione orale dopo 1 mese dalla prima apertura.

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Glaxo Group Ltd
Greenford Road
Greenford
Middlesex UB6 0NN
Regno Unito

8. NUMERO(I) DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEI MEDICINALI

EU/1/96/015/002

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

08-1996

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

ALLEGATO 2

ALLEGATO III
ETICHETTATURA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

A. ETICHETTATURA

Testo proposto per l'astuccio di EPIVIR (lamivudina) Soluzione orale

Descrizione: astuccio standard anticontraffazione contenente 240 ml di EPIVIR soluzione orale (10 mg/ml) in un flacone bianco di polietilene ad alta densità ed un foglio istruzioni. La confezione contiene una siringa dosatore in polipropilene da 10 ml per uso orale, un adattatore in polietilene.

Astuccio esterno:

EPIVIR soluzione orale
Lamivudina

Un flacone contiene
240 ml di lamivudina (10 mg/ml)

Prima dell'uso leggere l'istruzione interna
Usare esclusivamente secondo le indicazioni del medico
Per uso orale
Tenere tutti i medicinali fuori della portata dei bambini

Il prodotto contiene anche:
zucchero (saccarosio)
conservanti: metile p-idrossibenzoato (E218) e propile p-idrossibenzoato (E216)

Conservare a temperatura inferiore a 25°C.
Non utilizzare dopo 1 mese dalla prima apertura

A.I.C. n. EU/1/96/015/002

Glaxo Group Ltd
Greenford
Middlesex UB6 0NN
Regno Unito

Specialità medicinale soggetta a prescrizione medica

Lotto n. e data di scadenza

Etichetta interna

EPIVIR soluzione orale
Lamivudina

Un flacone contiene
240 ml di lamivudina (10 mg/ml)

Il prodotto contiene anche:
zucchero (saccarosio)
conservanti: metile p-idrossibenzoato (E218) e propile p-idrossibenzoato (E216)

Usare esclusivamente secondo le indicazioni del medico
Per uso orale
Tenere tutti i medicinali fuori della portata dei bambini

Conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Non utilizzare dopo 1 mese dalla prima apertura

A.I.C. n. EU/1/96/015/002

Glaxo Group Ltd
Greenford
Middlesex UB6 0NN
Regno Unito

Specialità medicinale soggetta a prescrizione medica

Lotto n. e data di scadenza

B. FOGLIO ILLUSTRATIVO

EPIVIR Compresse

Questo Foglio Illustrativo e relativo alla sola forma di presentazione di EPIVIR Compresse. Leggerlo attentamente prima di iniziare la terapia. Il Foglio Illustrativo fornisce le principali informazioni sul farmaco.

Per maggiori informazioni o consigli, rivolgersi al proprio medico o farmacista.

1- DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

EPIVIR (lamivudina) Compresse.

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA COMPLETA IN PRINCIPIO ATTIVO ED ECCIPIENTI

Principio attivo: lamivudina.
Eccipienti: cellulosa microcristallina (E460), sodio amido glicolato, magnesio stearato (E572), metilidrossipropilcellulosa (E464), titanio biossido (E171), polietilenglicole, polisorbato 80 (E433).

3- FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

EPIVIR Compresse è fornito in astucci di cartone contenenti 60 compresse rivestite in un flacone bianco di polietilene, munito di chiusura di sicurezza "a prova di bambino".
Le compresse sono rivestite, di colore bianco, di forma romboidale, con impresso "GX CJ7" su un lato. Ciascuna compressa di EPIVIR contiene 150 mg di lamivudina.

4- CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

EPIVIR appartiene ad un gruppo di farmaci chiamati antivirali, usati nel trattamento dell'infezione da Virus della Immunodeficienza Umana (HIV).

5- NOME ED INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL PRODUTTORE

Produttore:
Glaxo Operations UK Ltd,
Priory Street,
Ware,
Herts, SG12 0DJ,
Regno Unito.

Titolare dell'A.I.C.:
Glaxo Group Ltd,
Greenford Road,
Greenford,
Middlesex UB6 0NN,
Regno Unito.

6- INDICAZIONI TERAPEUTICHE

EPIVIR è impiegato in associazione con altri farmaci antiretrovirali per il trattamento dell'infezione da HIV.

La lamivudina in associazione con la zidovudina o regimi terapeutici contenenti l'associazione lamivudina-zidovudina riduce la carica virale dell' HIV-1, aumenta la conta delle cellule $CD4^{+}$ ed ha dimostrato di ridurre significativamente il rischio di progressione della malattia.

7- INFORMAZIONI NECESSARIE PRIMA DI ASSUMERE IL FARMACO

Controindicazioni

Questo farmaco non deve essere impiegato in caso di allergia a EPIVIR, lamivudina o a qualsiasi componente delle compresse di EPIVIR.

Speciali precauzioni per l'uso

Valutare l'uso di EPIVIR con il proprio medico curante in caso di malattia renale o se si è avuta o si ha in corso una malattia epatica. In particolare in caso di malattia epatica cronica dovuta a infezione da epatite B, non si deve interrompere il trattamento senza istruzioni del medico curante, in quanto esiste un rischio limitato di riacutizzazione dell'epatite.

E' importante che il medico curante sia informato circa ogni sintomo del paziente, anche se questi ritenga che non sia correlato con l'infezione da HIV. Ciò in quanto il medico può dover adattare la posologia del farmaco.

Gravidanza e allattamento

E' necessario informare il medico curante prima di assumere qualsiasi farmaco, compreso EPIVIR, in caso di gravidanza o di probabile gravidanza nel breve periodo, o in caso di allattamento al seno. EPIVIR non deve essere assunto durante i primi 3 mesi di gravidanza.
Alcuni esperti raccomandano che le donne con infezione da HIV in nessun caso allattino al seno i loro bambini, al fine di evitare la trasmissione dell'HIV.

Effetti sulla capacita' di guida e sull'uso di macchinari

E' improbabile che EPIVIR interferisca con la capacità di guidare o di usare macchinari. Tuttavia, tali effetti non possono essere esclusi completamente. Inoltre la malattia da HIV può compromettere gravemente queste capacità.

Interazioni

E' importante che il medico curante sia a conoscenza di tutte le terapie che il paziente segue, in modo da adottare il miglior trattamento possibile. Il paziente quindi deve informare il medico di tutti i farmaci che assume, compresi: vitamine, rimedi erboristici od omeopatici, anche se acquistati dal paziente stesso. EPIVIR non deve essere somministrato con ganciclovir o foscarnet per via iniettabile.

Speciali Avvertenze

Al momento non vi sono dati sufficienti per raccomandare l'impiego di EPIVIR nei bambini di età inferiore a 12 anni.

EPIVIR non deve essere assunto durante i primi 3 mesi di gravidanza.

Si deve tener presente che il trattamento con EPIVIR non riduce il rischio di trasmissione dell'infezione ad altre persone, pertanto il paziente può ancora trasmettere l'infezione da HIV per contatto sessuale o con sangue infetto; è necessario impiegare le precauzioni opportune.

Durante il trattamento con EPIVIR o con qualsiasi altra terapia per la malattia da HIV, si può continuare a sviluppare infezioni concomitanti ed altre complicanze dell'infezione HIV; pertanto il paziente deve rimanere sotto il regolare controllo del proprio medico curante.
Poiché questo farmaco favorisce il controllo della malattia ma non la cura, è necessario assumerlo ogni giorno. Non sospendere la terapia, senza prima avere parlato con il proprio medico.

8- POSOLOGIA E ISTRUZIONI PER L'USO CORRETTO

Assumere il farmaco secondo le istruzioni ricevute dal medico. Sulla etichetta del farmaco puo essere riportata la posologia. Se non lo fosse, o in caso di dubbio, consultare il proprio medico o farmacista.

La posologia abituale è di una compressa (150 mg) 2 volte al giorno, preferibilmente non con un pasto.

EPIVIR è disponibile, per i pazienti che non sono in grado di assumere compresse, anche nella formulazione soluzione orale (10 mg/ml).

Può essere necessario modificare la dose in pazienti con problemi renali: seguire in tal caso le istruzioni del proprio medico.

Condotta da seguire in caso di sovradosaggio

E' improbabile che l'assunzione di una dose eccessiva del farmaco possa causare problemi gravi. Tuttavia deve essere informato il proprio medico curante o il proprio farmacista, o si deve ricorrere al pronto soccorso del più vicino ospedale per eventuali consigli.

Condotta da seguire in caso sia stata omessa una dose

Qualora si sia dimenticata una dose, assumerla appena lo si ricordi, proseguendo quindi la terapia.

9- EFFETTI INDESIDERATI

Come per altri farmaci, alcuni pazienti possono presentare effetti indesiderati dovuti a EPIVIR. Durante il trattamento della malattia da HIV, con EPIVIR da solo e in associazione con zidovudina, sono stati riportati effetti indesiderati. In molti casi non é chiaro se siano correlati a EPIVIR o alla malattia.

Alcuni pazienti possono essere allergici ai farmaci. INTERROMPERE l'assunzione del farmaco e rivolgersi subito al proprio medico curante se compaiono i seguenti sintomi immediatamente dopo l'assunzione di EPIVIR:

crampi molto forti allo stomaco, con nausea e vomito, che possono essere dovuti ad una condizione denominata pancreatite.
Respiro affannoso improvviso e dolore toracico o senso di costrizione toracica.
Gonfiore delle palpebre, del viso o delle labbra.
Arrossamento della pelle o orticaria diffusa in qualsiasi parte del corpo.

Consultare il proprio medico alla prima visita prevista, se compare uno dei seguenti effetti indesiderati:
mal di testa, nausea, vomito, diarrea, eruzione cutanea, affaticamento o generale sensazione di malessere.
Intorpidimento, sensazione di formicolio o sensazione di debolezza agli arti.

Altri effetti indesiderati sono:
Febbre, insonnia, tosse, sintomatologia nasale, dolori muscolari e articolari, diminuizione di alcuni tipi di cellule del sangue (compresi i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine) ed aumento di alcuni enzimi del fegato.

Informare sempre il proprio medico o farmacista riguardo ogni effetto indesiderato, anche se non compreso in questo Foglio Illustrativo.
In caso di comparsa di altri sintomi non comprensibili da parte del paziente, rivolgersi al proprio medico o farmacista.

10- PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Non assumere il farmaco dopo la data di scadenza indicata sul contenitore delle compresse e sulla confezione esterna.

Conservazione del farmaco

Come per tutti gli altri farmaci, tenere EPIVIR fuori della portata dei bambini.

Conservare EPIVIR Compresse tra 2 e 30°C.

11- DATA DELL'ULTIMA REVISIONE:

Da ricordare
Questo farmaco è per il paziente per il quale è prescritto. Non deve essere assunto da altri, in quanto può risultare ad essi dannoso, anche se presentano i medesimi sintomi.

Questo Foglio Illustrativo non fornisce tutte le informazioni riguardanti il farmaco. Per qualsiasi richiesta di chiarimenti o dubbio, rivolgersi al proprio medico o farmacista.
Non gettare questo Foglio Illustrativo finché non sia stato terminato il farmaco, poiché si potrebbe presentare la necessità di consultarlo ancora.

Per qualsiasi informazione relativa a questo prodotto, prego contattare il locale rappresentante del Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio:

Belgique/ België	Glaxo Wellcome S.A./N.V.	Boulevard du Triomphe 172 Triomflaan 1160 Bruxelles/Brussel	02/676.57.11
Danmark	Glaxo Wellcome a/s	Nykær 68 2605 Brøndby	36 75 90 00
Deutschland	Glaxo Wellcome GmbH & Co.	Industriestraße 32 - 36 23843 Bad Oldesloe	040 415 230
Eire	Glaxo Wellcome Ltd	PO Box No. 700 Grange Road Rathfarnham Dublin 16	(01) 298 4733
Ελλασ	Glaxo Wellcome α.ε.β.ε.	Λεωφ. Κηφισίας 266 152 32 Χαλάνδρι	68 82 100
España	Glaxo Wellcome S.A.	Parque Tecnológico de Madrid c/ Severo Ochoa 2 28760 Tres Cantos Madrid	91 80 70 30 1
France	Laboratoire Glaxo Wellcome	43 rue Vineuse 75764 Paris Cedex 16	01 47 55 33 00
Italia	Glaxo Wellcome S.p.A.	Via Alessandro Fleming, 2 37100 Verona	045 9218111
Luxembourg	Glaxo Wellcome S.A.	Boulevard du Triomphe 172 1160 Bruxelles Belgique	32 2 676 57 11
Nederland	Glaxo Wellcome B.V.	Huis ter Heideweg 62 3705 LZ Zeist	030 - 6938100
Österreich	Glaxo Wellcome Pharma GmbH	Albert Schweitzer -Gasse 6 A-1140 Wien	0222 97075-0
Portugal	Glaxo Wellcome Farmacêutica Lda	R. Dr. António Loureiro Borges, N°3 Arquiparque - Miraflores 1495 Algés	01 4129500
Sverige	Glaxo Wellcome AB	Box 263 S-431 23 Mölndal	031 670900
Suomi/ Finland	Glaxo Wellcome Oy	PL 32/PB 32 02171 Espoo/02171 Esbo	09 5024240
United Kingdom	Glaxo Wellcome UK Ltd	Stockley Park Uxbridge Middlesex UB11 1BT	0181 990 9000

EPIVIR Soluzione orale

Questo Foglio Illustrativo è relativo alla sola forma di presentazione di EPIVIR Soluzione orale. Leggerlo attentamente prima di iniziare la terapia. Il Foglio Illustrativo fornisce le principali informazioni sul farmaco.

Per maggiori informazioni o consigli, rivolgersi al proprio medico o farmacista.

1- DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE

EPIVIR (lamivudina) Soluzione orale.

2- COMPOSIZIONE QUALITATIVA COMPLETA IN PRINCIPIO ATTIVO ED ECCIPIENTI

Principio attivo: lamivudina.
Eccipienti: zucchero (saccarosio 20%), metile p-idrossibenzoato (E218), propile p-idrossibenzoato (E216), acido citrico anidro, glicole propilenico, sodio citrato , acqua, aromi artificiali di fragola e banana.

3- FORMA FARMACEUTICA E CONTENUTO

EPIVIR Soluzione orale è fornito in astucci di cartone contenenti un flacone bianco di polietilene, munito di chiusura di sicurezza "a prova di bambino".
Il flacone contiene 240 ml (10 mg/ml) di lamivudina in soluzione per solo impiego orale.

4- CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

EPIVIR appartiene ad un gruppo di farmaci chiamati antivirali, usati nel trattamento dell'infezione da Virus della Immunodeficienza Umana (HIV).

5- NOME ED INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL PRODUTTORE

Produttore:
Glaxo Wellcome Operations,
Speke Boulevard,
Speke,
Liverpool, L24 9JD,
Regno Unito.

Titolare dell'A.I.C.:
Glaxo Group Ltd,
Greenford Road,
Greenford,
Middlesex UBS 0NN,
Regno Unito.

6- INDICAZIONI TERAPEUTICHE

EPIVIR è impiegato in associazione con altri farmaci antiretrovirali per il trattamento dell'infezione da HIV.

La lamivudina in associazione con la zidovudina o regimi terapeutici contenenti l'associazione lamivudina-zidovudina riduce la carica virale dell' HIV-1, aumenta la conta delle cellule $CD4^+$ ed ha dimostrato di ridurre significativamente il rischio di progressione della malattia.

7- INFORMAZIONI NECESSARIE PRIMA DI ASSUMERE IL FARMACO

Controindicazioni

Questo farmaco non deve essere impiegato in caso di allergia a EPIVIR, lamivudina o a qualsiasi componente della soluzione orale di EPIVIR.

Speciali precauzioni per l'uso

Valutare l'uso di EPIVIR con il proprio medico curante in caso di malattia renale o se si è avuta o si ha in corso una malattia epatica. In particolare, in caso di malattia epatica cronica dovuta a infezione da epatite B, non si deve interrompere il trattamento senza istruzioni del medico curante, in quanto esiste un rischio limitato di riacutizzazione dell'epatite.

E' importante che il medico curante sia informato circa ogni sintomo del paziente, anche se questi ritenga che non sia correlato con l'infezione da HIV. Ciò in quanto il medico può dover adattare la posologia del farmaco.

Gravidanza ed allattamento

E' necessario informare il medico curante prima di assumere qualsiasi farmaco, compreso EPIVIR, in caso di gravidanza o di probabile gravidanza nel breve periodo, o in caso di allattamento al seno. EPIVIR non deve essere assunto durante i primi 3 mesi di gravidanza. Alcuni esperti raccomandano che le donne con infezione da HIV in nessun caso allattino al seno i loro bambini, al fine di evitare la trasmissione dell'HIV.

Effetti sulla capacita' di guida e sull'uso di macchinari

E' improbabile che EPIVIR interferisca con la capacità di guidare o di usare macchinari. Tuttavia, tali effetti non possono essere esclusi completamente. Inoltre la malattia da HIV può compromettere gravemente queste capacità.

Interazioni

E' importante che il medico curante sia a conoscenza di tutte le terapie che il paziente segue, in modo da adottare il miglior trattamento possibile. Il paziente quindi deve informare il medico di tutti i farmaci che assume, compresi: vitamine, rimedi erboristici od omeopatici, anche se acquistati dal paziente stesso. EPIVIR non deve essere somministrato con ganciclovir o foscarnet per via iniettabile.

Speciali avvertenze

Al momento non vi sono dati sufficienti per raccomandare l'impiego di EPIVIR nei bambini di età inferiore a 12 anni.

EPIVIR non deve essere assunto durante i primi 3 mesi di gravidanza.
Si deve tener presente che il trattamento con EPIVIR non riduce il rischio di trasmissione dell'infezione ad altre persone, pertanto il paziente può ancora trasmettere l'infezione da HIV per contatto sessuale o con sangue infetto; è necessario impiegare le precauzioni opportune.

Durante il trattamento con EPIVIR o con qualsiasi altra terapia per la malattia da HIV, si può continuare a sviluppare infezioni concomitanti ed altre complicanze dell'infezione HIV; pertanto il paziente deve rimanere sotto il regolare controllo del proprio medico curante.

Poiché questo farmaco favorisce il controllo della malattia ma non la cura, è necessario assumerlo ogni giorno. Non sospendere la terapia, senza prima avere parlato con il proprio medico.

Il paziente diabetico deve tenere presente che ciascuna dose (150 mg=15 ml) contiene 3 g di zucchero.
A causa del contenuto di zucchero, inoltre, si raccomanda una regolare pulizia dei denti per evitare l'insorgenza di carie dentarie.

8- POSOLOGIA E ISTRUZIONI PER L'USO CORRETTO

Assumere il farmaco secondo le istruzioni ricevute dal medico. Sulla etichetta del farmaco puo essere riportata la posologia. Se non lo fosse, o in caso di dubbio, consultare il proprio medico o farmacista.

La posologia abituale è di 15 ml (150 mg) 2 volte al giorno, preferibilmente non con un pasto.

Utilizzare la siringa dosatore per uso orale annessa alla confezione per dosare la quantità in modo accurato.

1. Rimuovere il tappo del flacone
2. Tenere saldamente il flacone ed inserire l'adattatore in plastica all'estremità superiore del flacone stesso
3. Inserire saldamente la siringa nell'adattatore
4. Capovolgere il flacone
5. Tirare lo stantuffo della siringa fino ad ottenere la dose desiderata
6. Riportare il flacone in posizione verticale e togliere la siringa dall'adattatore
7. Rimettere il tappo e avvitare bene
8. Somministrare la dose posizionando l'estremità superiore della siringa nella bocca verso la parte interna della guancia. Premere lentamente lo stantuffo, lasciando il tempo necessario per consentire la deglutizione della dose. Iniettare violentemente la dose in gola può provocare soffocamento
9. Dopo l'uso non lasciare la siringa nel flacone, e lavarla accuratamente con acqua

Può essere necessario modificare la dose in pazienti con problemi renali: seguire in tal caso le istruzioni del proprio medico.

Condotta da seguire in caso di sovradosaggio

E' improbabile che l'assunzione di una dose eccessiva del farmaco possa causare problemi gravi. Tuttavia deve essere informato il proprio medico curante e il proprio farmacista, o si deve ricorrere al pronto soccorso del più vicino ospedale per eventuali consigli.

Condotta da seguire in caso sia stata omessa una dose

Qualora si sia dimenticata una dose, assumerla appena lo si ricordi, proseguendo quindi la terapia.

9- EFFETTI INDESIDERATI

Come per altri farmaci, alcuni pazienti possono presentare effetti indesiderati dovuti a EPIVIR. Durante il trattamento della malattia da HIV, con EPIVIR da solo e in associazione con

zidovudina, sono stati riportati effetti indesiderati. In molti casi non é chiaro se siano correlati a EPIVIR o alla malattia.

Alcuni pazienti possono essere allergici ai farmaci. INTERROMPERE l'assunzione del farmaco e rivolgersi subito al proprio medico curante se compaiono i seguenti sintomi immediatamente dopo l'assunzione di EPIVIR:

crampi molto forti allo stomaco, con nausea e vomito, che possono essere dovuti ad una condizione denominata pancreatite.

Respiro affannoso improvviso e dolore toracico o senso di costrizione toracica.
Gonfiore delle palpebre, del viso o delle labbra.
Arrossamento della pelle o orticaria diffusa in qualsiasi parte del corpo.

Consultare il proprio medico alla prima visita prevista, se compare uno dei seguenti effetti indesiderati:

mal di testa, nausea, vomito, diarrea, eruzione cutanea, affaticamento o generale sensazione di malessere.
Intorpidimento, sensazione di formicolio o sensazione di debolezza agli arti.

Altri effetti indesiderati sono:
Febbre, insonnia, tosse, sintomatologia nasale, dolori muscolari e articolari, diminuizione di alcuni tipi di cellule del sangue (compresi i globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine) ed aumento di alcuni enzimi del fegato.

Informare sempre il proprio medico o farmacista riguardo ogni effetto indesiderato, anche se non compreso in questo Foglio Illustrativo.

In caso di comparsa di altri sintomi non comprensibili da parte del paziente, rivolgersi al proprio medico o farmacista.

10- PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Non assumere il farmaco dopo la data di scadenza indicata sul flacone e sulla confezione esterna.

Conservazione del farmaco

Come per tutti gli altri farmaci, tenere EPIVIR fuori della portata dei bambini.

Conservare a temperatura inferiore a 25°C.
Non utilizzare dopo 1 mese dalla prima apertura.

11- DATA DELL'ULTIMA REVISIONE:

Da ricordare
Questo farmaco è per il paziente per il quale è prescritto. Non deve essere assunto da altri, in quanto può risultare ad essi dannoso, anche se presentano i medesimi sintomi.

Questo Foglio Illustrativo non fornisce tutte le informazioni riguardanti il farmaco. Per qualsiasi richiesta di chiarimenti o dubbio, rivolgersi al proprio medico o farmacista.
Non gettare questo Foglio Illustrativo finché non sia stato terminato il farmaco, poichè si potrebbe presentare la necessità di consultarlo ancora.

Per qualsiasi informazione relativa a questo prodotto, prego contattare il locale rappresentante del Titolare dell'Immissione in Commercio:

Belgique/ België	Glaxo Wellcome S.A./N.V.	Boulevard du Triomphe 172 Triomflaan 1160 Bruxelles/Brussel	02/676.57.11
Danmark	Glaxo Wellcome a/s	Nykær 68 2605 Brøndby	36 75 90 00
Deutschland	Glaxo Wellcome GmbH & Co.	Industriestraße 32 - 36 23843 Bad Oldesloe	040 415 230
Eire	Glaxo Wellcome Ltd	PO Box No. 700 Grange Road Rathfarnham Dublin 16	(01) 298 4733
Ελλασ	Glaxo Wellcome α.ε.β.ε.	Λεωφ. Κηφισίας 266 152 32 Χαλάνδρι	68 82 100
España	Glaxo Wellcome S.A.	Parque Tecnológico de Madrid c/ Severo Ochoa 2 28760 Tres Cantos Madrid	91 80 70 30 1
France	Laboratoire Glaxo Wellcome	43 rue Vineuse 75764 Paris Cedex 16	01 47 55 33 00
Italia	Glaxo Wellcome S.p.A.	Via Alessandro Fleming, 2 37100 Verona	045 9218111
Luxembourg	Glaxo Wellcome S.A.	Boulevard du Triomphe 172 1160 Bruxelles Belgique	32 2 676 57 11
Nederland	Glaxo Wellcome B.V.	Huis ter Heideweg 62 3705 LZ Zeist	030 - 6938100
Österreich	Glaxo Wellcome Pharma GmbH	Albert Schweitzer -Gasse 6 A-1140 Wien	0222 97075-0
Portugal	Glaxo Wellcome Farmacêutica Lda	R. Dr. António Loureiro Borges, N°3 Arquiparque - Miraflores 1495 Algés	01 4129500
Sverige	Glaxo Wellcome AB	Box 263 S-431 23 Mölndal	031 670900
Suomi/ Finland	Glaxo Wellcome Oy	PL 32/PB 32 02171 Espoo/02171 Esbo	09 5024240
United Kingdom	Glaxo Wellcome UK Ltd	Stockley Park Uxbridge Middlesex UB11 1BT	0181 990 9000

98A1121

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Fluidtrans Compomac - biennale internazionale della tecnica delle trasmissioni, comandi, azionamenti, e progettazione» che avrà luogo a Milano dall'11 marzo 1998 al 14 marzo 1998».

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Mostra Convegno Expoconfort - esposizione internazionale riscaldamento, condizionamento, refrigerazione, idrosanitaria, arredamento bagno» che avrà luogo a Milano dal 25 marzo 1998 al 29 marzo 1998».

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1998 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Saiedue - componenti e finiture per l'edilizia» che avrà luogo a Bologna dal 18 marzo 1998 al 22 marzo 1998».

98A1322

MINISTERO DELLA DIFESA

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale genieri e trasmettitori d'Italia

Con decreto ministeriale 4 novembre 1997 è stato approvato il nuovo testo dello statuto dell'Associazione nazionale genieri e trasmettitori d'Italia, composto da ventisei articoli.

98A1323

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno nel comune di Carmignano di Brenta

Con decreto 13 novembre 1995, n. TA-538/LW, del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, sito in comune di Carmignano di Brenta (Padova), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13, mappali n. 816 di mq 27, n. 187 di mq 114, n. 818 di mq 18, n. 819 di mq 50, n. 820 di mq 45, n. 821 di mq 45 e n. 822 di mq 100, per una superficie complessiva di Ha 0.03.99, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato in data 1° giugno 1978, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Padova con allegata dimostrazione di frazionamento del 27 febbraio 1978, n. 1666, che fa parte integrante del citato decreto.

98A1320

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 febbraio 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1793,12
ECU	1948,76
Marco tedesco	985,88
Franco francese	294,13
Lira sterlina	2932,65
Fiorino olandese	874,82
Franco belga	47,775
Peseta spagnola	11,638
Corona danese	258,67
Lira irlandese	2449,04
Dracma greca	6,241
Escudo portoghese	9,629
Dollaro canadese	1253,67
Yen giapponese	14,220
Franco svizzero	1222,72
Scellino austriaco	140,12
Corona norvegese	236,42
Corona svedese	221,55
Marco finlandese	324,96
Dollaro australiano	1206,23

98A1393

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, della legge 22 aprile 1987, n. 158 e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di economia di questo Ateneo è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. P01A (Economia politica), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai suddetti posti di ricercatore dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

98A1321

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, concernente: «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 8/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 13 del 17 gennaio 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 47, comma 4, lettera *b)*, dove è scritto: «*b)* Servizio di ruolo quale *biologo*», leggasi: «*b)* Servizio di ruolo quale *chimico*»;

all'art. 51, comma 4, lettera *b)*, dove è scritto: «*b)* Servizio di ruolo quale *biologo*», leggasi: «*b)* Servizio di ruolo quale *fisico*»;

all'art. 55, comma 5, lettera *b)*, dove è scritto: «*b)* specializzazione in *una disciplina dell'area in cui rientra la disciplina a concorso*, punti 0,50», leggasi: «*b)* specializzazione in *disciplina affine*, punti 0,50»;

all'art. 69, comma 4, lettera *b)*, punto 2), dopo le parole «o qualifiche corrispondenti» sono soppresse le seguenti : «*o come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti*»;

all'art. 77, comma 1, dove è scritto: «1. Le norme generali di cui ai titoli *II e III* del presente decreto ...», leggasi: «1. Le norme generali di cui ai titoli *I e II* del presente decreto ...».

98A1377

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 15 gennaio 1998 riguardante: «Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 1997, delle relative istruzioni nonché delle specifiche tecniche relative ai modelli di dichiarazione predisposti con sistemi informatici». (Decreto ministeriale pubblicato nel supplemento ordinario n. 13 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 1998).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, riportato nel suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti rettifiche:

a pag. 5, il triangolo colorato apposto nell'angolo superiore sinistro del frontespizio del modello di dichiarazione IVA - copia per il contribuente - deve intendersi eliminato;

a pag. 6, nell'angolo superiore sinistro del frontespizio del modello di dichiarazione IVA - copia per l'ufficio - deve intendersi apposto un triangolo colorato uguale a quello presente a pag. 5, nella copia per il contribuente;

la posizione delle pagine 8 e 9 deve considerarsi invertita ed ugualmente la posizione delle pagine 12 e 13;

alle pagine 62, 64 e 66, al rigo VL10, le diciture «1-DEBITI» e «2-CREDITI» devono intendersi eliminate e sostituite da un campo bianco, della stessa dimensione e posizione di quello presente nel rigo VL11, contenente l'indicazione delle seguenti cifre: «.000»; alle stesse pagine, al rigo VL12, il campo bianco collocato nella colonna «1-DEBITI» deve, invece, intendersi posizionato nella colonna «2-CREDITI».

98A1378

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 0 4 2 0 9 8 *

L. 1.500